Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2024/2594

8.10.2024

REGOLAMENTO (UE) 2024/2594 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 settembre 2024

che stabilisce misure di conservazione, gestione e controllo applicabili nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale, modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e abroga il regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CEE) n. 1899/85 e (CEE) n. 1638/87 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ([1]),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ([2]),

considerando quanto segue:

(1) Uno degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) quale stabilito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) è assicurare uno sfruttamento delle risorse biologiche marine in grado di garantire benefici sostenibili sotto il profilo economico, ambientale e sociale. Inoltre, conformemente all'articolo 28 di tale regolamento, l'Unione deve garantire che le sue attività di pesca al di fuori delle acque dell'Unione si basino sugli stessi principi e le stesse norme applicabili a norma del diritto dell'Unione nell'ambito della PCP, promuovendo nel contempo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione nei confronti degli operatori di paesi terzi.

(2) Con la decisione 98/392/CE del Consiglio ([4]) l'Unione ha approvato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Con la decisione 98/414/CE del Consiglio ([5]) l'Unione ha approvato l'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tale convenzione relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, in cui sono enunciati principi e norme in materia di conservazione e gestione delle risorse marine vive. L'Unione, nell'ambito dei suoi obblighi internazionali più generali, partecipa alle iniziative intese a salvaguardare gli stock ittici d'alto mare.

([1]) GU C, C/2023/871, 8.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/871/oj.
([2]) Posizione del Parlamento europeo del 10 aprile 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 luglio 2024.
([3]) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
([4]) Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).
([5]) Decisione 98/414/CE del Consiglio, dell'8 giugno 1998, relativa alla ratifica, da parte della Comunità europea, dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14).

(3) Con la decisione 81/608/CEE del Consiglio ([6]) la Comunità economica europea ha approvato la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale («convenzione NEAFC»), che ha istituito la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale («NEAFC»). Le modifiche del 2004 e del 2006 della convenzione NEAFC sono state approvate con la decisione 2009/550/CE del Consiglio ([7]). Tali modifiche sono entrate formalmente in vigore il 29 ottobre 2013, sebbene, in attesa della loro entrata in vigore, fosse stato convenuto di attuarle in via provvisoria dal momento della loro adozione, conformemente alla dichiarazione del 2005 sull'interpretazione e l'attuazione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (dichiarazione di Londra).

(4) L'obiettivo della convenzione NEAFC è garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento ottimale delle risorse alieutiche nella zona che rientra nel suo ambito di applicazione («zona della convenzione»), producendo benefici sostenibili sotto il profilo economico, ambientale e sociale. A tal fine, la NEAFC ha la facoltà di adottare decisioni giuridicamente vincolanti («raccomandazioni») per la conservazione, la gestione e il controllo delle risorse alieutiche di sua competenza. Tali raccomandazioni sono rivolte essenzialmente alle parti contraenti della convenzione NEAFC («parti contraenti»), ma contengono anche obblighi per gli operatori, quali i comandanti dei pescherecci. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione, nel qual caso devono essere attuate nel diritto dell'Unione a meno che non vi siano già contemplate.

(5) La raccomandazione NEAFC 19:2014 stabilisce misure volte a proteggere gli ecosistemi marini vulnerabili indicando le zone chiuse alla pesca di fondo, le zone di pesca di fondo esistenti e le prescrizioni applicabili alla pesca esplorativa. Alcune parti della raccomandazione sono state attuate nel diritto dell'Unione con il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio ([8]). È pertanto opportuno che il presente regolamento garantisca la piena attuazione nel diritto dell'Unione di tale raccomandazione, nella sua interezza, osservando che, a norma della raccomandazione 19:2014, l'Unione può proporre alla NEAFC di rimuovere o modificare determinate zone per le quali il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) raccomanda che non siano considerate probabili ripercussioni negative di rilievo sugli ecosistemi marini vulnerabili.

(6) La NEAFC ha inoltre adottato le raccomandazioni 01:2023 e 04:2023 che istituiscono zone di chiusura della pesca dello scorfano nel Mare di Irminger e della pesca dell'eglefino di Rockall. È opportuno attuare tali raccomandazioni nel diritto dell'Unione.

(7) Per alcune attività di pesca, la NEAFC non è stata in grado di adottare raccomandazioni pertinenti. È tuttavia opportuno adottare misure di conservazione in linea con le posizioni espresse dall'Unione nell'ambito della NEAFC al fine di garantire benefici per la conservazione di tali stock.

(8) L'ultima attuazione nel diritto dell'Unione delle misure di controllo adottate dalla NEAFC risale al regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ([9]). Da allora, la NEAFC ha modificato alcune misure, che sono già in vigore, e ne ha adottate di nuove che non sono state ancora recepite nel diritto dell'Unione. Si tratta, in particolare, delle misure di controllo previste dal regime di controllo e di coercizione della NEAFC («regime NEAFC»).

(9) Il regime NEAFC, in forma di raccomandazione che stabilisce misure di controllo e di coercizione applicabili alle navi battenti bandiera delle parti contraenti e operanti nelle acque della zona della convenzione situate al di là delle acque soggette alla giurisdizione delle parti contraenti in materia di pesca («zona di regolamentazione»), prevede disposizioni riguardanti procedure d'ispezione e sorveglianza in mare nella zona di regolamentazione e procedure in caso di infrazione che devono essere applicate dalle parti contraenti. Comprende alcune misure di controllo applicabili alla zona della convenzione che riguardano le acque soggette alla giurisdizione delle parti contraenti, ad esempio prescrizioni relative all'etichettatura del pesce congelato. Il regime NEAFC prevede inoltre un sistema di controllo da parte dello Stato di approdo applicabile ai pescherecci delle parti contraenti aventi a bordo risorse alieutiche provenienti dalla zona della convenzione che intendano fare scalo nei porti di un'altra parte contraente. Tale sistema impone all'operatore l'invio di una notifica preventiva, che la parte contraente di bandiera è tenuta a verificare, prima che lo Stato di approdo conceda l'autorizzazione allo sbarco, al trasbordo o all'uso di altri servizi portuali.

([6]) Decisione 81/608/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21).

([7]) Decisione 2009/550/CE del Consiglio, del 5 marzo 2009, relativa all'approvazione di modifiche della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale volte a istituire procedure di composizione delle controversie, estendere l'ambito di applicazione della Convenzione e riesaminarne gli obiettivi (GU L 184 del 16.7.2009, pag. 12).

([8]) Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

([9]) Regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2791/1999 (GU L 348 del 31.12.2010, pag. 17).

(10) La raccomandazione NEAFC 19:2019 ha introdotto un sistema elettronico di comunicazione (ERS) per la trasmissione dei dati tra le parti contraenti e il segretariato della NEAFC secondo la norma FLUX UN/CEFACT per la gestione sostenibile della pesca. L'introduzione di questa norma è associata all'entrata in vigore di un nuovo regime di controllo e di coercizione della NEAFC. È necessario attuare tale raccomandazione nel diritto dell'Unione.

(11) Nel 2022 l'Unione, le Isole Fær Øer, la Groenlandia, l'Islanda, la Norvegia e il Regno Unito hanno tenuto consultazioni su eventuali misure di controllo per determinate attività di pesca pelagica nell'Atlantico nord-orientale. Tali consultazioni si sono concluse nel novembre 2022 basandosi sulla posizione dell'Unione approvata dal Consiglio il 14 ottobre 2022. È opportuno attuare nel diritto dell'Unione le misure concordate nel corso di tali consultazioni. Conformemente all'accordo delle parti intervenute in dette consultazioni in materia di pesca, l'applicazione di alcune misure dovrebbe essere posticipata al fine di prevedere un periodo sufficiente per la loro attuazione. Tali misure conseguiranno pienamente i loro obiettivi solo se tutte le parti coinvolte nelle pertinenti consultazioni in materia di pesca si impegnano pienamente a rispettare i principi di una gestione sostenibile degli stock ittici e di una cooperazione reciproca e si astengono dall'adottare misure unilaterali in materia di pesca.

(12) Negli impianti di sbarco e di trasformazione in cui sono pesate più di 3 000 tonnellate di determinati stock pelagici per anno civile e in cui si verificano sbarchi superiori a 10 tonnellate di tali stock, escludendo quindi la pesca costiera e artigianale su piccola scala, solo gli sbarchi e la pesatura degli sbarchi superiori a 10 tonnellate dovrebbero essere monitorati mediante telecamere e sensori. Tutti gli sbarchi dovrebbero essere conteggiati per determinare la soglia di 3 000 tonnellate. Gli Stati membri dovrebbero rendere pubblico l'elenco dei porti che soddisfano tali condizioni. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adeguare tali soglie e i relativi metodi di calcolo qualora vengano apportati adeguamenti e precisazioni a tali aspetti nei futuri accordi conclusi tra Stati costieri o nel quadro della NEAFC.

(13) L'attuazione della telesorveglianza degli sbarchi può beneficiare del sostegno nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura istituito dal regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio ([10]).

(14) I dati personali elaborati nel quadro del presente regolamento dovrebbero essere trattati conformemente alle disposizioni applicabili dei regolamenti (UE) 2016/679 ([11]) e (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ([12]). Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento, i dati personali dovrebbero essere conservati per non più di cinque anni dal loro ricevimento. Nel caso in cui i suddetti dati personali siano necessari per dar seguito a denunce, infrazioni o procedimenti giudiziari o amministrativi, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero poter conservare certi dati fino al termine del procedimento amministrativo o giudiziario in questione o per tutto il tempo necessario per l'applicazione di sanzioni. È inoltre opportuno stabilire misure di salvaguardia, in particolare contro l'uso improprio, compresa la distruzione accidentale o illecita o la perdita accidentale, la modifica, la divulgazione o l'accesso non autorizzati, conformemente ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.

(15) Ai fini di una rapida attuazione nel diritto dell'Unione delle future raccomandazioni della NEAFC che modificheranno o integreranno quelle di cui al presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), atti recanti disposizioni modificative riguardanti le procedure per: la notifica dei punti di contatto, la trasmissione delle notifiche e autorizzazioni dei pescherecci, le comunicazioni relative ai trasbordi, le comunicazioni al segretariato della NEAFC, la dichiarazione cumulativa delle catture e dello sforzo di pesca, la notifica dell'impiego di navi e aeromobili d'ispezione, le notifiche delle infrazioni e la sorveglianza, nonché disposizioni riguardanti la notifica delle infrazioni; le prescrizioni relative ai piani di stivaggio, l'elenco delle risorse regolamentate, le specie indicatrici di ecosistemi marini vulnerabili (EMV), le coordinate delle zone di pesca di fondo esistenti, le misure tecniche applicabili nella zona di regolamentazione; i dati contenuti nei messaggi, nel registro di produzione, nel giornale di pesca elettronico e nei rapporti relativi al porto di sbarco; i formati di trasmissione dei dati e le procedure di convalida manuale dei messaggi da parte dei centri di controllo della pesca; i dati per la notifica degli ispettori e delle piattaforme d'ispezione, le attività di sorveglianza e i rapporti di sorveglianza e avvistamento; i modelli dei rapporti d'ispezione, le norme sulla costruzione e l'uso delle scalette d'imbarco, i dati contenuti nella notifica di designazione dei porti; e i modelli dei moduli di controllo dello Stato di approdo.

([10]) Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (GU L 247 del 13.7.2021, pag. 1).

([11]) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

([12]) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(16) Ai fini di una rapida attuazione nel diritto dell'Unione delle future misure approvate dall'Unione e da altri Stati costieri dell'Atlantico nord-orientale nell'ambito delle consultazioni riguardanti il controllo di determinate attività di pesca pelagica, è opportuno delegare alla Commissione anche il potere di adottare, conformemente all'articolo 290 del TFUE, atti recanti disposizioni modificative riguardanti le restrizioni applicabili ai pescherecci pelagici in materia di gestione e scarico delle catture, le deroghe al divieto di uso di apparecchiature di cernita automatica e le disposizioni riguardanti lo spostamento dalla zona di pesca.

(17) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ([13]). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(18) Le misure di conservazione e di gestione della NEAFC applicabili nella zona di regolamentazione sono state attuate da ultimo nel diritto dell'Unione dai regolamenti (CEE) n. 1899/85 ([14]) e (CEE) n. 1638/87 del Consiglio ([15]) nonché dall'allegato XII del regolamento (UE) 2019/1241. A fini di chiarezza, semplificazione e certezza del diritto, i regolamenti (CEE) n. 1899/85 e (CEE) n. 1638/87 nonché l'articolo 5, lettera h), il capo VI e l'allegato XII del regolamento (UE) 2019/1241 dovrebbero essere soppressi e sostituiti dalle disposizioni del presente regolamento.

(19) Per gli stessi motivi, gli articoli 54 *ter* e 54 *quater* del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ([16]) contenenti determinate misure di controllo della pesca pelagica sono soppressi e sostituiti dalle disposizioni del presente regolamento.

(20) Le misure di controllo della NEAFC sono state attuate da ultimo nel diritto dell'Unione dal regolamento (UE) n. 1236/2010. Tale regolamento dovrebbe essere pertanto abrogato e sostituito dal presente regolamento.

(21) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento:

a) stabilisce misure di conservazione e di gestione e attua nel diritto dell'Unione le modifiche del regime di controllo e di coercizione adottate dalla Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale («regime NEAFC»);

([13]) Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

([14]) Regolamento (CEE) n. 1899/85 del Consiglio, dell'8 luglio 1985, che fissa la dimensione minima delle maglie delle reti utilizzate per la pesca del merluzzo cappellano nella parte della zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale che non rientra nelle acque marittime su cui si esercita la giurisdizione di pesca delle parti contraenti di detta convenzione (GU L 179 dell'11.7.1985, pag. 2).

([15]) Regolamento (CEE) n. 1638/87 del Consiglio, del 9 giugno 1987, che fissa la dimensione minima delle maglie delle reti da traino pelagiche utilizzate per la pesca del melù nella parte della zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale, che non rientra nelle acque marittime su cui si esercita la giurisdizione di pesca delle parti contraenti di detta convenzione (GU L 153 del 13.6.1987, pag. 7).

([16]) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

b) stabilisce misure riguardanti determinate attività di pesca pelagica nella zona della convenzione e nelle acque dell'Unione della zona del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace), come specificato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([17]); e

c) modifica alcune disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1224/2009 e (UE) 2019/1241.

2. Il presente regolamento si applica fatti salvi gli obblighi istituiti dai regolamenti vigenti riguardanti il settore della pesca, in particolare il regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio ([18]) e i regolamenti (CE) n. 1005/2008 ([19]) e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio.

TITOLO II

MISURE NEAFC

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il titolo II del presente regolamento si applica:

a) ai pescherecci dell'Unione operanti nella zona di regolamentazione di competenza della NEAFC;

b) alle navi dell'Unione aventi a bordo catture provenienti dalla zona della convenzione, ove specificamente indicato; e

c) alle navi dei paesi terzi aventi a bordo catture provenienti dalla zona della convenzione nelle acque o nei porti dell'Unione, ove specificamente indicato.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009, salvo disposizione contraria del presente regolamento. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

1) «NEAFC»: la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale;

2) «convenzione»: la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale ([20]);

3) «zona della convenzione»: le zone:

 a) degli Oceani Atlantico e Artico e dei loro mari secondari che si estendono a nord di 36° di latitudine nord e tra 42° di longitudine ovest e 51° di longitudine est, escluse:

 i) le parti del Mar Baltico e dei Belts situate a sud e ad est delle linee che vanno da Hasenore Head a Gniben Point, da Korshage a Spodsbierg e da Gilbierg Head a Kullen e

([17]) Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

([18]) Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

([19]) Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

([20]) GU L 227 del 12.8.1981, pag. 22.

ii) le parti del Mar Mediterraneo e dei suoi mari secondari fino al punto di intersezione del parallelo situato a 36° di latitudine nord e del meridiano situato a 5°36′ di longitudine ovest;

b) dell'Oceano Atlantico situate a nord di 59° di latitudine nord e tra 44° e 42° di longitudine ovest;

4) «zona di regolamentazione»: le acque della zona della convenzione situate al di là delle acque soggette alla giurisdizione delle parti contraenti in materia di pesca;

5) «parti contraenti»: le parti contraenti della convenzione;

6) «ecosistemi marini vulnerabili» o «EMV»: gli ecosistemi marini identificati utilizzando i criteri di cui ai paragrafi 42 e 43 degli orientamenti internazionali dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per la gestione della pesca in acque profonde d'alto mare;

7) «risorse regolamentate»: le risorse alieutiche oggetto di raccomandazioni nell'ambito della convenzione ed elencate nell'allegato I;

8) «specie indicatrice di EMV»: la specie che segnala la presenza di un EMV, come specificato nell'allegato II;

9) «pesca di fondo»: l'uso di attrezzi da pesca che possono venire a contatto con il fondale marino durante il normale svolgimento delle operazioni di pesca;

10) «zone di pesca di fondo esistenti»: la parte della zona di regolamentazione in cui è stata praticata la pesca di fondo nel periodo compreso tra il 1987 e il 2007, quale delimitata dalle coordinate di cui all'allegato III;

11) «pesca esplorativa di fondo»: tutte le attività di pesca commerciale di fondo che si svolgono all'interno di zone di restrizione della pesca di fondo o, in caso di cambiamenti significativi nell'esercizio di tale tipo di pesca e nella tecnologia ad essa applicabile, nelle zone di pesca di fondo esistenti;

12) «attività di pesca»: la pesca, comprese le operazioni di pesca congiunta, le operazioni di trasformazione del pesce, il trasbordo o lo sbarco di risorse alieutiche o prodotti derivati e qualsiasi altra attività commerciale preparatoria o correlata alla pesca, compresi il confezionamento, il trasporto, il rifornimento di carburante o il riapprovvigionamento;

13) «peschereccio»: qualsiasi nave adibita o destinata allo sfruttamento commerciale di risorse alieutiche, incluse le navi officina e le navi che partecipano a operazioni di trasbordo;

14) «rinvenimento»: la cattura di specie indicatrici di EMV al di sopra dei livelli soglia seguenti:

a) per le reti da traino e gli attrezzi da pesca diversi dai palangari: la presenza di oltre 30 kg di corallo vivo e/o 400 kg di spugna viva; e

b) per i palangari: la presenza di specie indicatrici di EMV su 10 ami per ogni serie di 1 000 ami o per ogni sezione di palangaro lunga 1 200 metri, se più breve;

15) «VMS»: un sistema di controllo dei pescherecci che fornisce alle autorità competenti, a intervalli regolari, dati sulla posizione, sulla rotta e sulla velocità del peschereccio;

16) «rapporto»: le informazioni standardizzate relative alle attività di pesca registrate per via elettronica;

17) «segretariato della NEAFC»: il segretariato della NEAFC e altro personale nominato dalla NEAFC conformemente all'articolo 3, paragrafo 7, della convenzione;

18) «ripercussioni negative di rilievo»: gli effetti di cui ai paragrafi da 17 a 20 degli orientamenti internazionali della FAO per la gestione della pesca in acque profonde d'alto mare;

19) «risorse alieutiche»: pesci, molluschi e crostacei, comprese le specie sedentarie, ad eccezione delle specie altamente migratorie elencate nell'allegato I della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, e degli stock anadromi, in quanto oggetto di altri accordi internazionali;

20) «messaggio»: il modulo standardizzato con cui vengono scambiati i rapporti tra le parti contraenti e il segretariato della NEAFC o tra gli Stati membri e la Commissione;

21) «numero IMO»: il numero a sette cifre attribuito dall'Organizzazione marittima internazionale (*International Maritime Organisation* – IMO) o da qualsiasi altra agenzia cui sia stata data tale facoltà, al momento della costruzione di una nave o della sua prima iscrizione nel registro navale dell'IMO;

22) «giornale di pesca elettronico»: la registrazione elettronica da parte del comandante di un peschereccio dei dati circostanziati relativi all'attività di pesca trasmessi allo Stato di bandiera nel periodo che va dalla notifica preventiva di entrata nella zona di regolamentazione fino all'uscita da tale zona;

23) «CCP»: un centro di controllo della pesca dello Stato di bandiera, ubicato sulla terraferma;

24) «notifica preventiva»: la comunicazione dell'intenzione di esercitare, in futuro, una data attività;

25) «bordata di pesca»: per quanto riguarda le attività di pesca nella zona di regolamentazione, qualsiasi uscita in mare di un peschereccio nel corso della quale esso esercita attività di pesca dal momento dell'entrata fino all'uscita dalla zona di regolamentazione;

26) «dichiarazione»: una comunicazione relativa a un'attività di pesca in corso o già svolta al momento della sua registrazione e trasmissione;

27) «operazione di trasbordo»: il trasferimento diretto, da un peschereccio a un altro, di qualsiasi quantitativo di risorse alieutiche o prodotti derivati tenuti a bordo;

28) «EFCA»: l'Agenzia europea di controllo della pesca istituita dal regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio ([21]);

29) «porto»: qualsiasi luogo sulla costa utilizzato per lo sbarco o la prestazione di servizi in relazione ad attività di pesca o a supporto di tali attività, o un luogo sulla costa o in prossimità di essa designato da una parte contraente per il trasbordo di risorse alieutiche;

30) «operazione di pesca congiunta»: qualsiasi operazione, effettuata tra due o più pescherecci, in cui le catture sono prelevate dall'attrezzo da pesca di un peschereccio per essere trasferite su un altro peschereccio;

31) «dati elettronici»: tutti i documenti, i rapporti, i messaggi e i moduli trasmessi per via elettronica e ricevuti conformemente alle disposizioni del regime NEAFC;

32) «zone di divieto della pesca di fondo»: zone chiuse alla pesca di fondo ai fini della protezione di EMV nella zona di regolamentazione, come specificato al punto 8 dell'allegato IV;

33) «peschereccio di una parte non contraente»: qualsiasi nave impegnata in attività di pesca che non batta bandiera né di una parte contraente né di una parte non contraente cooperante attiva della NEAFC, oppure qualsiasi peschereccio che, sulla base di fondati motivi, si sospetti essere privo di nazionalità;

34) «pesca INN»: qualsiasi attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata quale definita all'articolo 2, punti da 1 a 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008;

35) «numero CFR»: il numero unico di identificazione assegnato al peschereccio nella flotta peschereccia dell'Unione a prescindere dal numero assegnatogli nella flotta peschereccia nazionale e di cui all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione ([22]).

CAPO II

MISURE DI CONSERVAZIONE

Articolo 4

Misure di protezione degli EMV

1. Sono vietate la pesca a strascico e la pesca con attrezzi fissi, comprese le reti da posta fisse a imbrocco e i palangari fissi di profondità, al di fuori delle zone di pesca di fondo esistenti elencate nell'allegato III. Il presente paragrafo non si applica alle attività di pesca esplorativa di fondo di cui all'articolo 5.

([21]) Regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, sull'Agenzia europea di controllo della pesca (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 18).

([22]) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell'Unione (GU L 34 del 9.2.2017, pag. 9).

2. Sono vietate la pesca a strascico e la pesca con attrezzi fissi, comprese le reti da posta fisse a imbrocco e i palangari fissi di profondità, all'interno delle zone elencate al punto 8 dell'allegato IV.

3. Il comandante di un peschereccio dell'Unione che pratica la pesca di fondo quantifica le catture delle specie indicatrici di EMV. Se il quantitativo di specie indicatrici di EMV corrisponde a un rinvenimento nel corso di un'operazione di pesca, il comandante:

a) cessa l'attività di pesca ed esce da una zona corrispondente a una fascia (poligono) di 2 miglia nautiche di larghezza su ambo i lati della traiettoria di salpamento della rete da traino durante il quale è avvenuto il rinvenimento, nel caso in cui il rinvenimento sia constatato in occasione del salpamento di un attrezzo da traino; la traiettoria è definita come la linea che unisce posizioni VMS consecutive, integrata dalle informazioni di posizionamento più precise di cui si dispone, tra l'inizio e la fine del traino, prolungata di 2 miglia nautiche ad entrambe le estremità;

b) cessa l'attività di pesca e si allontana di almeno 2 miglia nautiche dalla posizione che, in base ai dati disponibili, risulta la più vicina al punto esatto in cui è avvenuto il rinvenimento, nel caso in cui quest'ultimo avvenga in concomitanza con l'uso di altri attrezzi da pesca di fondo.

4. Il comandante si avvale di tutte le fonti d'informazione disponibili e comunica tempestivamente allo Stato membro di bandiera i dettagli dell'incidente, comprese la traiettoria o la posizione determinate conformemente al paragrafo 3, lettere a) e b).

5. Il comandante è responsabile dell'esattezza delle informazioni comunicate allo Stato membro di bandiera.

6. Lo Stato membro di bandiera trasmette tempestivamente i dettagli dell'incidente alla Commissione, che inoltra tali informazioni al segretariato della NEAFC.

7. I comandanti dei pescherecci dell'Unione rispettano le chiusure temporanee della pesca nelle zone individuate e segnalate dalla NEAFC a seguito delle informazioni relative ai rinvenimenti di eventuali EMV fino a quando il segretariato della NEAFC non notifica la riapertura delle zone in questione.

Articolo 5

Attività di pesca esplorativa di fondo

1. Le attività di pesca esplorativa di fondo sono oggetto di valutazione preliminare da parte del comitato permanente della NEAFC per la gestione e le questioni scientifiche (*Permanent Committee on Management and Science* – PECMAS) e del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM).

2. Gli Stati membri i cui pescherecci intendono praticare la pesca esplorativa di fondo raccolgono i dati necessari per la valutazione preliminare del PECMAS e del CIEM e, ai fini di una valutazione delle richieste di pesca esplorativa, trasmettono per via elettronica alla Commissione le informazioni seguenti:

a) un piano di prelievo che indichi le specie bersaglio, le date e le zone proposte e il tipo di attrezzo per la pesca di fondo da utilizzare; per far sì che la pesca sia praticata in modo graduale in una zona geografica circoscritta si prenderà in considerazione l'eventualità di introdurre restrizioni geografiche e limitazioni dello sforzo;

b) un piano di mitigazione che comprenda anche misure volte a prevenire ripercussioni negative di rilievo sugli EMV rinvenibili durante le attività di pesca;

c) un piano di monitoraggio delle catture che comprenda anche la registrazione e la comunicazione di tutte le specie catturate;

d) un sistema di registrazione e comunicazione delle catture che consenta una valutazione sufficientemente dettagliata dell'attività;

e) un piano di raccolta di dati a scala fine sulla distribuzione delle retate e delle cale che si intendono effettuare, se possibile per retata e per cala;

f) un piano di raccolta di dati per facilitare l'identificazione degli EMV nella zona in cui si sono svolte attività di pesca;

g) piani di monitoraggio della pesca di fondo, utilizzando se possibile tecnologie di monitoraggio degli attrezzi da pesca, tra cui telecamere;

h) dati ricavati da programmi di mappatura dei fondali marini, ecoscandagli e, se possibile, scandagli a più fasci, e altri dati pertinenti ai fini della valutazione preliminare del rischio di ripercussioni negative di rilievo sugli EMV; e

i) una valutazione preliminare degli effetti noti e previsti della pesca di fondo proposta riguardante tra l'altro:

i) un piano di prelievo che precisi il tipo di pesca praticato o previsto, ivi inclusi i tipi di navi e attrezzi, le zone di pesca, le specie bersaglio e le specie che potrebbero essere oggetto di catture accessorie, i livelli dello sforzo di pesca e la durata della pesca;

ii) le migliori informazioni scientifiche e tecniche disponibili sullo stato attuale delle risorse alieutiche e le informazioni di base sugli ecosistemi, gli habitat e le comunità presenti nella zona di pesca, da utilizzare come riferimento per valutare i futuri cambiamenti;

iii) l'identificazione, la descrizione e la mappatura (ubicazione ed estensione geografica) degli EMV noti o probabilmente presenti nella zona di pesca;

iv) l'identificazione, la descrizione e la valutazione della presenza, della natura, della portata e della durata dei probabili effetti, compresi gli effetti cumulativi dell'attività di pesca proposta sugli EMV nella zona di pesca;

v) i dati e i metodi impiegati per individuare, descrivere e valutare gli effetti dell'attività, l'identificazione delle lacune a livello di conoscenze e la valutazione delle incertezze nelle informazioni presentate nella valutazione;

vi) una valutazione del rischio di probabili effetti causati dalle operazioni di pesca, al fine di stabilire quali effetti sugli EMV possano avere o determinare delle ripercussioni negative di rilievo; e

vii) le informazioni contenute nel piano di mitigazione riguardanti le misure di mitigazione e di gestione da utilizzare per prevenire ripercussioni negative di rilievo sugli EMV e le misure da utilizzare per monitorare gli effetti delle operazioni di pesca.

3. Lo Stato membro di bandiera:

a) trasmette alla Commissione la richiesta di valutazione preliminare delle attività di pesca esplorativa di fondo e le informazioni che le accompagnano almeno sette mesi prima dell'inizio proposto delle attività di pesca;

b) provvede affinché a bordo dei suoi pescherecci che partecipano alla pesca esplorativa di fondo sia presente un osservatore scientifico con il compito di:

i) monitorare ogni cala per raccogliere prove della presenza di EMV e identificare il corallo, le spugne e altri organismi al livello tassonomico più basso possibile;

ii) registrare in schede-dati le informazioni seguenti per l'identificazione degli EMV: nome del peschereccio, tipo di attrezzo, data, posizione (latitudine/longitudine), profondità, codice della specie, numero della bordata, numero della cala e nome dell'osservatore; e

iii) prelevare, se necessario, campioni rappresentativi da tutte le catture e fornirli all'organismo scientifico competente dello Stato membro di bandiera;

c) autorizza l'avvio delle attività di pesca esplorativa di fondo solo dopo la loro approvazione da parte della NEAFC; e

d) presenta un rapporto sui risultati delle attività di pesca esplorativa di fondo, compresi i dati scientifici pertinenti, al CIEM e alla Commissione, che lo inoltrano al segretariato della NEAFC.

4. La Commissione inoltra tempestivamente al segretariato della NEAFC la richiesta e le informazioni che la accompagnano.

5. I comandanti dei pescherecci dell'Unione:

a) avviano le attività di pesca esplorativa di fondo solo dopo che esse sono state approvate dalla NEAFC e autorizzate dallo Stato membro di bandiera; e

b) tengono a bordo un osservatore scientifico durante le attività di pesca esplorativa di fondo.

Articolo 6

Altre misure tecniche e di conservazione nella zona di regolamentazione

Le misure tecniche e le altre misure di conservazione applicabili nella zona di regolamentazione figurano nei punti da 1 a 7 dell'allegato IV.

CAPO III

MISURE DI CONTROLLO E DI COERCIZIONE

SEZIONE 1

Disposizioni generali

Articolo 7

Designazione dei punti di contatto

1. Gli Stati membri designano i punti di contatto per ricevere i rapporti e i dati di sorveglianza e d'ispezione conformemente agli articoli 17, 22 e 23, all'articolo 33, paragrafo 4, e all'articolo 35, paragrafo 1, e un punto di contatto per ricevere le notifiche e rilasciare le autorizzazioni conformemente agli articoli 28 e 29.

2. La designazione dei punti di contatto comprende, se del caso, l'indicazione del numero di telefono, dell'indirizzo di posta elettronica, del numero di fax e, qualora il regime NEAFC preveda l'utilizzo di un'applicazione online sul sito web della NEAFC, del nome, dell'organizzazione, della qualifica, del ruolo ricoperto all'interno dell'organizzazione e dell'indirizzo di posta elettronica personale.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i rispettivi punti di contatto designati di cui al paragrafo 1 e ogni successiva modifica delle informazioni di cui al paragrafo 2 entro e non oltre quindici giorni prima che tali modifiche diventino applicabili. La Commissione trasmette tempestivamente tali informazioni al segretariato della NEAFC.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i punti di contatto designati per ricevere le notifiche e rilasciare le autorizzazioni conformemente agli articoli 28 e 29 siano disponibili 24 ore su 24 e sette giorni su sette.

SEZIONE 2

Misure di controllo

Articolo 8

Controllo dei pescherecci dell'Unione notificati e autorizzati

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione per via elettronica le informazioni relative a tutti i pescherecci battenti la loro bandiera e immatricolati nell'Unione che essi intendono autorizzare a svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione. Tali informazioni sono trasmesse entro il 15 dicembre di ogni anno per l'anno successivo o comunque prima che il peschereccio entri nella zona di regolamentazione.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 e tutte le relative modifiche comprendono i dati pertinenti dei messaggi di notifica, autorizzazione, revoca, limitazione o sospensione di cui all'allegato V.

3. La Commissione inoltra tempestivamente le informazioni di cui al paragrafo 1 al segretariato della NEAFC.

4. I pescherecci dell'Unione non svolgono attività di pesca nella zona di regolamentazione di competenza della convenzione a meno che essi non figurino nell'elenco dei pescherecci notificati alla NEAFC e, nel caso di attività di pesca riguardanti risorse regolamentate, dei pescherecci autorizzati a pescare tali risorse regolamentate.

5. Lo Stato membro di bandiera:

a) autorizza i pescherecci battenti la sua bandiera a svolgere attività di pesca solo se esso è in grado di esercitare efficacemente le sue responsabilità di Stato di bandiera nei confronti di tali pescherecci;

b) garantisce che solo i pescherecci autorizzati battenti la sua bandiera esercitino attività di pesca riguardanti risorse regolamentate;

c) garantisce che i pescherecci notificati e autorizzati battenti la sua bandiera rispettino le raccomandazioni applicabili adottate dalla NEAFC e il presente regolamento; e

d) s'impegna a gestire il numero di pescherecci autorizzati e il loro sforzo di pesca in funzione delle possibilità di pesca di cui esso dispone.

6. Sul sito web della NEAFC possono essere rese pubbliche le informazioni seguenti relative agli elenchi dei pescherecci notificati e autorizzati a pescare nella zona di regolamentazione:

a) il nome del peschereccio;

b) il numero IMO o, se non applicabile, un altro identificativo unico del peschereccio;

c) lo Stato di bandiera;

d) il numero di immatricolazione esterno (se disponibile);

e) l'indicativo internazionale di chiamata;

f) il tipo di peschereccio (se disponibile);

g) la stazza del peschereccio;

h) la lunghezza del peschereccio;

i) la potenza motrice del peschereccio; e

j) le risorse regolamentate autorizzate nonché la data di inizio e di fine dell'autorizzazione.

7. Salvo disposizione contraria, le navi da ricerca dell'Unione che svolgono attività di ricerca scientifica su risorse alieutiche nella zona di regolamentazione non sono vincolate da misure di conservazione e di controllo relative alla pesca nella zona di regolamentazione.

Il primo comma del presente paragrafo non si applica alle navi da ricerca che commercializzano tutte o parte delle catture ottenute durante le attività di ricerca nella zona di regolamentazione. Tali navi sono notificate conformemente al paragrafo 1 e rispettano gli obblighi in materia di registrazione e comunicazione applicabili ai pescherecci dell'Unione.

Articolo 9

Prescrizioni riguardanti i pescherecci

1. I pescherecci dell'Unione sono contrassegnati in modo da poter essere prontamente identificati conformemente all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione ([23]).

2. Oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, i pescherecci dell'Unione tengono a bordo documenti rilasciati dall'autorità di certificazione competente dello Stato membro di bandiera in cui sono immatricolati che indichino almeno i dati seguenti:

a) il nome del peschereccio;

b) la lettera (le lettere) del porto o del distretto marittimo in cui il peschereccio è immatricolato e il numero (i numeri) d'immatricolazione;

c) l'indicativo internazionale di chiamata del peschereccio;

d) il numero IMO del peschereccio, nel caso in cui esso sia soggetto alla risoluzione IMO A.1078(28) o, se non applicabile, un altro identificativo unico del peschereccio;

e) i nomi e gli indirizzi del proprietario e, se del caso, del noleggiatore;

f) la lunghezza del peschereccio; e

([23]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

g) la potenza del motore, in kW/cavalli.

3. I documenti di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 sono controllati a intervalli regolari dall'autorità competente dello Stato membro di bandiera.

Articolo 10

Marcatura degli attrezzi

1. Gli attrezzi da pesca utilizzati dai pescherecci dell'Unione nella zona di regolamentazione sono contrassegnati conformemente agli articoli da 8 a 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 e alle norme internazionali generalmente accettate, in particolare la convenzione sull'esercizio della pesca nell'Atlantico del Nord, firmata a Londra il 1º giugno 1967.

2. È vietato utilizzare attrezzi da pesca non contrassegnati, nel caso in cui la marcatura sia obbligatoria, o se la marcatura non è conforme alle prescrizioni di cui al paragrafo 1. Gli ispettori della pesca NEAFC possono rimuovere ed eliminare sia l'attrezzo da pesca con marcatura non conforme sia i pesci presenti nell'attrezzo.

Articolo 11

Rifiuti dei pescherecci e recupero degli attrezzi persi

1. Ai comandanti dei pescherecci dell'Unione è vietato abbandonare deliberatamente o rigettare in mare attrezzi da pesca e scaricare in mare rifiuti delle navi quali definiti nella direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio ([24]), conformemente all'allegato V della convenzione MARPOL sulle norme per la prevenzione dell'inquinamento causato dai rifiuti delle navi.

2. Il comandante è responsabile degli abbandoni deliberati o dei rigetti in mare degli attrezzi da pesca e dello scarico in mare dei rifiuti delle navi di cui al paragrafo 1.

3. I pescherecci dell'Unione notificano entro 24 ore alle autorità competenti del loro Stato membro di bandiera le informazioni obbligatorie di cui all'articolo 14, paragrafo 7, e all'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1224/2009 nei casi in cui gli attrezzi persi non possano essere recuperati:

a) l'identificativo di chiamata del peschereccio;

b) il quantitativo di attrezzi persi; e

c) il tentativo o meno di recupero dell'attrezzo da parte del peschereccio.

4. Lo Stato membro notifica tempestivamente le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1224/2009 alla Commissione, che le trasmette al segretariato della NEAFC.

5. Gli Stati membri si impegnano a recuperare periodicamente gli attrezzi fissi persi dai pescherecci battenti la loro bandiera. In caso di recupero di un attrezzo di cui non è stata denunciata la perdita, lo Stato membro o altra parte contraente che ha recuperato l'attrezzo può chiedere il rimborso dei costi sostenuti al comandante del peschereccio che ha perduto l'attrezzo.

Articolo 12

Etichettatura del pesce congelato

Tutto il pesce catturato nella zona della convenzione, ove congelato, è identificato mediante un'etichetta o un timbro chiaramente leggibili. L'etichetta o il timbro sono apposti, al momento dello stivaggio, su ogni cassa o blocco di pesce congelato e indicano il codice FAO alfa-3 della specie, la data di produzione in formato numerico, la sottozona e la divisione CIEM in cui è stata effettuata la cattura e il nome del peschereccio che l'ha effettuata.

([24]) Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 116).

SEZIONE 3

Monitoraggio delle attività di pesca

Articolo 13

Registrazione delle catture e dello sforzo di pesca

1. Il comandante di un peschereccio dell'Unione impegnato in attività di pesca nella zona di regolamentazione tiene un giornale di pesca elettronico.

2. I dati del giornale di pesca elettronico trasmessi dal comandante e conservati presso il CCP sono considerati dati ufficiali. Il CCP notifica tempestivamente tali dati e le loro eventuali modifiche al segretariato della NEAFC.

3. Inoltre, il comandante di un peschereccio dell'Unione impegnato in attività di pesca che comportano la trasformazione o il congelamento delle catture effettuate:

a) annota la produzione complessiva, per specie e forma di presentazione del prodotto, nel registro di produzione conformemente all'allegato VI; e

b) immagazzina nella stiva tutte le catture trasformate in modo tale che un piano di stivaggio tenuto a bordo del peschereccio consenta di localizzare ogni singola specie conformemente a quanto segue:

 i) le catture trasformate sono stivate e contrassegnate in modo tale da poter identificare le stesse specie, categorie e quantità di prodotti, se collocati in parti diverse della stiva;

 ii) il piano di stivaggio indica l'ubicazione dei prodotti nelle stive e i quantitativi dei prodotti a bordo espressi in chilogrammi ed è aggiornato ogni giorno per il giorno precedente calcolato dalle ore 00:00 fino alle ore 24:00 tempo universale coordinato (UTC); e

 iii) l'elenco dei codici della forma di presentazione del prodotto, del tipo di imballaggio, del tipo di contenitore e del tipo di trasformazione è conforme all'allegato VII.

4. I pescherecci dell'Unione aventi a bordo catture congelate di risorse alieutiche catturate nella zona della convenzione da più di un peschereccio possono stivare il pesce di ciascun peschereccio in più di una parte della stiva, a condizione che il pesce di ogni peschereccio cedente sia chiaramente separato (ad esempio, con plastica, compensato, pezze di rete ecc.) da quello catturato da altri pescherecci. Tutte le catture effettuate nella zona della convenzione sono stivate separatamente da tutte le catture effettuate al di fuori di tale zona.

5. Le registrazioni nel giornale di pesca elettronico sono a disposizione degli ispettori presenti a bordo del peschereccio per un periodo di almeno 12 mesi.

6. Tutti gli elementi registrati riguardanti la data e l'ora sono indicati in formato UTC. Le coordinate sono indicate in gradi decimali, al terzo decimale, utilizzando il sistema di riferimento WGS84.

7. Il comandante del peschereccio è tenuto a garantire che i quantitativi registrati conformemente al presente articolo corrispondano esattamente ai quantitativi presenti a bordo.

Articolo 14

Comunicazione di attività di pesca

1. Il comandante di un peschereccio dell'Unione:

a) trasmette per via elettronica al CCP di riferimento i dati del giornale di pesca elettronico, comprendenti almeno i dati di cui all'allegato VIII, incluse tutte le catture effettuate dal peschereccio nel corso delle sue attività di pesca di risorse alieutiche;

b) invia una notifica preventiva di entrata nella zona di regolamentazione al massimo dodici ore e non oltre due ore prima di ogni entrata in tale zona, indicando l'inizio della bordata di pesca e includendo informazioni sulle catture tenute a bordo prima dell'entrata nella zona di regolamentazione;

c) trasmette una segnalazione rettificativa della notifica preventiva di entrata prima di entrare nella zona di regolamentazione al fine di aggiornare le informazioni sulle catture tenute a bordo, la data e l'ora e la posizione al momento della trasmissione, nel caso in cui il peschereccio abbia intrapreso attività di pesca dopo l'invio della notifica preventiva di entrata e prima di entrare nella zona di regolamentazione;

d) registra quotidianamente tutti i dati relativi a tutte le operazioni di pesca nel giornale di pesca elettronico e trasmette al CCP una dichiarazione di operazione di pesca almeno una volta al giorno, entro e non oltre le ore 23:59 UTC; nei giorni in cui non è stata svolta alcuna operazione di pesca o non sono state effettuate catture è trasmesso un rapporto di «zero catture»; i dati relativi alle operazioni di pesca possono essere comunicati per retata o come informazioni giornaliere; ogni trasmissione del giornale di pesca elettronico contiene informazioni sulle catture effettuate nella zona di regolamentazione a partire dall'ultima comunicazione delle catture;

e) registra e trasmette un rapporto distinto per ciascun attrezzo, se il peschereccio ha utilizzato più di un tipo di attrezzo nella stessa giornata;

f) registra tutte le operazioni di pesca effettuate nella zona di regolamentazione nel giornale di pesca elettronico e trasmette i dati al CCP prima di uscire dalla zona di regolamentazione o non appena riceve una notifica d'ispezione in tale zona;

g) trasmette al CCP una notifica preventiva di uscita prima di lasciare la zona di regolamentazione al massimo otto ore e non oltre due ore prima di ogni uscita, indicandovi anche il quantitativo totale delle catture presenti a bordo, per specie; e

h) trasmette una segnalazione rettificativa della notifica preventiva di uscita prima di lasciare la zona di regolamentazione al fine di aggiornare le informazioni sulle catture presenti a bordo, la data e l'ora e la posizione al momento dell'uscita, nel caso in cui il peschereccio abbia intrapreso attività di pesca dopo l'invio della notifica preventiva di uscita e prima di uscire dalla zona di regolamentazione; il comandante, inoltre, registra tali attività di pesca nel giornale di pesca elettronico e trasmette le informazioni al CCP prima di presentare la rettifica della notifica preventiva di uscita.

2. Il comandante di un peschereccio dell'Unione:

a) non annulla una notifica preventiva di entrata dopo l'entrata nella zona di regolamentazione;

b) non annulla una notifica preventiva di uscita dopo l'uscita dalla zona di regolamentazione;

c) non annulla una notifica preventiva più di una volta;

d) non invia una nuova notifica preventiva oltre i termini di cui al paragrafo 1, lettere b) e g); e

e) non rettifica i dati registrati nel giornale di pesca elettronico dopo le ore 12:00 UTC del giorno successivo al completamento delle operazioni di pesca comunicate o dopo aver lasciato la zona di regolamentazione.

3. Il CCP può accettare rettifiche oltre i termini stabiliti conformemente all'articolo 17, paragrafo 7.

4. Il CCP si accerta che:

a) i dati registrati nel giornale di pesca elettronico siano stati rettificati solo nei casi consentiti dal presente regolamento; e

b) tutte le rettifiche e le cancellazioni siano registrate e visibili a fini ispettivi.

5. Le informazioni sulle catture di cui al presente articolo sono espresse in chilogrammi di peso vivo.

Articolo 15

Comunicazione e regolamentazione dei trasbordi in mare

1. Il comandante di un peschereccio dell'Unione impegnato in operazioni di trasbordo in mare di risorse alieutiche catturate nella zona di regolamentazione, indipendentemente dalla zona in cui avviene il trasbordo in mare, e in operazioni di trasbordo che avvengono all'interno della zona di regolamentazione riguardanti risorse alieutiche catturate al di fuori di tale zona, rispetta le condizioni seguenti:

a) comunica al CCP di riferimento i rapporti di trasbordo, secondo le specifiche e il formato di cui all'allegato VIII e per via elettronica, comprendenti i quantitativi caricati e scaricati per ciascun trasbordo; il comandante del peschereccio cedente dell'Unione trasmette un rapporto con il quale notifica il trasbordo dal proprio peschereccio almeno 24 ore prima dell'inizio del trasbordo; il comandante del peschereccio ricevente dell'Unione redige un rapporto in cui dichiara il trasbordo verso il proprio peschereccio entro e non oltre un'ora dalla fine del trasbordo; e i rapporti indicano la data, l'ora, la posizione geografica del trasbordo previsto e il peso totale arrotondato, suddiviso per specie, delle catture da scaricare o caricate, espresso in chilogrammi, nonché l'identificativo, rispettivamente, del peschereccio cedente e del peschereccio ricevente;

b) le operazioni di trasbordo possono avere inizio solo dopo che lo Stato membro o la parte contraente di bandiera del peschereccio ricevente ha rilasciato le autorizzazioni necessarie e, nel caso di pescherecci riceventi dell'Unione, lo Stato membro di bandiera trasmette tempestivamente l'autorizzazione di trasbordo al segretariato della NEAFC, con la Commissione e l'EFCA in copia; e

c) fatta salva la sezione 5, dopo che un peschereccio ricevente dell'Unione ha partecipato a un'operazione di trasbordo in mare riguardante risorse alieutiche catturate nella zona di regolamentazione, o a un'operazione di trasbordo nella zona di regolamentazione riguardante risorse alieutiche catturate al di fuori della zona di regolamentazione, il comandante di tale peschereccio invia un rapporto di notifica del porto di sbarco nel formato di cui all'allegato VIII, indicante le catture totali a bordo, il peso totale delle catture da sbarcare, il nome del porto e la data e l'ora dello sbarco, con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'inizio di ogni sbarco, indipendentemente dal fatto che lo sbarco debba avvenire in un porto situato all'interno o all'esterno della zona della convenzione.

2. Il rapporto di notifica del trasbordo dal peschereccio cedente non viene corretto ma può essere annullato prima dell'inizio dell'operazione di trasbordo. Se il rapporto di notifica del trasbordo dal peschereccio cedente è annullato e ne viene inviato uno nuovo, si applicano i termini di cui al paragrafo 1, lettera a).

3. Il rapporto di notifica del porto di sbarco non viene corretto ma può essere annullato. Se una notifica del porto di sbarco è annullata e ne viene inviata una nuova, si applicano i termini di cui al paragrafo 1, lettera c).

4. Le informazioni contenute nei rapporti di cui al paragrafo 1 sono espresse in chilogrammi di peso vivo.

5. Il comandante di un peschereccio dell'Unione non effettua trasbordi o operazioni di pesca congiunta con pescherecci di parti non contraenti alle quali non sia stato concesso lo status di parti non contraenti cooperanti attive.

6. Il comandante di un peschereccio dell'Unione impegnato in operazioni di trasbordo che comportano il caricamento a bordo di quantitativi di pesce non intraprende, nel corso della stessa bordata, alcun'altra attività di pesca, incluse eventuali operazioni di pesca congiunta.

Articolo 16

Sistema di controllo dei pescherecci

1. Gli Stati membri:

a) istituiscono e gestiscono un CCP conformemente agli articoli 9 e 9 *bis* del regolamento (CE) n. 1224/2009 e prevedono procedure di salvataggio e recupero in caso di guasto del sistema;

b) attuano un VMS dei loro pescherecci che svolgono attività di pesca o che prevedono di svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione;

c) impongono ai loro pescherecci che svolgono attività di pesca nella zona di regolamentazione di dotarsi di un sistema autonomo che sia in grado di trasmettere automaticamente messaggi al CCP e consenta di localizzare costantemente la posizione del peschereccio;

d) provvedono affinché il sistema autonomo consenta al peschereccio di trasmettere via satellite al CCP rapporti contenenti le informazioni seguenti:

i) l'identificativo del peschereccio;

ii) l'ultima posizione geografica del peschereccio (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore a 500 metri e un intervallo di confidenza del 99 %;

iii) la data e l'ora di rilevazione della posizione del peschereccio di cui al punto ii); e

iv) la velocità e la rotta al momento della rilevazione della posizione del peschereccio di cui al punto ii);

e) trasmettono al segretariato della NEAFC, immediatamente dopo il loro ricevimento, i rapporti di posizione per i pescherecci battenti la loro bandiera nel momento in cui entrano o escono dalla zona di regolamentazione e, quando questi operano nella zona di regolamentazione, almeno una volta ogni ora;

f) collaborano con la Commissione, l'EFCA e il segretariato della NEAFC nel gestire una banca dati che delimiti la zona di regolamentazione e sia in grado di effettuare l'importazione diretta di coordinate in un sistema di informazione geografica. Le modifiche apportate a tali coordinate sono tempestivamente notificate al segretariato della NEAFC su supporto informatico secondo le procedure descritte nell'allegato IX, con copia alla Commissione e all'EFCA. Le coordinate lasciano impregiudicata la posizione di ciascuno Stato membro per quanto riguarda la delimitazione delle zone marittime soggette alla loro sovranità e giurisdizione;

g) garantiscono che i dati VMS ricevuti dai loro pescherecci siano registrati su supporto informatico e conservati per almeno tre anni; e

h) per quanto riguarda la pesca di fondo nella zona di regolamentazione:

i) attuano un sistema automatico in grado di monitorare e individuare eventuali attività di pesca di fondo al di fuori delle zone di pesca di fondo esistenti ed eventuali attività di pesca all'interno di zone di divieto della pesca di fondo; e

ii) garantiscono che le delimitazioni delle zone di divieto della pesca di fondo siano inserite nei loro VMS e aggiornate.

2. I comandanti dei pescherecci dell'Unione provvedono affinché i dispositivi di localizzazione via satellite siano sempre pienamente operativi e le informazioni di cui al paragrafo 1 siano trasmesse ai CCP. In caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento del dispositivo di localizzazione via satellite installato a bordo del peschereccio, il dispositivo è riparato o sostituito entro un mese da tale evento. Trascorso tale periodo, è vietato iniziare una bordata di pesca con un dispositivo di localizzazione via satellite difettoso. Se il dispositivo cessa di funzionare e la bordata dura più di un mese, la riparazione o la sostituzione avviene non appena il peschereccio entra in porto, e il peschereccio non è autorizzato a proseguire la bordata di pesca o ad iniziarne un'altra senza che il dispositivo di localizzazione via satellite sia stato riparato o sostituito.

3. Il comandante di un peschereccio con un dispositivo di localizzazione VMS difettoso trasmette al CCP, almeno ogni quattro ore, rapporti contenenti le informazioni elencate al paragrafo 1, lettera d), secondo il formato di cui all'allegato X.

Articolo 17

Comunicazioni al segretariato della NEAFC

1. Gli Stati membri si avvalgono di un sistema elettronico di comunicazione per trasmettere tempestivamente i rapporti e le informazioni al segretariato della NEAFC, con copia alla Commissione e all'EFCA, utilizzando:

a) l'XSD (*XML Schema Definition*) del campo «attività di pesca» basato sulla norma UN/FLUX P1000-3 conforme al documento di attuazione FLUX sulle attività di pesca adottato dalla NEAFC e notificato dalla Commissione, per lo scambio dei dati contenuti nel giornale di pesca, nella notifica preventiva, nella dichiarazione di trasbordo e nella dichiarazione di sbarco di cui agli articoli 14 e 15;

b) l'XSD del campo «posizione del peschereccio» basato sulla norma UN/FLUX P1000-7 conforme al documento di attuazione FLUX sulla posizione del peschereccio adottato dalla NEAFC e notificato dalla Commissione, per la comunicazione dei dati VMS di cui all'articolo 16; e

c) formati per lo scambio dei dati e sistemi di comunicazione dei dati conformi alle norme di cui all'allegato XI.

2. In caso di malfunzionamento tecnico, i rapporti sono trasmessi al segretariato della NEAFC entro 24 ore dal ricevimento o come altrimenti concordato con il segretariato della NEAFC, conformemente alle specifiche tecniche contenute negli orientamenti in materia di continuità operativa del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni della NEAFC.

3. Il comandante di un peschereccio dell'Unione rispetta gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 14 e 15 e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3. I rapporti sulle attività di pesca di cui agli articoli 14 e 15 si considerano accettati solo nel caso in cui si sia ricevuto un riscontro positivo dal segretariato della NEAFC. Il CCP dello Stato membro di bandiera informa tempestivamente il comandante del peschereccio dello stato del rapporto ricevuto dal segretariato della NEAFC.

4. Il comandante di un peschereccio dell'Unione che non abbia ricevuto dal segretariato della NEAFC un riscontro positivo su un rapporto di attività di pesca apporta immediatamente le modifiche opportune a tale rapporto e lo trasmette nuovamente al CCP dello Stato membro di bandiera. Il comandante che continua a non ricevere un riscontro positivo o che non ha più la possibilità di modificare o ritrasmettere il rapporto di attività di pesca poiché fuori termine contatta il CCP dello Stato membro di bandiera per ricevere le istruzioni necessarie sulle procedure da seguire al fine di garantire la trasmissione dei dati di cui agli articoli 14 e 15.

5. In caso di guasti alle apparecchiature o di mancata trasmissione che impediscano il corretto invio dei rapporti di attività di pesca, il comandante di un peschereccio dell'Unione informa immediatamente il CCP dello Stato membro di bandiera dei problemi che compromettono lo scambio dei dati e, se del caso, informa il CCP dello Stato membro di bandiera delle misure adottate per porvi rimedio. Il CCP comunica al comandante le procedure da seguire necessarie per garantire che i dati di cui agli articoli 14 e 15 siano trasmessi, eventualmente ricorrendo a mezzi alternativi.

6. I pescherecci dell'Unione sono dotati di un sistema elettronico di registrazione e comunicazione a bordo, sempre pienamente operativo. In caso di malfunzionamento tecnico del sistema elettronico di registrazione e comunicazione a bordo di un peschereccio dell'Unione:

a) il sistema è riparato o sostituito entro un mese o, se precedente, non appena il peschereccio entra in porto; e

b) il peschereccio non è autorizzato a lasciare il porto per iniziare la pesca senza che il sistema sia stato riparato o sostituito.

7. Come procedura emergenziale e previa valutazione e convalida caso per caso, il CCP può accettare rapporti fuori termine o correggerli oppure crearli manualmente. In tutti questi casi, il CCP utilizza il contrassegno di cui all'allegato XII per trasmettere i rapporti e le informazioni al segretariato della NEAFC. Il contrassegno del CCP rientra tra le procedure emergenziali concordate ed è utilizzato nei casi in cui il comandante del peschereccio non sia in grado di rispettare gli obblighi di comunicazione a causa di problemi tecnici a bordo o di problemi di comunicazione tra il peschereccio e il CCP di riferimento. Il contrassegno del CCP può essere utilizzato anche nei casi in cui problemi di comunicazione tra il CCP e il segretariato della NEAFC ritardino lo scambio dei dati. Il contrassegno del CCP indica che il CCP ha assistito il peschereccio gestendo il rapporto per conto del comandante, previa valutazione e convalida del rapporto caso per caso.

8. Gli Stati membri, l'EFCA e la Commissione possono chiedere al segretariato della NEAFC un messaggio di ricezione ad ogni trasmissione elettronica di un rapporto o di un messaggio nel formato specificato nell'allegato XI.

9. Tutti i rapporti e i messaggi comunicati ai sensi degli articoli 14, 15 e 16 sono trattati in modo riservato.

Articolo 18

Dichiarazione cumulativa delle catture e dello sforzo di pesca

1. Conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, entro il 15 di ogni mese ogni Stato membro comunica alla Commissione per via informatica i quantitativi delle risorse alieutiche catturate nel mese precedente dai pescherecci battenti la sua bandiera nella zona di regolamentazione nonché in zone soggette alla giurisdizione nazionale di paesi terzi in materia di pesca e nelle acque dell'Unione della zona della convenzione.

2. La Commissione raccoglie i dati di cui al paragrafo 1 per tutti gli Stati membri e trasmette al segretariato della NEAFC le statistiche mensili provvisorie dell'Unione sulle catture conformemente ai requisiti approvati dalla NEAFC.

SEZIONE 4

Attività congiunte di ispezione e sorveglianza

Articolo 19

Disposizioni generali in materia di ispezione e sorveglianza

1. L'EFCA coordina, per l'Unione, le attività di ispezione e sorveglianza previste nell'ambito del regime NEAFC, comprese le attività rientranti tra le misure di controllo da parte dello Stato di approdo di cui alla sezione 5. In consultazione con gli Stati membri interessati e la Commissione, l'EFCA può predisporre un piano d'impiego congiunto ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/473 ai fini della partecipazione dell'Unione al regime NEAFC per l'anno successivo.

2. Gli Stati membri i cui pescherecci svolgono attività di pesca nella zona di regolamentazione adottano le misure necessarie per facilitare l'attuazione del regime NEAFC, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali da utilizzare e i periodi e le zone in cui tali risorse devono essere impiegate.

3. Se più di dieci pescherecci dell'Unione praticano contemporaneamente attività di pesca su risorse regolamentate nella zona di regolamentazione, l'EFCA e gli Stati membri interessati provvedono affinché in tale zona sia presente in quel momento una nave d'ispezione o si sia concluso un accordo con un'altra parte contraente per collaborare e gestire congiuntamente una nave d'ispezione.

4. Gli Stati membri e l'EFCA provvedono affinché le ispezioni siano effettuate in modo non discriminatorio e conformemente al regime NEAFC. Il numero di ispezioni è definito in base alle dimensioni della flotta e tenendo conto del tempo trascorso nella zona di regolamentazione. Nell'effettuare tali ispezioni è assicurata la parità di trattamento di tutte le parti contraenti i cui pescherecci operano nella zona di regolamentazione.

Articolo 20

Ispettori NEAFC

1. Gli Stati membri i cui pescherecci sono autorizzati a pescare nella zona di regolamentazione designano gli ispettori da assegnare al regime NEAFC per l'esecuzione delle attività di ispezione e sorveglianza («ispettori NEAFC»).

2. Lo Stato membro rilascia un documento d'identità speciale a ciascun ispettore NEAFC conformemente al formato di cui all'allegato XIII.

3. Ogni ispettore NEAFC deve portare con sé ed esibire il documento d'identità speciale al momento dell'imbarco su un peschereccio.

4. L'ispettore NEAFC evita il ricorso alla forza, salvo in caso di legittima difesa. Durante le ispezioni a bordo dei pescherecci, l'ispettore NEAFC non porta con sé armi da fuoco.

5. L'ispettore NEAFC evita di arrecare disturbo al peschereccio e alle catture tenute a bordo o di interferire con le attività del peschereccio stesso, salvo nel caso e nella misura in cui ciò sia necessario per l'espletamento dei suoi compiti.

6. Gli Stati membri provvedono affinché agli ispettori NEAFC di un'altra parte contraente sia consentito di effettuare ispezioni a bordo dei pescherecci battenti la loro bandiera.

Articolo 21

Mezzi di controllo e ispezione

1. Gli Stati membri mettono a disposizione dei rispettivi ispettori NEAFC mezzi adeguati che consentano loro di svolgere gli incarichi di sorveglianza e ispezione ad essi conferiti e assegnano al regime NEAFC navi e aeromobili d'ispezione.

2. Entro il 1º dicembre di ogni anno gli Stati membri comunicano all'EFCA le informazioni seguenti:

a) i nomi e i numeri unici degli ispettori NEAFC, compresi i loro indirizzi di posta elettronica; e

b) le navi d'ispezione e i tipi di aeromobili, con i relativi dati identificativi (numero di immatricolazione, nome, indicativo di chiamata e indirizzi di posta elettronica), assegnati al regime NEAFC nel corso di quell'anno.

3. Entro il 1º gennaio di ogni anno l'EFCA raccoglie le informazioni di cui al paragrafo 2 e le invia al segretariato della NEAFC, con copia alla Commissione.

4. Gli Stati membri notificano eventuali modifiche delle informazioni di cui al paragrafo 2 all'EFCA, che a sua volta le notifica al segretariato della NEAFC, con copia alla Commissione.

5. Le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 4 sono fornite per via elettronica secondo i formati di cui all'allegato XIV.

6. Le navi d'ispezione assegnate al regime NEAFC aventi a bordo ispettori NEAFC, come pure i canotti di attracco impiegati da tali navi, espongono il segnale d'ispezione NEAFC figurante nell'allegato XV. L'indicativo internazionale di chiamata deve essere chiaramente visibile sugli aeromobili assegnati al regime NEAFC.

7. Gli Stati membri e l'EFCA notificano al segretariato della NEAFC l'impiego delle loro navi e dei loro aeromobili d'ispezione assegnati al regime NEAFC tramite la zona protetta del sito web della NEAFC o come indicato nell'allegato XVI.

8. Gli Stati membri notificano l'impiego delle loro navi e dei loro aeromobili d'ispezione assegnati al regime NEAFC all'EFCA, che coordina tutti i mezzi impiegati dall'Unione e tiene un registro della data e dell'ora d'inizio e di fine delle attività di tali navi e aeromobili d'ispezione.

Articolo 22

Procedure di sorveglianza

1. La sorveglianza si basa sugli avvistamenti effettuati dagli ispettori NEAFC senza l'ausilio di strumenti o con mezzi di sorveglianza posti su una nave o un aeromobile assegnati al regime NEAFC.

2. Gli ispettori NEAFC compilano il rapporto di sorveglianza e ne trasmettono una copia all'EFCA.

3. Lo Stato membro d'ispezione o l'EFCA trasmette tempestivamente per via elettronica allo Stato membro di bandiera o alla parte contraente del peschereccio interessato e al segretariato della NEAFC un rapporto di avvistamento conforme al formato di cui all'allegato XVII contenente i dati estratti da ciascun rapporto di sorveglianza. Uno Stato membro trasmette tali dati, con copia all'EFCA. Le immagini acquisite durante l'attività di sorveglianza sono trasmesse, su richiesta, allo Stato membro di bandiera o alla parte contraente del peschereccio interessato.

Articolo 23

Procedure di ispezione in mare

1. Gli ispettori NEAFC non salgono a bordo di un peschereccio senza avergliene dato preavviso via radio o senza avergli dato il segnale appropriato secondo il codice internazionale dei segnali, comunicando contestualmente anche l'identità della piattaforma d'ispezione. La conferma dell'avvenuta ricezione del preavviso non è tuttavia necessaria.

2. Gli ispettori NEAFC hanno la facoltà di ispezionare tutte le zone d'interesse, i ponti e i locali del peschereccio, le catture (trasformate o meno), le reti o gli altri attrezzi, le apparecchiature e tutti i documenti ritenuti necessari per verificare il rispetto delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla NEAFC e di porre domande al comandante o a una persona da questi designata.

3. Al peschereccio su cui gli ispettori devono imbarcarsi non deve essere chiesto di fermarsi o di fare manovra durante un'operazione di pesca, cala o salpamento. Gli ispettori NEAFC possono ordinare che il salpamento dell'attrezzo sia interrotto o ritardato fintantoché essi non siano saliti a bordo del peschereccio, purché tale ordine sia trasmesso nei 30 minuti successivi alla ricezione da parte del peschereccio del preavviso di cui al paragrafo 1.

4. Gli ispettori NEAFC possono ordinare a un peschereccio di ritardare l'entrata o l'uscita dalla zona di regolamentazione fino ad un massimo di sei ore decorrenti dall'ora di trasmissione delle notifiche di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere b) e g), da parte del peschereccio.

5. La durata di un'ispezione non supera le quattro ore o il tempo necessario al salpamento e all'ispezione della rete e delle catture, qualora tali operazioni durino più a lungo. Nel caso in cui si segnali un'infrazione, gli ispettori NEAFC possono tuttavia rimanere a bordo per tutto il tempo necessario ad ultimare quanto previsto all'articolo 34, paragrafo 1, lettera b).

6. In circostanze particolari connesse alle dimensioni del peschereccio e ai quantitativi di pescato presenti a bordo, la durata dell'ispezione può superare i limiti di tempo fissati al paragrafo 5. In tal caso, la permanenza a bordo degli ispettori NEAFC non deve superare in alcun modo il tempo necessario per il completamento dell'ispezione. I motivi che giustificano il superamento dei limiti di tempo stabiliti al paragrafo 5 sono indicati nel rapporto d'ispezione.

7. A bordo di un peschereccio di un'altra parte contraente possono salire al massimo ***quattro*** ispettori NEAFC.

8. Durante l'ispezione, gli ispettori NEAFC possono chiedere al comandante di prestare tutta l'assistenza necessaria.

9. Gli ispettori NEAFC non impediscono al comandante di comunicare con le autorità dello Stato di bandiera durante l'imbarco e l'ispezione.

10. Le piattaforme d'ispezione effettuano le manovre a distanza di sicurezza dal peschereccio, conformemente alle buone pratiche di navigazione.

11. Gli ispettori NEAFC documentano ogni ispezione compilando un rapporto d'ispezione secondo il formato di cui all'allegato XVIII. Il rapporto d'ispezione può riportare le osservazioni del comandante ed è firmato dagli ispettori NEAFC al termine dell'ispezione. Gli ispettori NEAFC consegnano al comandante del peschereccio una copia del rapporto d'ispezione.

12. Gli ispettori NEAFC trasmettono tempestivamente una copia di ciascun rapporto d'ispezione all'EFCA e caricano tempestivamente le informazioni ivi contenute nella zona protetta del sito web della NEAFC. L'originale o la copia autenticata di ciascun rapporto d'ispezione sono trasmessi su richiesta allo Stato di bandiera o alla parte contraente del peschereccio ispezionato.

Articolo 24

Obblighi del comandante di un peschereccio dell'Unione durante un'ispezione in mare

Il comandante di un peschereccio dell'Unione:

a) permette a ispettori NEAFC debitamente notificati, indipendentemente dalla parte contraente che li ha notificati, di effettuare l'ispezione;

b) facilita un imbarco e uno sbarco rapidi e sicuri degli ispettori NEAFC fornendo loro una scaletta d'imbarco, costruita e utilizzata come descritto nell'allegato XIX;

c) se per l'imbarco è previsto un dispositivo di sollevamento meccanico, provvede affinché l'attrezzatura ausiliaria corrispondente sia di tipo approvato dalle autorità competenti; il dispositivo è progettato e costruito in modo da garantire l'imbarco e lo sbarco degli ispettori in condizioni di sicurezza, anche per quanto riguarda il passaggio dal dispositivo al ponte e viceversa; una scaletta d'imbarco conforme all'allegato XIX è collocata sul ponte adiacente al dispositivo di sollevamento, pronta ad essere immediatamente utilizzata;

d) collabora e offre assistenza durante l'ispezione del peschereccio effettuata a norma del presente regolamento, non ostacola o intimidisce gli ispettori NEAFC nell'esercizio delle loro funzioni, né interferisce con il loro operato, e garantisce la loro sicurezza;

e) permette agli ispettori NEAFC di comunicare con le autorità dello Stato di bandiera e della parte contraente d'ispezione;

f) consente l'accesso alle zone, ai ponti e ai locali del peschereccio, alle catture (trasformate o meno), alle reti o agli altri attrezzi, alle apparecchiature e ad ogni informazione o documento che l'ispettore ritenga necessari conformemente all'articolo 23, paragrafo 2;

g) fornisce copie dei documenti richiesti dagli ispettori NEAFC; e

h) offre agli ispettori NEAFC una sistemazione adeguata, compresi eventualmente il vitto e l'alloggio qualora essi restino a bordo del peschereccio a norma dell'articolo 37, paragrafo 3.

SEZIONE 5

Controllo da parte dello Stato di approdo dei pescherecci di paesi terzi che sono parti contraenti

Articolo 25

Ambito di applicazione

La presente sezione si applica all'utilizzo dei porti degli Stati membri da parte di pescherecci aventi a bordo risorse alieutiche che siano state catturate nella zona della convenzione da pescherecci battenti bandiera di un'altra parte contraente e che non siano state precedentemente sbarcate o trasbordate in un porto. Si applica anche ai comandanti dei pescherecci dell'Unione, o ai loro rappresentanti, che intendono fare scalo in un porto di un'altra parte contraente e che hanno a bordo risorse alieutiche che siano state catturate nella zona della convenzione e che non siano state precedentemente sbarcate o trasbordate in un porto.

Articolo 26

Applicazione dell'accordo FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo

1. Le disposizioni dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ([25]) (di seguito, «accordo FAO») si applicano mutatis mutandis come norme minime per il controllo dei pescherecci da parte dello Stato di approdo di cui all'articolo 25, fatte salve le disposizioni supplementari contenute nella presente sezione.

2. Gli Stati membri cooperano nell'efficace attuazione dell'accordo FAO e nello scambio di informazioni pertinenti ai fini dell'attuazione del regime NEAFC.

Articolo 27

Porti designati

1. Gli Stati membri designano i porti in cui i pescherecci aventi a bordo risorse alieutiche che siano state catturate nella zona della convenzione da pescherecci battenti bandiera di un'altra parte contraente e che non siano state precedentemente sbarcate o trasbordate in un porto possono sbarcare e trasbordare le catture o avvalersi di servizi portuali. Essi notificano alla Commissione l'elenco di tali porti, che comprende le informazioni di cui all'allegato XX ed è trasmesso alla Commissione almeno 15 giorni prima della sua entrata in vigore.

2. Eventuali modifiche dell'elenco sono trasmesse dagli Stati membri alla Commissione almeno 15 giorni prima della loro entrata in vigore.

3. La Commissione dà tempestivamente notifica dei suddetti porti e delle eventuali modifiche apportate all'elenco al segretariato della NEAFC.

4. Gli sbarchi, i trasbordi e l'uso dei servizi portuali da parte dei pescherecci di cui all'articolo 25 sono consentiti solo nei porti designati.

Articolo 28

Notifica preventiva di entrata in porto

1. I comandanti dei pescherecci aventi a bordo risorse alieutiche di cui all'articolo 25 che intendano fare scalo in un porto dell'Unione o i loro rappresentanti e i comandanti dei pescherecci dell'Unione aventi a bordo risorse alieutiche catturate nella zona della convenzione che intendano fare scalo in un porto di un'altra parte contraente o i loro rappresentanti informano le autorità competenti dello Stato di approdo entro e non oltre tre giorni lavorativi prima dell'ora stimata di arrivo. Lo Stato membro di approdo può stabilire un altro termine di notifica tenendo conto, in particolare, del tipo di trasformazione del pesce catturato o della distanza tra i fondali di pesca e i suoi porti. In tal caso, lo Stato membro di approdo interessato informa tempestivamente la Commissione, che a sua volta informa tempestivamente il segretariato della NEAFC.

2. La notifica preventiva di cui al paragrafo 1 è effettuata tramite il sito web della NEAFC, utilizzando il modulo di controllo dello Stato di approdo (*Port State Control* – PSC) riportato nell'allegato XXI, con la parte A debitamente compilata come segue:

a) il modulo PSC 1 è utilizzato quando il peschereccio trasporta le proprie catture;

b) il modulo PSC 2 è utilizzato quando il peschereccio ha effettuato operazioni di trasbordo, nel qual caso le informazioni relative alle catture devono essere fornite separatamente per ciascun peschereccio cedente.

3. Se il sito web della NEAFC è offline, la notifica preventiva di cui al paragrafo 1 è inviata per posta elettronica o mediante un sistema di trasmissione via fax.

4. La notifica preventiva di cui al paragrafo 1 può essere annullata dal mittente informandone le autorità competenti del porto che il comandante intendeva utilizzare, entro e non oltre 24 ore prima dell'ora stimata notificata di arrivo nel porto. Lo Stato membro di approdo può stabilire un altro termine di notifica di tale annullamento. In tal caso, lo Stato membro di approdo interessato informa tempestivamente la Commissione, che a sua volta informa tempestivamente il segretariato della NEAFC.

5. Le autorità competenti dello Stato membro di approdo inoltrano tempestivamente una copia delle notifiche di cui ai paragrafi 1 e 4 al segretariato della NEAFC, allo Stato di bandiera del peschereccio e, se il peschereccio ha effettuato operazioni di trasbordo, allo Stato o agli Stati di bandiera dei pescherecci cedenti.

([25]) GU L 191 del 22.7.2011, pag. 3.

Articolo 29

Autorizzazione di sbarco, trasbordo e altri usi del porto

1. Gli Stati membri di approdo provvedono affinché, a seguito di una notifica trasmessa a norma dell'articolo 28, lo Stato di bandiera del peschereccio che intende effettuare lo sbarco o il trasbordo o, se il peschereccio ha effettuato operazioni di trasbordo al di fuori di un porto, lo Stato o gli Stati di bandiera dei pescherecci cedenti compilino la parte B del modulo PSC per confermare o meno che:

a) il peschereccio che ha dichiarato le catture disponeva di contingenti sufficienti per le specie dichiarate;

b) i quantitativi di pesce a bordo sono stati debitamente comunicati e considerati ai fini del calcolo dei limiti di cattura o di sforzo eventualmente applicabili;

c) il peschereccio che ha dichiarato le catture disponeva dell'autorizzazione a pescare nelle zone oggetto della dichiarazione;

d) la presenza del peschereccio nella zona di cattura dichiarata è stata verificata utilizzando i dati VMS.

2. Il comandante del peschereccio non inizia le operazioni di sbarco o di trasbordo né si avvale dei servizi portuali prima che le autorità competenti dello Stato membro di approdo abbiano rilasciato l'autorizzazione compilando debitamente la parte C del modulo PSC tramite il sito web della NEAFC e prima che sia scaduto l'orario stimato di arrivo indicato nella notifica preventiva (PSC 1 o PSC 2). Tale autorizzazione è concessa unicamente se si è ricevuta, da parte dello Stato di bandiera, la conferma di cui al paragrafo 1. Le operazioni di sbarco e trasbordo e l'uso di altri servizi portuali possono tuttavia iniziare, con il permesso delle autorità competenti dello Stato membro di approdo, prima dell'ora stimata di arrivo.

3. In deroga al paragrafo 2, in assenza della conferma dello Stato di bandiera di cui al paragrafo 1 lo Stato membro di approdo può autorizzare uno sbarco totale o parziale alle condizioni seguenti:

a) il pesce deve essere tenuto in deposito sotto il controllo delle autorità competenti;

b) il pesce deve essere posto in vendita, preso in consegna o trasportato soltanto una volta pervenuta la conferma di cui al paragrafo 1; e

c) in caso di mancata ricezione della conferma entro 14 giorni dallo sbarco, le autorità competenti dello Stato membro di approdo possono confiscare ed eliminare il pesce conformemente alla normativa nazionale.

4. Lo sbarco, il trasbordo e altri usi dei servizi portuali non sono autorizzati qualora lo Stato membro di approdo riceva prove inequivocabili che le catture presenti a bordo sono state prelevate in violazione delle prescrizioni di una parte contraente applicabili alle zone soggette alla sua giurisdizione nazionale.

5. Le autorità competenti dello Stato membro di approdo notificano tempestivamente la loro decisione di rilasciare o meno un'autorizzazione di sbarco, trasbordo o altro uso dei servizi portuali al comandante del peschereccio o al suo rappresentante, allo Stato di bandiera del peschereccio e al segretariato della NEAFC, compilando, se del caso, la parte C del modulo PSC.

Articolo 30

Ispettori e funzionari NEAFC del porto

1. Le ispezioni sono effettuate da funzionari autorizzati dello Stato membro che abbiano conoscenza delle raccomandazioni stabilite nel quadro della convenzione.

2. Previo accordo dello Stato membro di approdo, la Commissione può invitare gli ispettori di altre parti contraenti ad accompagnare gli ispettori dello Stato membro di approdo in qualità di osservatori.

3. Entro il 1º dicembre di ogni anno gli Stati membri di approdo comunicano all'EFCA le informazioni seguenti:

a) i nomi e i dati degli ispettori NEAFC del porto autorizzati ad effettuare ispezioni nell'ambito del capo V del regime NEAFC secondo il formato di cui all'allegato XIV;

b) i nomi e i dati dei funzionari che autorizzano gli sbarchi, i trasbordi e l'uso di altri servizi portuali.

4. Entro il 1º gennaio di ogni anno l'EFCA raccoglie le informazioni di cui al paragrafo 3 e le invia al segretariato della NEAFC, con copia alla Commissione.

5. Gli Stati membri notificano eventuali modifiche delle informazioni di cui al paragrafo 3 all'EFCA, che a sua volta le inoltra tempestivamente al segretariato della NEAFC, con copia alla Commissione.

Articolo 31

Ispezioni in porto

1. Nell'ambito del regime congiunto di ispezione e sorveglianza a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché le ispezioni in porto dei pescherecci rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 25 siano effettuate secondo una metodologia armonizzata di valutazione del rischio stabilita in collaborazione con l'EFCA, e con il suo coordinamento, tenendo conto degli orientamenti generali illustrati nell'allegato XXII.

2. Ai fini della valutazione del rischio e, se del caso, dell'ispezione, a seguito di una notifica preventiva di cui all'articolo 28, gli Stati membri provvedono affinché gli ispettori NEAFC del porto valutino i dati del giornale di pesca elettronico e i dati VMS riguardanti tutte le attività di pesca svolte da un peschereccio all'interno della zona di regolamentazione inviati dal peschereccio in questione al segretariato della NEAFC nel corso dell'intero anno precedente lo sbarco previsto. In caso di trasbordo sono valutati anche i dati dei pescherecci cedenti.

3. Per ogni anno, ciascuno Stato membro effettua ispezioni su almeno il 5 % degli sbarchi o dei trasbordi di pesce fresco e su almeno il 7,5 % del pesce congelato nei propri porti soggetti all'articolo 25. L'ispezione di un peschereccio che sbarca o trasborda catture sia fresche che congelate è effettuata richiamandosi ai parametri di riferimento relativi al pesce sia fresco che congelato.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le ispezioni siano effettuate in modo equo, trasparente e non discriminatorio e non si verifichino casi di molestie nei confronti degli operatori di nessun peschereccio.

5. Nell'ambito delle procedure d'ispezione, gli Stati membri provvedono affinché gli ispettori:

a) siano muniti di un idoneo documento d'identità da esibire al comandante del peschereccio alla prima occasione utile durante un'ispezione;

b) esaminino tutte le zone d'interesse del peschereccio al fine di verificare il rispetto delle misure di conservazione e di gestione pertinenti;

c) facciano il possibile per non causare ritardi ingiustificati al peschereccio, limitare al massimo le interferenze e l'intralcio ad esso arrecati ed evitare che la qualità del pesce venga alterata;

d) non impediscano al comandante di comunicare con le autorità dello Stato di bandiera;

e) verifichino che la documentazione presente a bordo relativa all'identificazione del peschereccio e le informazioni riguardanti il proprietario siano vere, complete e corrette, se necessario anche prendendo debitamente contatto con lo Stato di bandiera o consultando i registri internazionali dei pescherecci;

f) verifichino che la bandiera e i contrassegni apposti sul peschereccio, compresi il nome, il numero di immatricolazione esterno, il numero IMO, l'indicativo internazionale di chiamata e altri contrassegni nonché le dimensioni principali, corrispondano alle informazioni contenute nella documentazione;

g) verifichino che le autorizzazioni per la pesca e le attività inerenti alla pesca siano autentiche, complete, corrette e conformi alle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 28;

h) esaminino tutti gli altri documenti e registri pertinenti presenti a bordo, compresi quelli in formato elettronico e i dati VMS provenienti dallo Stato di bandiera o da organizzazioni regionali di gestione della pesca pertinenti; la documentazione pertinente può comprendere giornali di bordo, documenti di cattura, di trasbordo o commerciali, ruolini d'equipaggio, piani di stivaggio e relativi schemi grafici, descrizioni delle stive e documenti richiesti a norma della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione ([26]);

i) esaminino tutti gli attrezzi da pesca pertinenti presenti a bordo, compresi eventuali attrezzi riposti in modo da non essere visibili e i dispositivi connessi, e ne verifichino la conformità alle condizioni previste dalle autorizzazioni; gli attrezzi da pesca sono controllati anche per accertare che caratteristiche quali le dimensioni delle maglie e del filo, i dispositivi e gli accessori, le dimensioni e la configurazione di reti, nasse e draghe e le dimensioni e il numero di ami siano conformi alla normativa applicabile e che i contrassegni corrispondano a quelli autorizzati per il peschereccio;

j) determinino se il pesce presente a bordo è stato catturato in conformità alle autorizzazioni corrispondenti;

([26]) GU L 75 del 19.3.2015, pag. 4.

k) effettuino il controllo di tutte le operazioni di scarico o trasbordo e il controllo incrociato per specie tra i quantitativi indicati nella notifica preventiva di sbarco e quelli effettivamente sbarcati o trasbordati;

l) esaminino il pesce, anche mediante campionamento, per determinarne quantità e composizione; nel farlo gli ispettori possono aprire i contenitori in cui il pesce è stato preimballato e spostare la cattura o i contenitori per verificare l'integrità delle stive; tale esame può comprendere ispezioni del tipo di prodotto e la determinazione del peso nominale;

m) verifichino e prendano nota dei quantitativi di pesce di ogni specie rimanenti a bordo, una volta completato lo sbarco o il trasbordo;

n) valutino se vi sono prove evidenti indicanti che il peschereccio ha praticato attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata o attività di supporto connesse a tale tipo di pesca;

o) presentino il rapporto contenente l'esito dell'ispezione e le eventuali misure da adottare al comandante del peschereccio, che dovrà firmarlo insieme all'ispettore; la firma del comandante sul rapporto serve unicamente a confermare l'avvenuto ricevimento di una copia dello stesso; il comandante può aggiungere al rapporto eventuali osservazioni o obiezioni e, se del caso, prendere contatto con le autorità competenti dello Stato di bandiera, in particolare se ha serie difficoltà a comprendere il contenuto del rapporto; e

p) provvedano, ove necessario e possibile, a far tradurre la documentazione pertinente.

6. Gli Stati membri facilitano la comunicazione con il comandante o con i membri dell'equipaggio di grado più elevato, anche garantendo, ove necessario e possibile, che l'ispettore sia accompagnato da un interprete.

7. Il presente articolo si applica in aggiunta alle norme relative alla procedura d'ispezione di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1005/2008.

Articolo 32

Obblighi degli operatori durante le ispezioni in porto

1. Il presente articolo si applica in aggiunta agli obblighi generali di cui all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e all'articolo 113 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

2. Il comandante di un peschereccio sottoposto a ispezione, o se del caso il suo rappresentante, ottempera agli obblighi di cui all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e all'articolo 114 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 e, se applicabili, agli obblighi di cui all'articolo 24 del presente regolamento.

Articolo 33

Rapporti d'ispezione

1. Ogni ispezione NEAFC in porto è documentata compilando il rapporto d'ispezione riguardante il controllo da parte dello Stato di approdo (modulo PSC 3) di cui all'allegato XXIII.

2. Il comandante del peschereccio può aggiungere le sue osservazioni al rapporto d'ispezione e, al termine dell'ispezione, appone la sua firma sul rapporto, insieme a quella dell'ispettore. Una copia del rapporto d'ispezione è consegnata al comandante del peschereccio o al rappresentante del comandante.

3. Le autorità dello Stato membro di approdo provvedono affinché una copia di ciascun rapporto d'ispezione sia trasmessa tempestivamente allo Stato di bandiera del peschereccio ispezionato, allo Stato o agli Stati di bandiera dei pescherecci cedenti, nel caso in cui il peschereccio abbia effettuato operazioni di trasbordo, e al segretariato della NEAFC, con copia alla Commissione e all'EFCA. L'originale o la copia autenticata di ciascun rapporto d'ispezione sono trasmessi su richiesta allo Stato di bandiera del peschereccio ispezionato.

4. Gli Stati membri designano le autorità competenti incaricate di ricevere i rapporti d'ispezione a norma del presente articolo.

SEZIONE 6

Infrazioni

Articolo 34

Procedure d'infrazione

1. Gli ispettori che segnalano un'infrazione commessa da un peschereccio in relazione a un'attività di pesca e contraria alle misure di conservazione e di gestione adottate dalla NEAFC:

a) registrano l'infrazione nel rapporto di cui all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 23, paragrafo 11, o all'articolo 33, paragrafo 1;

b) registrano le prove ritenute necessarie in relazione all'infrazione;

c) adottano tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la conservazione degli elementi di prova ai fini di una successiva ispezione in porto; su qualsiasi parte dell'attrezzo da pesca che l'ispettore ritenga essere o essere stato utilizzato in violazione delle misure applicabili può essere fissato saldamente un apposito contrassegno identificativo; e

d) tentano immediatamente di comunicare con le autorità dello Stato membro d'ispezione e con l'EFCA.

2. Lo Stato membro d'ispezione, o l'EFCA se è quest'ultima ad effettuare l'ispezione o la sorveglianza, comunica per iscritto e per via elettronica i dettagli dell'infrazione all'autorità designata dello Stato di bandiera del peschereccio ispezionato e alla Commissione e all'EFCA, ove possibile, entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'ispezione. Se del caso, lo Stato membro d'ispezione, o l'EFCA, ne comunica i risultati anche alla parte contraente nelle cui acque è stata commessa l'infrazione e allo Stato di cui il comandante del peschereccio è cittadino.

3. Lo Stato membro d'ispezione, o l'EFCA, trasmette tempestivamente l'originale del rapporto di sorveglianza o d'ispezione, corredato di eventuali documenti giustificativi, alle autorità competenti dello Stato di bandiera del peschereccio ispezionato, con copia al segretariato della NEAFC, alla Commissione e all'EFCA.

4. Qualora nel rapporto di cui all'articolo 33, paragrafo 1, sia registrata un'infrazione delle norme NEAFC, lo Stato membro d'ispezione adotta le opportune misure di coercizione o comunica, per posta elettronica, alle autorità designate dello Stato membro di bandiera o della parte contraente di bandiera del peschereccio ispezionato l'intenzione di trasferire il procedimento. Tale procedura non pregiudica la competenza dello Stato membro d'ispezione, dello Stato membro di bandiera o della parte contraente di bandiera di applicare la rispettiva legislazione né la competenza dello Stato di bandiera per quanto riguarda le attività di pesca all'interno della zona di regolamentazione.

Articolo 35

Provvedimenti in caso di presunta infrazione

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti incaricate di ricevere le prove di un'infrazione. Le autorità competenti designate da uno Stato membro alle quali sia stata notificata un'infrazione commessa da un peschereccio di tale Stato membro adottano misure tempestive per ricevere ed esaminare le prove dell'infrazione, svolgono ogni ulteriore indagine necessaria per prendere provvedimenti riguardo all'infrazione e, ove possibile, ispezionano il peschereccio interessato.

2. Gli Stati membri esaminano i rapporti redatti dagli ispettori NEAFC di altre parti contraenti nell'ambito del regime NEAFC ed agiscono di conseguenza come se si trattasse di rapporti redatti dai loro stessi ispettori. Gli Stati membri collaborano tra loro e con altre parti contraenti al fine di agevolare l'avvio di procedimenti giudiziari o di altro tipo a seguito di un rapporto presentato da un ispettore nell'ambito del regime NEAFC.

Articolo 36

Infrazioni gravi

Ai fini del presente regolamento sono considerate gravi le infrazioni seguenti relative alle risorse alieutiche:

a) pesca praticata senza un'autorizzazione valida rilasciata dallo Stato di bandiera;

b) pesca praticata in assenza di un contingente o successivamente all'esaurimento di un contingente;

c) utilizzo di attrezzi da pesca vietati;

d) gravi errori nella registrazione delle catture di risorse regolamentate;

e) reiterata inosservanza degli articoli 14 e 16 o, per quanto riguarda le risorse regolamentate, dell'articolo 15;

f) sbarco o trasbordo in un porto non designato a norma dell'articolo 27;

g) mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 28, paragrafi da 1 a 4;

h) sbarco o trasbordo senza l'autorizzazione dello Stato di approdo, o prima dell'ora stimata di arrivo preventivamente notificata senza il permesso dello Stato di approdo, come previsto dall'articolo 29;

i) impedimento all'esercizio delle funzioni di un ispettore;

j) pesca diretta di uno stock per il quale essa è stata sospesa o vietata;

k) falsificazione o occultamento dei contrassegni, dell'identità o dell'immatricolazione di un peschereccio;

l) occultamento, manomissione o eliminazione delle prove relative a un'indagine;

m) violazioni multiple che, insieme, configurino una grave inosservanza delle misure di conservazione e di gestione;

n) partecipazione a operazioni di trasbordo o a operazioni di pesca congiunta con pescherecci di una parte non contraente alla quale la NEAFC non abbia riconosciuto lo status di parte non contraente cooperante attiva;

o) fornitura di provviste, carburante o altri servizi a pescherecci figuranti negli elenchi INN di cui all'articolo 47, paragrafo 1.

Articolo 37

Provvedimenti in caso di infrazioni gravi

1. L'ispettore che ha fondati motivi per ritenere che il comandante o l'operatore di un peschereccio abbia commesso un'infrazione grave ne informa tempestivamente le autorità competenti dello Stato membro d'ispezione, la Commissione e l'EFCA. Lo Stato membro d'ispezione, o l'EFCA se è quest'ultima ad aver effettuato l'ispezione, trasmette tempestivamente le informazioni al segretariato della NEAFC, alle autorità competenti dello Stato di bandiera del peschereccio e, se del caso, allo Stato o agli Stati di bandiera dei pescherecci cedenti nel caso in cui il peschereccio ispezionato abbia partecipato a operazioni di trasbordo.

2. A fini di salvaguardia delle prove dell'infrazione, l'ispettore adotta tutti i provvedimenti necessari per garantirne la sicurezza e la conservazione, evitando il più possibile di intralciare il peschereccio e di interferire con le sue operazioni.

3. In caso di ispezione in mare nella zona di regolamentazione, l'ispettore è autorizzato a rimanere a bordo del peschereccio per tutto il tempo necessario a fornire informazioni a un ispettore debitamente autorizzato dalla parte contraente di bandiera o fintantoché, dallo Stato membro di bandiera o dalla parte contraente di bandiera, non sopraggiunga l'ordine all'ispettore di lasciare il peschereccio.

Articolo 38

Provvedimenti in caso di infrazioni gravi commesse da un peschereccio dell'Unione

1. Lo Stato membro di bandiera risponde tempestivamente a una notifica di infrazione grave e provvede affinché, entro 72 ore, un ispettore debitamente autorizzato ispezioni il peschereccio dell'Unione interessato riguardo all'infrazione.

2. A seguito della notifica dell'esito dell'esame di cui al paragrafo 1 e all'articolo 37, paragrafo 1, lo Stato membro di bandiera, se le prove lo giustificano, chiede al peschereccio di recarsi immediatamente in un porto designato da tale Stato membro di bandiera per essere sottoposto a un'ispezione approfondita sotto la sua autorità e alla presenza di un ispettore NEAFC di qualsiasi altra parte contraente che desideri partecipare.

3. Lo Stato membro di bandiera può autorizzare lo Stato d'ispezione a condurre tempestivamente il peschereccio in un porto designato dallo Stato membro di bandiera.

4. Se il peschereccio non è richiamato verso un porto, lo Stato membro di bandiera ne dà tempestivamente debita giustificazione all'EFCA e alla Commissione, che a loro volta trasmettono l'informazione alla parte contraente d'ispezione e al segretariato della NEAFC.

5. Se il peschereccio è invitato a dirigersi in un porto per essere sottoposto a un'ispezione approfondita ai sensi del paragrafo 2 o 3, un ispettore NEAFC di un'altra parte contraente può salire e rimanere a bordo del peschereccio, previo consenso dello Stato membro di bandiera di quest'ultimo, durante il suo trasferimento in porto e può assistere all'ispezione in porto.

6. Lo Stato membro di bandiera comunica tempestivamente alla Commissione e all'EFCA l'esito dell'ispezione nonché le misure adottate a seguito dell'infrazione.

Articolo 39

Misure intese a garantire il rispetto delle norme

Gli Stati membri provvedono affinché siano sistematicamente adottate misure adeguate, inclusi procedimenti amministrativi o penali conformemente al loro diritto interno, nei confronti di persone fisiche o giuridiche responsabili di una violazione delle misure di conservazione e di gestione applicabili adottate dalla NEAFC che si applicano nei loro confronti.

Articolo 40

Rapporti sulle attività di sorveglianza e ispezione, sulle infrazioni, sul seguito dato alle infrazioni e sulle attività di pesca INN

1. Entro il 1º febbraio di ogni anno ciascuno Stato membro comunica all'EFCA e alla Commissione le informazioni seguenti:

a) il numero di ispezioni da esso effettuate a norma degli articoli 22, 23 e 31, precisando il numero di ispezioni effettuate dallo Stato di bandiera del peschereccio ispezionato e, in caso di infrazione, la data e la posizione del peschereccio interessato e il tipo di infrazione;

b) il numero di ore di volo e il numero di ore in mare, rispettivamente, degli aeromobili di pattugliamento e delle vedette della NEAFC, il numero di avvistamenti, da parte dello Stato di bandiera, dei pescherecci avvistati e l'elenco dei pescherecci per i quali è stato compilato singolarmente un rapporto di sorveglianza;

c) il numero di ispezioni, in mare o nei propri porti, di pescherecci di parti non contraenti da esso effettuate nell'ambito del regime NEAFC, i nomi dei pescherecci ispezionati e i relativi Stati di bandiera, la data delle ispezioni, il nome di ogni porto in cui hanno avuto luogo le ispezioni e l'esito di tali ispezioni;

d) in caso di sbarco o trasbordo effettuato successivamente a un'ispezione a norma del regime NEAFC, le prove presentate ai sensi dell'articolo 46; e

e) lo stato dei procedimenti relativi a ciascuna infrazione riguardante le misure di conservazione e di gestione adottate dalla NEAFC commessa nel corso dell'anno civile precedente; tali infrazioni sono riportate in ogni successivo rapporto fino alla conclusione del procedimento conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto nazionale; il rapporto indica lo stato del procedimento, precisando in particolare se il caso è pendente, oggetto di opposizione o ancora oggetto d'indagine; il rapporto comprende inoltre una descrizione specifica delle sanzioni o delle penali eventualmente imposte, indica in particolare l'importo delle ammende e il valore del pesce o dell'attrezzo confiscato, contiene eventuali avvertimenti scritti e, qualora non sia stata adottata alcuna misura, ne fornisce giustificazione.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite conformemente ai modelli adottati dalla NEAFC.

3. L'EFCA redige un rapporto dell'Unione sulla base dei rapporti degli Stati membri e delle informazioni disponibili nell'ambito del regime congiunto d'ispezione e sorveglianza dell'Unione. L'EFCA invia il rapporto dell'Unione alla Commissione entro il 20 febbraio di ogni anno. La Commissione invia il rapporto dell'Unione al segretariato della NEAFC entro il 1º marzo di ogni anno.

SEZIONE 7

Misure intese a promuovere il rispetto delle norme da parte dei pescherecci di parti non contraenti

Articolo 41

Ambito di applicazione

La presente sezione si applica ai pescherecci di parti non contraenti adibiti o destinati all'esercizio di attività di pesca in relazione a risorse alieutiche nella zona della convenzione.

Articolo 42

Avvistamento e identificazione di pescherecci di parti non contraenti

1. Gli Stati membri o l'EFCA trasmettono tempestivamente all'EFCA, con copia alla Commissione, tutte le informazioni relative ai pescherecci di parti non contraenti avvistati o altrimenti identificati nell'esercizio di attività di pesca nella zona della convenzione. L'EFCA informa tempestivamente il segretariato della NEAFC e tutti gli altri Stati membri di ciascun rapporto di avvistamento ricevuto.

2. L'EFCA, o lo Stato membro che ha avvistato il peschereccio di una parte non contraente, tenta di informare tempestivamente il peschereccio in questione che è stato avvistato o altrimenti identificato nell'esercizio di attività di pesca nella zona della convenzione e che, tranne nel caso in cui la NEAFC abbia riconosciuto al suo Stato di bandiera lo status di parte non contraente cooperante attiva, è di conseguenza sospettato di arrecare pregiudizio alle misure di conservazione e di gestione adottate dalla NEAFC.

3. Se un peschereccio di una parte non contraente è avvistato o altrimenti identificato nell'esercizio di attività di trasbordo, la presunzione del pregiudizio arrecato alle misure di conservazione e di gestione adottate dalla NEAFC si applica a ogni altro peschereccio di una parte non contraente che sia stato identificato quale partecipante a tali attività insieme al peschereccio in questione.

Articolo 43

Ispezioni in mare

1. Gli ispettori NEAFC chiedono l'autorizzazione a salire a bordo e a ispezionare i pescherecci di parti non contraenti avvistati o altrimenti identificati da una parte contraente nell'esercizio di attività di pesca nella zona della convenzione. Se il comandante autorizza l'accesso a bordo e l'ispezione del peschereccio, l'ispezione è documentata compilando il rapporto d'ispezione di cui all'allegato XVIII.

2. Gli ispettori NEAFC trasmettono tempestivamente una copia del rapporto d'ispezione al comandante del peschereccio della parte non contraente, alla Commissione e all'EFCA. L'EFCA inoltra tempestivamente tale copia al segretariato della NEAFC. Se le prove contenute nel rapporto lo giustificano, lo Stato membro adotta misure adeguate conformemente al diritto internazionale.

3. Se il comandante non autorizza l'accesso a bordo e l'ispezione del peschereccio o non si conforma ad uno degli obblighi previsti all'articolo 24, lettere da b) a f), si presume che il peschereccio della parte non contraente abbia praticato attività di pesca INN. L'ispettore EAFC informa tempestivamente l'EFCA e la Commissione. La Commissione informa tempestivamente il segretariato della NEAFC.

Articolo 44

Entrata in porto

1. Il comandante del peschereccio di una parte non contraente che intenda fare scalo in un porto ne dà notifica alle autorità competenti dello Stato membro di approdo conformemente all'articolo 28. Lo Stato membro di approdo interessato inoltra tempestivamente tale informazione allo Stato di bandiera del peschereccio e al segretariato della NEAFC, con copia alla Commissione e all'EFCA.

2. Lo Stato membro di approdo vieta l'accesso ai suoi porti ai pescherecci di parti non contraenti che non abbiano trasmesso la necessaria notifica preventiva di entrata in porto o fornito l'informazione di cui al paragrafo 1.

3. Lo Stato membro di approdo comunica tempestivamente la decisione di vietare l'entrata in porto al comandante del peschereccio della parte non contraente, o a un suo rappresentante, allo Stato di bandiera del peschereccio e al segretariato della NEAFC, con copia alla Commissione e all'EFCA.

Articolo 45

Ispezioni in porto

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i pescherecci di parti non contraenti autorizzati ad entrare in uno dei loro porti siano ispezionati conformemente all'articolo 31, paragrafi da 4 a 8. Il peschereccio della parte non contraente non è autorizzato a sbarcare o trasbordare pesce fintantoché l'ispezione non è completata. Ogni ispezione è documentata compilando il rapporto d'ispezione di cui all'articolo 33.

2. Se il comandante del peschereccio della parte non contraente è venuto meno a uno degli obblighi previsti all'articolo 24, lettere da b) a f), si presume che il peschereccio abbia praticato attività di pesca INN.

3. Lo Stato membro di approdo trasmette immediatamente al segretariato della NEAFC, con copia alla Commissione e all'EFCA, le informazioni relative all'esito di tutte le ispezioni di pescherecci di parti non contraenti effettuate nei suoi porti e alle conseguenti misure.

Articolo 46

Sbarchi, trasbordi e uso del porto

1. Gli sbarchi, i trasbordi o gli altri usi del porto da parte di pescherecci di parti non contraenti possono avere inizio soltanto previa autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di approdo conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1005/2008.

2. In caso di entrata in porto di un peschereccio di una parte non contraente, lo Stato membro nega a tale peschereccio l'autorizzazione a effettuare operazioni di sbarco, trasbordo, trasformazione e confezionamento delle risorse alieutiche e ad usufruire di altri servizi portuali, compresi il rifornimento di carburante, il riapprovvigionamento, la manutenzione e il carenaggio, se:

a) il peschereccio è stato ispezionato ai sensi dell'articolo 45 e dall'ispezione è emerso che a bordo sono presenti specie soggette a raccomandazioni NEAFC, a meno che il comandante del peschereccio non fornisca alle autorità competenti prove soddisfacenti in grado di dimostrare che la loro cattura ha avuto luogo fuori dalla zona di regolamentazione o nel rispetto di tutte le raccomandazioni NEAFC pertinenti;

b) lo Stato di bandiera del peschereccio in questione, o lo Stato o gli Stati di bandiera dei pescherecci cedenti se il peschereccio ha partecipato a operazioni di trasbordo, non fornisce la conferma prevista dall'articolo 29;

c) il comandante del peschereccio in questione è venuto meno a uno degli obblighi di cui all'articolo 24, lettere da b) a f);

d) gli Stati membri hanno ricevuto prove evidenti della cattura delle risorse alieutiche presenti a bordo nelle acque soggette alla giurisdizione di una parte contraente in violazione della normativa applicabile; o

e) gli Stati membri dispongono di prove sufficienti del fatto che il peschereccio ha altrimenti praticato o coadiuvato attività di pesca INN nella zona della convenzione.

3. In caso di diniego ai sensi del paragrafo 2, gli Stati membri comunicano la loro decisione al comandante del peschereccio della parte non contraente, o a un suo rappresentante, e al segretariato della NEAFC, con copia alla Commissione e all'EFCA.

4. Gli Stati membri revocano il diniego di utilizzo dei loro porti nei riguardi di un peschereccio di una parte non contraente solo se esistono prove sufficienti che le motivazioni del diniego erano inadeguate o errate o che tali motivazioni non sono più pertinenti.

5. Lo Stato membro che ha revocato il diniego ai sensi del paragrafo 4 ne informa tempestivamente i destinatari della comunicazione di cui al paragrafo 3.

Articolo 47

Provvedimenti nei confronti di pescherecci figuranti negli elenchi NEAFC dei pescherecci INN

1. Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci figuranti nell'elenco NEAFC provvisorio (elenco «A») o confermato (elenco «B») dei pescherecci che praticano la pesca INN:

a) siano ispezionati conformemente all'articolo 45 quando entrano nei loro porti;

b) non siano autorizzati a effettuare sbarchi o trasbordi nei loro porti;

c) non ricevano in alcun modo assistenza da pescherecci, navi ausiliarie, navi di rifornimento, navi madri e navi da carico battenti la loro bandiera, né siano autorizzati a partecipare a operazioni di trasbordo o a operazioni di pesca congiunta con tali navi; e

d) non ricevano forniture di provviste, carburante o altri servizi.

2. Il paragrafo 1, lettere b), c) e d), non si applica ai pescherecci figuranti nell'elenco INN «A» della NEAFC, nel caso in cui alla NEAFC sia stato raccomandato di depennarli da tale elenco «A».

3. Nei confronti dei pescherecci figuranti nell'elenco «B», gli Stati membri adottano, oltre alle misure di cui al paragrafo 1, le misure seguenti:

a) vietano l'ingresso di tali pescherecci nei loro porti e comunicano il divieto conformemente all'articolo 44, paragrafo 3;

b) vietano a tali pescherecci l'autorizzazione a pescare nelle acque soggette alla loro giurisdizione nazionale;

c) vietano il noleggio di tali pescherecci;

d) rifiutano la concessione della loro bandiera a tali pescherecci;

e) vietano l'importazione di pesce proveniente da tali pescherecci;

f) vietano agli importatori, ai trasportatori e agli altri settori interessati il trasbordo e il commercio di prodotti alieutici catturati da tali pescherecci; e

g) raccolgono e scambiano ogni opportuna informazione con altri Stati membri e parti contraenti diverse dall'Unione, o parti non contraenti cooperanti, al fine di individuare, controllare e prevenire falsi certificati di importazione/esportazione relativi ai prodotti alieutici provenienti da tali pescherecci.

4. Il paragrafo 1, lettera d), e il paragrafo 3, lettere a) e d), non si applicano se le parti contraenti sono autorizzate a fornire a un peschereccio figurante nell'elenco INN provviste, carburante o altri servizi o a concedergli la loro bandiera, a seguito di una raccomandazione rivolta alla NEAFC sulla base di prove soddisfacenti in grado di dimostrare che il peschereccio è destinato alla demolizione o a essere adibito in via definitiva a scopi diversi dalle attività di pesca.

TITOLO III

MISURE APPLICABILI A DETERMINATE ATTIVITÀ DI PESCA PELAGICA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 48

Ambito di applicazione

Salvo disposizione contraria, il presente titolo si applica ai pescherecci dell'Unione e ai pescherecci dei paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione che praticano la pesca dell'aringa (*Clupea harengus*), dello sgombro (*Scomber scombrus*), dei suri/sugarelli (*Trachurus* spp.) e del melù (*Micromesistius poutassou*) nelle zone geografiche seguenti:

a) la zona della convenzione; e

b) le acque dell'Unione della zona Copace.

CAPO II

PESCA PELAGICA

Articolo 49

Restrizioni applicabili ai pescherecci pelagici per la gestione e lo scarico delle catture

1. Lo spazio massimo tra le sbarre del separatore d'acqua a bordo dei pescherecci pelagici è di 10 mm. Le sbarre sono saldate nella loro posizione. Se il separatore d'acqua è dotato di fori anziché di sbarre, il diametro massimo dei fori non supera i 10 mm. Il diametro dei fori degli scivoli situati prima del separatore d'acqua non supera i 15 mm.

2. Il comandante del peschereccio pelagico tiene a bordo in qualsiasi momento disegni relativi alle capacità di gestione e di scarico delle catture. I disegni e le loro eventuali modifiche devono essere certificati dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Il comandante invia una copia dei disegni e delle relative modifiche alle autorità responsabili della pesca dello Stato membro di bandiera, che ne verificano periodicamente l'esattezza.

3. Ai pescherecci pelagici è vietato scaricare pesce al di sotto della propria linea di galleggiamento, anche a partire da cisterne intermedie o da serbatoi di acqua di mare refrigerata.

4. Tutti i punti di scarico al di sotto della linea di galleggiamento sono sigillati. Gli Stati membri di bandiera possono tuttavia rilasciare un'autorizzazione di pesca conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009 che consenta di non sigillare un punto di scarico al di sotto della linea di galleggiamento, a condizione che:

a) l'eventuale utilizzo del punto di scarico possa essere monitorato da remoto dalle autorità di controllo per via telematica; e

b) il punto di scarico e i relativi mezzi di monitoraggio telematico siano descritti nei disegni certificati di cui al paragrafo 2.

Articolo 50

Restrizioni all'uso di apparecchiature di cernita automatica

1. È vietato tenere o usare a bordo di un peschereccio apparecchiature in grado di effettuare la cernita automatica per taglia di aringhe, sgombri, melù o suri/sugarelli.

2. In deroga al paragrafo 1, è consentito tenere a bordo e usare tali apparecchiature a condizione che:

a) tutte le catture che possono essere legittimamente tenute a bordo siano conservate in stato congelato, i pesci sottoposti a cernita siano congelati immediatamente dopo la cernita, la trasformazione e il confezionamento e nessun esemplare sottoposto a cernita sia rigettato in mare, ad eccezione di sottoprodotti quali interiora o teste, e le apparecchiature siano installate e collocate sul peschereccio in modo tale da garantire il congelamento immediato e da non consentire i rigetti in mare di specie marine;

b) le apparecchiature di cernita a bordo del peschereccio siano state staccate dall'alimentazione elettrica e sigillate dalle autorità competenti prima dell'inizio della bordata di pesca, così da rendere inutilizzabile il sistema di cernita fino alla rimozione dei sigilli da parte delle autorità competenti;

c) il peschereccio sia dotato di sistemi di monitoraggio telematico da remoto installati a bordo che permettano di verificare il rispetto dell'obbligo di sbarco; o

d) sia presente a bordo un osservatore con il compito di monitorare il rispetto dell'obbligo di sbarco.

Articolo 51

Spostamento dalla zona di pesca

Il comandante di un peschereccio cambia la zona di pesca in cui opera spostandosi da qualsiasi posizione di una precedente operazione di pesca in cui più del 10 % in peso vivo delle catture di una delle specie di cui all'articolo 48 è costituito da esemplari di taglia inferiore alle pertinenti taglie minime di riferimento per la conservazione.

CAPO III

NORME SPECIALI PER GLI IMPIANTI DI PESATURA E TRASFORMAZIONE

Articolo 52

Telesorveglianza

1. Lo Stato membro di approdo garantisce la sorveglianza mediante telecamere e sensori per gli sbarchi superiori a 10 tonnellate presso gli impianti di sbarco e di trasformazione in cui sono pesate più di 3 000 tonnellate all'anno, in totale, delle specie di cui all'articolo 48. A tal fine, gli Stati membri rendono pubblico un elenco dei loro porti che raggiungono tali soglie e ai quali devono essere applicate tali prescrizioni.

2. La sorveglianza riguarda i luoghi e le strutture di sbarco e di trasformazione e segue il flusso del pesce sbarcato fino al termine della pesatura. Tale prescrizione non si applica durante il trasporto delle catture sbarcate verso l'impianto di trasformazione e pesatura.

3. La persona responsabile della pesatura:

a) fornisce alle autorità competenti un accesso ai dati di sorveglianza in diretta streaming e in tempo reale; e

b) archivia i dati di sorveglianza per un periodo che va da un minimo di sei mesi a un massimo di tre anni e fornisce alle autorità competenti, su richiesta, una copia dei dati archiviati.

4. I dati ottenuti a norma del presente articolo sono utilizzati esclusivamente a fini di controllo della pesca e non per l'identificazione di persone fisiche.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 53

Gestione dei dati, protezione dei dati personali e riservatezza

1. I dati personali necessari ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 13, dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'articolo 15, paragrafo 1, dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), dell'articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, dell'articolo 20, paragrafo 2, dell'articolo 21, paragrafi da 2 a 5 e paragrafi 7 e 8, dell'articolo 22, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 23, paragrafi 11 e 12, dell'articolo 24, lettere f) e g), dell'articolo 27, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 28, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 30, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 31, paragrafo 5, degli articoli 33 e 34, dell'articolo 35, paragrafo 1, dell'articolo 37, paragrafo 1, dell'articolo 38, paragrafo 1, dell'articolo 39, dell'articolo 40, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 42, paragrafo 1, dell'articolo 43, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 45, paragrafo 3, dell'articolo 47, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 49, paragrafi 2 e 4, dell'articolo 50, paragrafo 2, lettere c) e d), e dell'articolo 52 sono raccolti e trattati dalle autorità degli Stati membri, dall'EFCA e dalla Commissione per le finalità seguenti:

a) rispetto degli obblighi di individuazione dei punti di contatto pertinenti e scambio di dati sulla pesca conformemente agli articoli 7, 8, da 13 a 19, 21, 22, da 27 a 31, 33, 34, 35, da 37 a 40, da 42 a 46 e 49, 50 e 52;

b) monitoraggio delle possibilità di pesca, compreso il tasso di utilizzo dei contingenti a norma dell'articolo 18;

c) convalida dei dati conformemente all'articolo 17;

d) monitoraggio, controllo, ispezione e sorveglianza delle attività di pesca conformemente agli articoli da 19 a 47; e

e) indagini relative a denunce, infrazioni e procedimenti giudiziari o amministrativi, conformemente agli articoli da 35 a 40 e da 42 a 47.

2. I dati personali ricevuti a norma del presente regolamento non sono conservati più a lungo di quanto necessario per la finalità per la quale sono stati raccolti e, in ogni caso, per più di cinque anni dalla loro raccolta, ad eccezione dei dati personali necessari per dar seguito a denunce, infrazioni e procedimenti giudiziari o amministrativi, che possono essere conservati fino al termine della procedura e dei procedimenti amministrativi o giudiziari in questione o per il tempo necessario per l'applicazione di sanzioni. Se le informazioni sono conservate per un periodo di tempo più lungo, i dati in esse contenuti sono resi anonimi.

3. Le autorità degli Stati membri sono considerate titolari del trattamento, quali definiti dall'articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679, in relazione al trattamento dei dati personali che raccolgono e trasmettono a norma del presente regolamento.

4. La Commissione e l'EFCA sono considerate ciascuna titolari del trattamento, quali definiti dall'articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725, in relazione al trattamento dei dati personali che raccolgono e trasmettono a norma del presente regolamento.

5. Oltre agli obblighi stabiliti nei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, le autorità degli Stati membri, l'EFCA e la Commissione, ciascuna per proprio conto, provvedono a:

a) garantire il trattamento riservato durante la trasmissione e la ricezione dei dati elettronici;

b) adottare le misure necessarie per rispettare le disposizioni in materia di riservatezza e sicurezza stabilite nelle raccomandazioni approvate dalla NEAFC, compresi opportuni protocolli di cifratura per garantire la riservatezza e l'autenticità;

c) rettificare o cancellare, se necessario e su richiesta del segretariato della NEAFC, i rapporti o i messaggi elettronici trattati in modo non conforme al presente regolamento;

d) garantire che i dati elettronici siano conservati e utilizzati solo a fini di monitoraggio, controllo, ispezione e coercizione o per altri scopi specificati nel presente regolamento; e

e) garantire che per tutte le trasmissioni di dati elettronici si utilizzino sistemi di comunicazione dei dati debitamente collaudati con il segretariato della NEAFC.

6. Le autorità degli Stati membri, l'EFCA e la Commissione garantiscono, ciascuna per proprio conto, la sicurezza del trattamento dei dati personali effettuato ai fini dell'applicazione del presente regolamento, compreso il trattamento dei dati personali da parte delle autorità che hanno il diritto di accedere alle banche dati sulla pesca pertinenti. In particolare, esse adottano le misure necessarie, tra cui un piano di continuità operativa e misure per conformarsi agli orientamenti e alle condizioni di utilizzo per il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni adottati con la raccomandazione NEAFC 08:2014, al fine di:

a) proteggere materialmente i dati, anche mediante l'elaborazione di piani d'emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche;

b) impedire che i supporti di dati siano letti, copiati, modificati o rimossi senza autorizzazione;

c) impedire l'inserimento di dati senza autorizzazione e l'accesso, la modifica o la cancellazione, senza autorizzazione, dei dati personali registrati;

d) impedire che i dati siano trattati, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione;

e) garantire che le persone autorizzate ad accedere alle banche dati sulla pesca pertinenti abbiano accesso unicamente ai dati previsti dalla loro autorizzazione di accesso, esclusivamente tramite identità di utente individuali e con modalità di accesso riservato;

f) garantire la possibilità di verificare e stabilire a quali organismi possono essere trasmessi i dati personali e quali dati sono stati trattati nelle banche dati sulla pesca pertinenti, quando, da chi e per quale scopo;

g) impedire, in particolare mediante tecniche di cifratura appropriate, che i dati personali vengano letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione mentre sono trasmessi da o verso le banche dati sulla pesca pertinenti, oppure durante il trasporto dei supporti di dati; e

h) monitorare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le misure organizzative relative al monitoraggio interno necessarie per garantire l'osservanza del presente regolamento.

7. Gli obblighi stabiliti all'articolo 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applicano ai dati raccolti e ricevuti nel quadro del presente regolamento.

Articolo 54

Procedura di modifica

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 55 al fine di attuare misure adottate dalla NEAFC che modificano:

a) le procedure di notifica dei punti di contatto di cui all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3;

b) le procedure di trasmissione delle notifiche e delle autorizzazioni dei pescherecci di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2;

c) le prescrizioni relative ai piani di stivaggio di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b);

d) le procedure per le comunicazioni relative ai trasbordi di cui all'articolo 15, paragrafi 1, 2 e 3;

e) le procedure per le comunicazioni al segretariato della NEAFC di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 8;

f) le procedure per la dichiarazione cumulativa delle catture e dello sforzo di pesca di cui all'articolo 18;

g) le procedure per la notifica dell'impiego di navi e aeromobili d'ispezione di cui all'articolo 21, paragrafo 7;

h) la procedura di sorveglianza di cui all'articolo 22;

i) le procedure per la notifica delle infrazioni di cui all'articolo 34, paragrafi 2 e 3;

j) l'elenco delle risorse regolamentate di cui all'allegato I;

k) l'elenco delle specie indicatrici di EMV di cui all'allegato II;

l) le coordinate delle zone di pesca di fondo esistenti di cui all'allegato III;

m) le misure tecniche applicabili nella zona di regolamentazione di cui all'allegato IV;

n) i dati contenuti nei messaggi di cui all'allegato V;

o) i dati contenuti nel registro di produzione di cui all'allegato VI;

p) l'elenco dei codici della forma di presentazione del prodotto, del tipo di imballaggio, del tipo di contenitore e del tipo di trasformazione di cui all'allegato VII;

q) i dati contenuti nel giornale di pesca elettronico, nei rapporti di trasbordo e nei rapporti relativi al porto di sbarco di cui all'allegato VIII;

r) il formato di trasmissione dei dati e i dati di cui all'allegato XI;

s) le procedure di marcatura CCP di cui all'allegato XII;

t) i dati per la notifica degli ispettori e delle piattaforme d'ispezione di cui all'allegato XIV;

u) i dati per la notifica delle attività di sorveglianza di cui all'allegato XVI;

v) i dati per la trasmissione dei rapporti di sorveglianza e di avvistamento di cui all'allegato XVII;

w) i modelli dei rapporti d'ispezione di cui agli allegati XVIII e XXIII;

x) le norme sulla costruzione e l'uso delle scalette d'imbarco di cui all'allegato XIX;

y) i dati per la notifica di designazione dei porti di cui all'allegato XX; e

z) il modello dei moduli di controllo dello Stato di approdo di cui all'allegato XXI.

2. Le modifiche di cui al paragrafo 1 si limitano rigorosamente all'attuazione di misure di modifica o integrazione del regime NEAFC e di altre raccomandazioni NEAFC.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 55 che modifichino il titolo III per adeguarlo a misure approvate dall'Unione e da altri Stati costieri dell'Atlantico nord-orientale, come documentato in un verbale concordato dei lavori, in consultazioni relative al controllo delle attività di pesca di cui all'articolo 48, o adottate nel quadro della NEAFC, per quanto riguarda:

a) le restrizioni applicabili ai pescherecci pelagici per la gestione e lo scarico delle catture di cui all'articolo 49;

b) le deroghe al divieto di uso di apparecchiature di cernita automatica di cui all'articolo 50, paragrafo 2;

c) le disposizioni riguardanti lo spostamento dalla zona di pesca di cui all'articolo 51; e

d) le soglie di cui all'articolo 52.

4. Le modifiche ai sensi del paragrafo 3 si limitano rigorosamente all'attuazione di misure che modificano o integrano il controllo delle attività di pesca di cui all'articolo 48:

a) approvate dall'Unione e da altri Stati costieri dell'Atlantico nord-orientale in consultazioni; o

b) adottate nel quadro della NEAFC e vincolanti per l'Unione.

Articolo 55

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 54 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1º dicembre 2023. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 54 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta *ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. La decisione non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 54 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 56

Modifiche di altri regolamenti

1. Gli articoli 54 *ter* e 54 *quater* del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono soppressi.

2. L'articolo 5, lettera h), il capo VI e l'allegato XII del regolamento (UE) 2019/1241 sono soppressi.

Articolo 57

Abrogazioni

1. I regolamenti (CEE) n. 1899/85, (CEE) n. 1638/87 e (UE) n. 1236/2010 sono abrogati.

2. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 58

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 49, paragrafo 4, e l'articolo 52 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Straburgo, il 18 settembre 2024

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
La presidente	*Il presidente*
R. METSOLA	BÓKA J.

ALLEGATO I

RISORSE REGOLAMENTATE

1. Specie pelagiche e oceaniche

Stock (nome comune)	Codice FAO	Nome scientifico	Sottozone e divisioni CIEM
Scorfano atlantico	REB	Sebastes mantella	1, 2, 5, 12, 14
Aringa norvegese riproduttrice nel periodo primaverile (aringa atlantico-scandinava)	HER	*Clupea harengus*	1, 2, 4a, 5, 14
Melù	WHB	*Micromesistius poutassou*	1-9, 12, 14
Sgombro	MAC	*Scomber scombrus*	1-8, 9a, 12, 14
Capelin	CAP	*Mallotus villosus*	1, 2, 5, 14
Sugarello	HOM	*Trachurus trachurus*	2a, 4a, 5b, 6a, 7a-c ed e-k, 8

2. Specie di acque profonde

Stock (nome comune)	Codice FAO	Nome scientifico	Sottozone CIEM
Alepocefalo	ALC	*Alepocephalus bairdii*	da 1 a 14
Testa nuda	PHO	*Alepocephalus rostratus*	da 1 a 14
Antimora blu	ANT	*Antimora rostrata*	da 1 a 14
Pesce sciabola nero	BSF	*Aphanopus carbo*	da 1 a 14
Gattucci oceanici	API	*Apristurus* spp.	da 1 a 14
Argentine	ARG	*Argentina* spp.	da 1 a 14
Argentina	ARU	*Argentina silus*	da 1 a 14
Berici n.n.a.	ALF	*Beryx* spp.	da 1 a 14
Brosme	USK	*Brosme brosme*	da 1 a 14
Sagrì	GUP	*Centrophorus granulosus*	da 1 a 14
Sagrì atlantico	GUQ	*Centrophorus squamosus*	da 1 a 14
Pescecane nero	CFB	*Centroscyllium fabricii*	da 1 a 14
Squalo portoghese	CYO	*Centroscymnus coelolepis*	da 1 a 14
Squalo musolungo	CYP	*Centroscymnus crepidater*	da 1 a 14
Granchio rosso di fondale	KEF	*Chaceon (Geryon) affinis*	da 1 a 14

Stock (nome comune)	Codice FAO	Nome scientifico	Sottozone CIEM
Capone coccio	GUR	*Chelidonichthys cuculus*	da 1 a 14
Chimera	CMO	*Chimaera monstrosa*	da 1 a 14
Chimera opalescente	WCH	*Chimaera opalescens*	da 1 a 14
Squalo serpente	HXC	*Chlamydoselachus anguineus*	da 1 a 14
Grongo	COE	*Conger conger*	da 1 a 14
Granatiere di roccia	RNG	*Coryphaenoides rupestris*	da 1 a 14
Zigrino	SCK	*Dalatias licha*	da 1 a 14
Squalo becco d'uccello	DCA	*Deania calcea*	da 1 a 14
Re di triglie nero	EPI	*Epigonus telescopus*	da 1 a 14
Pesci diavolo n.n.a.	SHL	*Etmopterus* spp.	da 1 a 14
Sagrì atlantico	ETR	*Etmopterus princeps*	da 1 a 14
Sagrì nero	ETX	*Etmopterus spinax*	da 1 a 14
Merluzzo bianco	COD	*Gadus morhua*	da 1 a 14
Boccanera	SHO	*Galeus melastomus*	da 1 a 14
Gattuccio islandese	GAM	*Galeus murinus*	da 1 a 14
Chimera di Haeckel	HCH	*Harriotta haeckeli*	da 1 a 14
Chimera naso stretto	HCR	*Harriotta raleighana*	da 1 a 14
Scorfano di fondale	BRF	*Helicolenus dactylopterus*	da 1 a 14
Squalo capopiatto	SBL	*Hexanchus griseus*	da 1 a 14
Pesce specchio atlantico	ORY	*Hoplostethus atlanticus*	da 1 a 14
Pesce specchio	HPR	*Hoplostethus mediterraneus*	da 1 a 14
Pesce coniglio dagli occhi piccoli	CYA	*Hydrolagus affinis*	da 1 a 14
Pesce coniglio dagli occhi grandi	CYH	*Hydrolagus mirabilis*	da 1 a 14
Pesce coniglio portoghese	KXA	*Hydrolagus lusitanicus*	da 1 a 14
Chimera pallida	CYZ	*Hydrolagus pallidus*	da 1 a 14
Pesce sciabola	SFS	*Lepidopus caudatus*	da 1 a 14
Lepidorombi	LEZ	*Lepidorhombus* spp.	da 1 a 14

Stock (nome comune)	Codice FAO	Nome scientifico	Sottozone CIEM
Licode maggiore	LXK	*Lycodes esmarkii*	da 1 a 14
Granatiere berglax	RHG	*Macrourus berglax*	da 1 a 14
Merlano	WHG	*Merlangius merlangus*	da 1 a 14
Eglefino	HAD	*Melanogrammus aeglefinus*	da 1 a 14
Nasello	HKE	*Merluccius merluccius*	da 1 a 14
Molva azzurra	BLI	*Molva dypterygia*	da 1 a 14
Molva	LIN	*Molva molva*	da 1 a 14
Mora	RIB	*Mora moro*	da 1 a 14
Pesce porco atlantico	OXN	*Oxynotus paradoxus*	da 1 a 14
Occhialone	SBR	*Pagellus bogaraveo*	da 1 a 14
Gamberetto boreale	PRA	*Pandalus borealis*	da 1 a 14
Musdee n.n.a.	FOX	*Phycis* spp.	da 1 a 14
Musdea bianca	GFB	*Phycis blennoides*	da 1 a 14
Merluzzo carbonaro	POK	*Pollachius virens*	da 1 a 14
Cernia di fondale	WRF	*Polyprion americanus*	da 1 a 14
Razza rotonda	RJY	*Rajella fyllae*	da 1 a 14
Razza iperborea	RJG	*Amblyraja hyperborea*	da 1 a 14
Razza norvegese	JAD	*Dipturus nidarosiensis*	da 1 a 14
Ippoglosso nero	GHL	*Reinhardtius hippoglossoides*	da 1 a 14
Chimera atlantica	RCT	*Rhinochimaera atlantica*	da 1 a 14
Cagnolo atlantico	SYR	*Scymnodon ringens*	da 1 a 14
Scorfano di Norvegia	REG	*Sebastes norvegicus*	da 1 a 14
Scorfano atlantico	SFV	*Sebastes viviparus*	da 1 a 14
Squalo di Groenlandia	GSK	*Somniosus microcephalus*	da 1 a 14
Scorfano di acque profonde	TJX	*Trachyscorpia cristulata*	da 1 a 14
Pesce topo pizzuto	TSU	*Trachyrincus scabrus*	da 1 a 14
Pesci topo	RTX	*Macrouridae*	da 1 a 14

Stock (nome comune)	Codice FAO	Nome scientifico	Sottozone CIEM
Blennio viviparo	ELP	*Zoarces viviparus*	da 1 a 14

3. Altre risorse regolamentate

Stock (nome comune)	Codice FAO	Nome scientifico	Sottozone CIEM
Smeriglio ([1])	POR	*Lamna nasus*	da 1 a 14
Spinarolo	DGS	*Squalus acanthias*	da 1 a 14
Squalo elefante ([1])	BSK	*Cetorhinus maximus*	da 1 a 14

([1]) Finché saranno in vigore le raccomandazioni della NEAFC relative a questo stock.

ALLEGATO II

SPECIE INDICATRICI DI ECOSISTEMI MARINI VULNERABILI (EMV)

Il seguente elenco di sette tipi di habitat e di elementi fisici per la zona di regolamentazione, con i taxa che è molto probabile riscontrare in tali habitat, è considerato un elenco di indicatori di EMV.

Tipo di habitat EMV	Taxa rappresentativi
1. Barriera di coralli d'acqua fredda	
a) Barriera di *Lophelia pertusa* b) *Solenosmilia variabilis* reef	*Lophelia pertusa* *Solenosmilia variabilis*
2. Giardino di coralli	
a) Giardino su fondale duro	
i) Giardini di gorgonie e coralli neri su fondale duro	*Anthothelidae* *Chrysogorgiidae* *Isididae, Keratoisidinae* *Plexauridae* *Acanthogorgiidae* *Coralliidae* *Paragorgiidae* *Primnoidae* *Schizopathidae*
ii) Madreporari coloniali su affioramenti rocciosi	*Lophelia pertusa* *Solenosmilia variabilis*
iii) Aggregati madreporici non appartenenti a barriere coralline	*Enallopsammia rostrata* *Madrepora oculata*
b) Giardini di coralli su fondale soffice	
i) Giardini di gorgonie e coralli neri su fondale soffice	*Chrysogorgiidae*
ii) Campi di coralli a coppa	*Caryophylliidae* *Flabellidae*

Tipo di habitat EMV	Taxa rappresentativi
iii) Campi di coralli a cavolfiore	*Nephtheidae*
3. Aggregati di spugne di acque profonde	
Altri aggregati di spugne	*Geodiidae* *Ancorinidae* *Pachastrellidae*
Giardini di spugne su fondale duro	*Axinellidae* *Mycalidae* *Polymastiidae* *Tetillidae*
Comunità di spugne vitree	*Rossellidae* *Pheronematidae*
Campi di pennatule	*Anthoptilidae* *Pennatulidae* *Funiculinidae* *Halipteridae* *Kophobelemnidae* *Protoptilidae* *Umbellulidae* *Vigulariidae*
Macchie di ceriantari	*Cerianthidae*
Fauna emergente da fango e sabbia	*Bourgetcrinidae* *Antedontidae* *Hyocrinidae* *Xenophyophora* *Syringamminidae*
Macchie di briozoi	

Elementi fisici	Spiegazione
Montagne sottomarine isolate	Montagne sottomarine non appartenenti alla dorsale medio-atlantica
Pendenze ripide e vette delle dorsali medio-oceaniche	Dorsali ripide e vette che sostengono giardini di coralli e altre specie indicatrici di EMV ad alta densità
Colline sottomarine	Elemento topografico che si eleva a meno di 1 000 metri dal fondale marino
Formazioni simili a canyon	Formazioni costituite da una «vallata» dalle pareti fortemente scoscese non necessariamente associata a una piattaforma continentale, a un'isola o al bordo di una scarpata
Fianchi con pendenza > 6,4°	Da NAFO SCR Doc. 11/73

ALLEGATO III

ZONE DI PESCA DI FONDO ESISTENTI

1. Zona di pesca esistente: coordinate di Hatton Bank (HAR 1-5)

HAR 1

HAR 1				
	latitudine	longitudine	LATITUDINE	LONGITUDINE
1	60.0557	-14.2048	60º 03,34′	-14º 12,29′
2	59.6708	-14.0275	59º 40,25′	-14º 01,65′
3	59.5262	-14.2562	59º 31,57′	-14º 15,37′
4	59.3197	-14.6393	59º 19,18′	-14º 38,36′
5	59.2495	-14.8738	59º 14,97′	-14º 52,43′
6	59.1178	-14.9539	59º 07,07′	-14º 57,23′
7	59.0620	-15.7430	59º 03,72′	-15º 44,58′
8	58.9765	-15.9202	58º 58,59′	-15º 55,21′
9	59.0620	-16.3034	59º 03,72′	-16º 18,20′
10	59.2992	-16.5207	59º 17,95′	-16º 31,24′
11	59.6160	-16.5207	59º 36,96′	-16º 31,24′
12	59.6160	-15.4456	59º 36,96′	-15º 26,74′
13	59.8005	-14.8280	59º 48,03′	-14º 49,68′
14	60.0670	-14.3420	60º 04,02′	-14º 20,52′
15	60.0557	-14.2048	60º 03,34′	-14º 12,29′

HAR 2

HAR 2				
	latitudine	longitudine	LATITUDINE	LONGITUDINE
1	59.6998	-16.7094	59º 41,99′	-16º 42,56′
2	59.2496	-16.8066	59º 14,97′	-16º 48,39′
3	59.1530	-17.4699	59º 09,18′	-17º 28,19′
4	58.9913	-17.3384	58º 59,48′	-17º 20,30′
5	59.0884	-16.9552	59º 05,30′	-16º 57,31′
6	58.9618	-16.7094	58º 57,71′	-16º 42,56′

HAR 2				
	latitudine	longitudine	LATITUDINE	LONGITUDINE
7	58.4600	-17.4584	58º 27,60′	-17º 27,51′
8	58.1897	-17.5156	58º 11,38′	-17º 30,94′
9	58.0901	-17.2297	58º 05,41′	-17º 13,78′
10	57.9720	-17.2412	57º 58,32′	-17º 14,47′
11	57.9144	-17.1039	57º 54,86′	-17º 06,23′
12	57.8292	-17.0925	57º 49,75′	-17º 05,55′
13	57.5511	-17.7844	57º 33,07′	-17º 47,06′
14	57.4928	-18.2075	57º 29,57′	-18º 12,45′
15	57.2955	-18.4935	57º 17,73′	-18º 29,61′
16	57.2151	-18.8194	57º 12,91′	-18º 49,16′
17	57.0662	-19.3512	57º 03,97′	-19º 21,07′
18	56.4992	-19.5399	56º 29,95′	-19º 32,39′
19	56.6127	-20.0202	56º 36,76′	-20º 01,21′
20	56.3791	-20.4377	56º 22,75′	-20º 26,26′
21	56.3791	-20.6435	56º 22,75′	-20º 38,61′
22	56.4992	-20.8494	56º 29,95′	-20º 50,96′
23	56.6190	-20.8494	56º 37,14′	-20º 50,96′
24	56.8354	-20.4262	56º 50,13′	-20º 25,57′
25	57.2368	-20.5635	57º 14,21′	-20º 33,81′
26	57.5818	-20.5635	57º 34,91′	-20º 33,81′
27	57.8566	-20.1803	57º 51,40′	-20º 10,82′
28	57.9235	-19.8830	57º 55,41′	-19º 52,98′
29	58.4809	-19.2425	58º 28,85′	-19º 14,55′
30	58.6806	-19.2826	58º 40,84′	-19º 16,95′
31	58.9766	-18.9967	58º 58,59′	-18º 59,80′
32	59.2145	-18.2876	59º 12,87′	-18º 17,26′
33	59.2700	-17.9216	59º 16,20′	-17º 55,30′
34	59.5001	-17.6643	59º 30,01′	-17º 39,86′

HAR 2

	latitudine	longitudine	LATITUDINE	LONGITUDINE
35	59.6998	-16.7094	59º 41,99′	-16º 42,56′

HAR 3

HAR 3

	latitudine	longitudine	LATITUDINE	LONGITUDINE
1	54.9406	-17.2011	54º 56,44′	-17º 12,07′
2	54.5810	-18.0303	54º 34,86′	-18º 01,82′
3	54.4083	-18.3962	54º 24,50′	-18º 23,77′
4	54.4781	-19.0538	54º 28,69′	-19º 03,23′
5	54.4150	-19.3112	54º 24,90′	-19º 18,67′
6	53.9767	-19.9516	53º 58,60′	-19º 57,10′
7	54.1847	-20.1289	54º 11,08′	-20º 07,73′
8	54.3350	-20.1003	54º 20,10′	-20º 06,02′
9	54.6373	-19.3912	54º 38,24′	-19º 23,47′
10	54.9800	-19.2540	54º 58,80′	-19º 15,24′
11	55.0685	-18.7393	55º 04,11′	-18º 44,36′
12	55.4303	-18.6822	55º 25,82′	-18º 40,93′
13	55.4076	-18.4134	55º 24,46′	-18º 24,80′
14	55.1438	-17.7730	55º 08,63′	-17º 46,38′
15	54.9505	-18.0303	54º 57,03′	-18º 01,82′
16	54.9800	-17.1325	54º 58,80′	-17º 07,95′
17	54.9406	-17.2011	54º 56,44′	-17º 12,07′

HAR 4

HAR 4

	latitudine	longitudine	LATITUDINE	LONGITUDINE
1	58.4869	-14.7537	58º 29,21′	-14º 45,22′
2	58.0659	-14.7766	58º 03,96′	-14º 46,59′
3	57.4928	-14.6851	57º 29,57′	-14º 41,11′
4	56.9385	-14.5479	56º 56,31′	-14º 32,87′

HAR 4				
	latitudine	longitudine	LATITUDINE	LONGITUDINE
5	56.5812	-14.3020	56º 34,87′	-14º 18,12′
6	55.5696	-15.4571	55º 34,18′	-15º 27,42′
7	55.5146	-15.7887	55º 30,88′	-15º 47,32′
8	55.3914	-15.9488	55º 23,48′	-15º 56,93′
9	55.2116	-16.7523	55º 12,69′	-16º 45,14′
10	55.2884	-16.8972	55º 17,30′	-16º 53,83′
11	55.4329	-16.8667	55º 25,98′	-16º 52,00′
12	55.5223	-16.6862	55º 31,34′	-16º 41,17′
13	55.5081	-17.5842	55º 30,49′	-17º 35,05′
14	55.5656	-17.6744	55º 33,94′	-17º 40,46′
15	55.2221	-18.0232	55º 13,32′	-18º 01,39′
16	55.3183	-18.2793	55º 19,10′	-18º 16,76′
17	55.6856	-17.9905	55º 41,14′	-17º 59,43′
18	55.7960	-17.8706	55º 47,76′	-17º 52,23′
19	56.4973	-17.7834	56º 29,84′	-17º 47,00′
20	56.5994	-17.8215	56º 35,97′	-17º 49,29′
21	56.6983	-17.6308	56º 41,90′	-17º 37,85′
22	56.7509	-17.3955	56º 45,05′	-17º 23,73′
23	56.8948	-17.1325	56º 53,69′	-17º 07,95′
24	56.9167	-16.7780	56º 55,00′	-16º 46,68′
25	57.1904	-16.7094	57º 11,42′	-16º 42,56′
26	57.1532	-15.7887	57º 09,19′	-15º 47,32′
27	57.2708	-15.3942	57º 16,25′	-15º 23,65′
28	57.6188	-15.3054	57º 37,13′	-15º 18,32′
29	57.8415	-15.3104	57º 50,49′	-15º 18,63′
30	57.9537	-15.4859	57º 57,22′	-15º 29,15′
31	58.0668	-15.4376	58º 04,01′	-15º 26,26′
32	58.2131	-15.4859	58º 12,79′	-15º 29,15′

HAR 4				
	latitudine	longitudine	LATITUDINE	LONGITUDINE
33	58.3882	-15.2392	58° 23,29′	-15° 14,35′
34	58.3628	-15.1350	58° 21,77′	-15° 08,10′
35	58.5018	-14.9024	58° 30,11′	-14° 54,14′
36	58.4869	-14.7537	58° 29,21′	-14° 45,22′

HAR 5

HAR 5				
	latitudine	longitudine	LATITUDINE	LONGITUDINE
1	55.8531	-19.9630	55° 51,19′	-19° 57,78′
2	55.4368	-19.7457	55° 26,21′	-19° 44,74′
3	55.3361	-20.2375	55° 20,17′	-20° 14,25′
4	55.4855	-20.7236	55° 29,13′	-20° 43,41′
5	55.7856	-20.4548	55° 47,14′	-20° 27,29′
6	55.8531	-19.9630	55° 51,19′	-19° 57,78′

2. Zona di pesca esistente: coordinate di Josephine Seamount (JOS 1)

JOS 1

JOS 1				
	latitudine	longitudine	LATITUDINE	LONGITUDINE
1	37.0621	-14.1703	37° 03,73′	-14° 10,22′
2	36.7150	-14.1044	36° 42,90′	-14° 06,26′
3	36.5521	-14.1854	36° 33,12′	-14° 11,13′
4	36.5622	-14.2668	36° 33,73′	-14° 16,01′
5	36.7029	-14.5385	36° 42,17′	-14° 32,31′
6	36.8795	-14.5560	36° 52,77′	-14° 33,36′
7	37.0560	-14.2415	37° 03,36′	-14° 14,49′
8	37.0621	-14.1703	37° 03,73′	-14° 10,22′

3. Zona di pesca esistente: coordinate della Dorsale medioatlantica (MAR 1-5)

MAR 1

MAR 1				
	latitudine	longitudine	LATITUDINE	LONGITUDINE
1	57.1717	-33.3419	57° 10,30′	-33° 20,51′
2	57.0976	-33.1241	57° 05,85′	-33° 07,45′
3	56.7293	-33.4885	56° 43,76′	-33° 29,31′
4	56.4943	-33.5696	56° 29,66′	-33° 34,18′
5	56.3731	-34.0165	56° 22,39′	-34° 00,99′
6	56.5289	-34.2443	56° 31,73′	-34° 14,66′
7	56.7449	-34.1446	56° 44,69′	-34° 08,68′
8	57.1517	-33.5070	57° 09,10′	-33° 30,42′
9	57.1717	-33.3419	57° 10,30′	-33° 20,51′

MAR 2

MAR 2				
	latitudine	longitudine	LATITUDINE	LONGITUDINE
1	44.7495	-25.2187	44° 44,97′	-25° 13,12′
2	44.4873	-24.9684	44° 29,24′	-24° 58,10′
3	44.3749	-25.2867	44° 22,50′	-25° 17,20′
4	44.5689	-25.4261	44° 34,13′	-25° 25,57′
5	44.7977	-25.3331	44° 47,86′	-25° 19,99′
6	44.7495	-25.2187	44° 44,97′	-25° 13,12′

MAR 3

MAR 3				
	latitudine	longitudine	LATITUDINE	LONGITUDINE
1	45.6840	-27.2571	45° 41,04′	-27° 15,42′
2	45.4763	-27.1426	45° 28,58′	-27° 08,56′
3	45.4286	-27.4180	45° 25,72′	-27° 25,08′
4	45.2023	-27.6218	45° 12,14′	-27° 37,31′

MAR 3				
	latitudine	longitudine	LATITUDINE	LONGITUDINE
5	45.1872	-27.7613	45º 11,23′	-27º 45,68′
6	45.4913	-27.8757	45º 29,48′	-27º 52,54′
7	45.6690	-27.6683	45º 40,14′	-27º 40,10′
8	45.6690	-27.2571	45º 40,14′	-27º 15,42′
9	45.6840	-27.2571	45º 41,04′	-27º 15,42′

MAR 4

MAR 4				
	latitudine	longitudine	LATITUDINE	LONGITUDINE
1	46.3844	-27.6218	46º 23,06′	-27º 37,31′
2	46.0528	-27.6469	46º 03,17′	-27º 38,81′
3	46.0528	-27.9186	46º 03,17′	-27º 55,12′
4	46.3992	-27.9186	46º 23,95′	-27º 55,12′
5	46.3992	-27.6683	46º 23,95′	-27º 40,10′
6	46.3844	-27.6218	46º 23,06′	-27º 37,31′

MAR 5

MAR 5				
	latitudine	longitudine	LATITUDINE	LONGITUDINE
1	47.5556	-27.4395	47º 33,34′	-27º 26,37′
2	47.2919	-27.3036	47º 17,51′	-27º 18,21′
3	47.2919	-27.8042	47º 17,51′	-27º 48,25′
4	47.4638	-27.9437	47º 27,83′	-27º 56,62′
5	47.7243	-27.8042	47º 43,46′	-27º 48,25′
6	47.5556	-27.4859	47º 33,34′	-27º 29,16′
7	47.5556	-27.4395	47º 33,34′	-27º 26,37′

4. Zona di pesca esistente: coordinate del Mare di Barents (BAR 1)

BAR 1

BAR 1				
	latitudine	longitudine	LATITUDINE	LONGITUDINE
1	74.1356	41.0604	74° 08,14′	41° 03,62′
2	73.7439	41.3600	73° 44,63′	41° 21,60′
3	73.4273	41.0317	73° 25,64′	41° 01,90′
4	73.1143	40.7075	73° 06,86′	40° 42,45′
5	72.6406	40.5967	72° 38,44′	40° 35,80′
6	72.1881	40.5433	72° 11,29′	40° 32,60′
7	72.2545	39.7799	72° 15,27′	39° 46,79′
8	72.6810	38.8237	72° 40,86′	38° 49,42′
9	73.0749	37.6254	73° 04,49′	37° 37,52′
10	73.3730	36.6445	73° 22,38′	36° 38,67′
11	73.6367	35.3640	73° 38,20′	35° 21,84′
12	73.9028	34.1123	73° 54.17»	34° 06,74′
13	73.9778	33.7019	73° 58,67′	33° 42,11′
14	74.2908	35.0644	74° 17,45′	35° 03,86′
15	74.5760	36.0207	74° 34,56′	36° 01,24′
16	74.9065	36.9441	74° 54,39′	36° 56,65′
17	74.9377	37.0000	74° 56,26′	37° 00,00′
18	75.1947	37.0000	75° 11,68′	37° 00,00′
19	75.5264	37.5368	75° 31,58′	37° 32,21′
20	75.8002	38.0000	75° 48,01′	38° 00,00′
21	77.3222	38.0000	77° 19,33′	38° 00,00′
22	77.1900	39.0197	77° 11,40′	39° 01,18′
23	77.0770	40.1494	77° 04,62′	40° 08,96′
24	76.9570	41.5452	76° 57,42′	41° 32,71′
25	76.8570	42.9472	76° 51,42′	42° 56,83′
26	76.8138	43.9780	76° 48,828′	43° 58,68′

BAR 1				
	latitudine	longitudine	LATITUDINE	LONGITUDINE
27	76.6350	43.6305	76° 38,10′	43° 37,83′
28	76.3275	43.2220	76° 19,65′	43° 13,32′
29	76.1361	43.0563	76° 08,16′	43° 03,37′
30	76.0200	42.0669	76° 01,20′	42° 04,01′
31	75.5715	42.1034	75° 34,29′	42° 06,20′
32	75.0994	39.5952	75° 05,96′	39° 35,71′
33	74.1356	41.0604	74° 08,14′	41° 03,62′

5. Zona di pesca esistente: coordinate della dorsale di Reykjanes

Dorsale di Reykjanes				
	latitudine	longitudine	LATITUDINE	LONGITUDINE
1	60.9844	-27.0000	60° 59,07′	-27° 00,00′
2	60.8811	-27.4432	60° 52,86′	-27° 26,59′
3	60.8893	-27.6897	60° 53,36′	-27° 41,38′
4	60.9592	-27.8432	60° 57,55′	-27° 50,59′
5	61.0295	-27.7756	61° 01,77′	-27° 46,53′
6	61.1569	-28.0560	61° 09,41′	-28° 03,36′
7	61.1901	-28.0221	61° 11,41′	-28° 01,33′
8	60.9844	-27.0000	60° 59,07′	-27° 00,00′

ALLEGATO IV

MISURE TECNICHE APPLICABILI NELLA ZONA DI REGOLAMENTAZIONE

1. Obbligo di sbarco

 È vietato rigettare o rilasciare in mare nella zona di regolamentazione le catture delle specie elencate di seguito:

 a) specie elencate nella sezione 1 dell'allegato I,

 b) eglefino,

 c) merluzzo bianco,

 d) merlano,

 e) merluzzo carbonaro nelle sottozone CIEM 3-14,

 f) rana pescatrice,

 g) rombi gialli,

 h) sogliola,

 i) nasello,

 j) scampo,

 k) passera di mare,

 l) merluzzo giallo,

 m) suro/sugarello,

 n) molva,

 o) argentina,

 p) brosme,

 q) molva azzurra,

 r) ippoglosso nero,

 s) pesce tamburo,

 t) pesce sciabola nero,

 u) berici,

 v) granatiere di roccia, e

 w) occhialone.

2. Taglie minime di riferimento per la conservazione nella zona di regolamentazione

Specie	NEAFC
Eglefino (*Melanogrammus aeglefinus*)	30 cm
Molva (*Molva molva*)	63 cm
Molva azzurra (*Molva dipterygia*)	70 cm
Sgombro (*Scomber* spp.)	30 cm
Aringa (*Clupea harengus*)	20 cm

3. Dimensioni di maglia nella zona di regolamentazione

3.1. Dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati

Nella zona di regolamentazione si applicano le dimensioni di maglia del sacco e le relative condizioni indicate di seguito.

Dimensione di maglia del sacco	Zone geografiche	Condizioni
Almeno 100 mm	Intera zona	Nessuna
Almeno 35 mm	Intera zona	Pesca diretta del melù
Almeno 32 mm	Sottozone CIEM 1 e 2	Pesca diretta del gamberetto boreale (*Pandalus borealis*) L'attrezzo deve essere dotato di una griglia di selezione con distanza massima tra le sbarre di 22 mm
Almeno 16 mm	Intera zona	Pesca diretta di sgombro, capelin [1] e argentine

[1] Si ritiene che un peschereccio abbia praticato la pesca del capelin se il capelin tenuto a bordo supera il 50 % in peso del quantitativo complessivo a bordo di capelin e altre specie.

3.2. Dimensioni di maglia di riferimento per le reti fisse

Nella zona di regolamentazione si applicano le dimensioni di maglia per le reti fisse e le relative condizioni indicate di seguito.

Dimensione di maglia	Zone geografiche	Condizioni
Almeno 220 mm	Intera zona	Nessuna

4. Misure volte a garantire la sostenibilità dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti

4.1. Sono vietate tutte le attività di pesca nella zona delimitata dalle coordinate seguenti, misurate in base al sistema WGS84:

Latitudine	Longitudine
63° 00′ N	30° 00′ O
61° 30′ N	27° 35′ O
60° 45′ N	28° 45′ O
62° 00′ N	31° 35′ O
63° 00′ N	30° 00′ O

4.2. Salvo casi di forza maggiore, è vietato l'ingresso nei porti dell'Unione ai pescherecci aventi a bordo stock di scorfani (*Sebastes mentella*) atlantici pelagici di acque superficiali e di acque profonde provenienti da catture effettuate nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti (sottozone CIEM 5, 12 e 14 e sottozone NAFO 1 e 2).

4.3. Ai pescherecci dell'Unione è vietato partecipare ad operazioni di trasbordo riguardanti gli stock di cui al paragrafo 4.2.

5. Norme speciali per la protezione della molva azzurra nella sottozona CIEM 14

Nel periodo dal 15 febbraio al 15 aprile sono vietate tutte le attività di pesca con attrezzi di fondo (reti a strascico, palangari e reti a imbrocco) nella zona delimitata dalle coordinate seguenti, misurate in base al sistema WGS84:

Latitudine	Longitudine
60° 58,76′ N	27° 27,32′ O
60° 56,02′ N	27° 31,16′ O
60° 59,76′ N	27° 43,48′ O
61° 03,00′ N	27° 39,41′ O

6. Misure per la pesca dello scorfano nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 2

 Gli Stati membri provvedono affinché, a bordo dei pescherecci battenti la loro bandiera, osservatori scientifici raccolgano informazioni scientifiche comprendenti almeno dati rappresentativi della composizione per sesso, età e lunghezza in relazione alla profondità. Tali informazioni sono trasmesse al CIEM dalle autorità competenti degli Stati membri.

7. Zona di protezione dell'eglefino di Rockall nella sottozona CIEM 6

 È vietata ogni attività di pesca, eccetto quella con palangari, nelle zone delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le coordinate seguenti, misurate in base al sistema WGS84:

Latitudine	Longitudine
57° 00′ N	15° 00′ O
57° 00′ N	14° 00′ O
56° 30′ N	14° 00′ O
56° 30′ N	15° 00′ O

8. Zone di divieto per la protezione di ecosistemi marini vulnerabili

 Sono vietate la pesca a strascico e la pesca con attrezzi fissi, comprese le reti da posta fisse a imbrocco e i palangari fissi, nelle zone seguenti delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le coordinate seguenti, misurate in base al sistema WGS84:

 a) Zona settentrionale della dorsale medio-atlantica:

 — 59° 45′ N, 33° 30′ O

 — 57° 30′ N, 27° 30′ O

 — 56° 45′ N, 28° 30′ O

 — 59° 15′ N, 34° 30′ O

 — 59° 45′ N, 33° 30′ O

 b) Zona centrale della dorsale medio-atlantica (zona di frattura Charlie-Gibbs e regione frontale sub-polare):

 — 53° 30′ N, 38° 00′ O

 — 53° 30′ N, 36° 49′ O

 — 55° 04,53′ N, 36° 49′ O

 — 54° 58,99′ N, 34° 41,36′ O

 — 54° 41,18′ N, 34° 00′ O

 — 53° 30′ N, 34° 00′ O

 — 53° 30′ N, 30° 00′ O

— 51° 30′ N, 28° 00′ O

— 49° 00′ N, 26° 30′ O

— 49° 00′ N, 30° 30′ O

— 51° 30′ N, 32° 00′ O

— 51° 30′ N, 38° 00′ O

— 53° 30′ N, 38° 00′ O

c) Zona meridionale della dorsale medio-atlantica:

— 44° 30′ N, 30° 30′ O

— 44° 30′ N, 27° 00′ O

— 43° 15′ N, 27° 15′ O

— 43° 15′ N, 31° 00′ O

— 44° 30′ N, 30° 30′ O

d) Altair Seamount:

— 45° 00′ N, 34° 35′ O

— 45° 00′ N, 33° 45′ O

— 44° 25′ N, 33° 45′ O

— 44° 25′ N, 34° 35′ O

— 45° 00′ N, 34° 35′ O

e) Antialtair Seamount:

— 43° 45′ N, 22° 50′ O

— 43° 45′ N, 22° 05′ O

— 43° 25′ N, 22° 05′ O

— 43° 25′ N, 22° 50′ O

— 43° 45′ N, 22° 50′ O

f) Hatton Bank:

— 59° 26′ N, 14° 30′ O

— 59° 12′ N, 15° 08′ O

— 58° 34′ N, 16° 47′ O

— 58° 29′ N, 17° 25′ O

— 58° 30′ N, 17° 52′ O

— 58° 03′ N, 17° 52′ O

— 58° 03′ N, 17° 30′ O

— 57° 55′ N, 17° 30′ O

— 57° 45′ N, 19° 15′ O

— 58° 11,15′ N, 18° 57,51′ O

— 58° 11,57′ N, 19° 11,97′ O

— 58° 27,75′ N, 19° 11,65′ O

— 58° 39,09′ N, 19° 14,28′ O

— 58° 38,11′ N, 19° 01,29′ O

— 58° 53,14′ N, 18° 43,54′ O

— 59° 00,29′ N, 18° 01,31′ O

— 59° 08,01′ N, 17° 49,31′ O

— 59° 08,75′ N, 18° 01,47′ O

— 59° 15,16′ N, 18° 01,56′ O

— 59° 24,17′ N, 17° 31,22′ O

— 59° 21,77′ N, 17° 15,36′ O

— 59° 26,91′ N, 17° 01,66′ O

— 59° 42,69′ N, 16° 45,96′ O

— 59° 20,97′ N, 15° 44,75′ O

— 59° 21′ N, 15° 40′ O

— 59° 26′ N, 14° 30′ O

g) Nord-Ovest di Rockall:

— 57° 00′ N, 14° 53′ O

— 57° 37′ N, 14° 42′ O

— 57° 55′ N, 14° 24′ O

— 58° 15′ N, 13° 50′ O

— 57° 57′ N, 13° 09′ O

— 57° 50′ N, 13° 14′ O

— 57° 57′ N, 13° 45′ O

— 57° 49′ N, 14° 06′ O

— 57° 29′ N, 14° 19′ O

— 57° 22′ N, 14° 19′ O

— 57° 00′ N, 14° 34′ O

— 56° 56′ N, 14° 36′ O

— 56° 56′ N, 14° 51′ O

— 57° 00′ N, 14° 53′ O

h) Sud-Ovest di Rockall (Empress of Britain Bank):

Zona 1

— 56° 24′ N, 15° 37′ O

— 56° 21′ N, 14° 58′ O

— 56° 04′ N, 15° 10′ O

— 55° 51′ N, 15° 37′ O

— 56° 10′ N, 15° 52′ O

— 56° 24′ N, 15° 37′ O

Zona 2

— 55° 56,90′ N, 16° 11,30′ O

— 55° 58,20′ N, 16° 11,30′ O

— 55° 58,30′ N, 16° 02,80′ O

— 55° 56,90′ N, 16° 02,80′ O

— 55° 56,90′ N, 16° 11,30′ O

Zona 3

— 55° 49,90′ N, 15° 56,00′ O

— 55° 48,50′ N, 15° 56,00′ O

— 55° 48,30′ N, 15° 50,60′ O

— 55° 49,60′ N, 15° 50,60′ O

— 55° 49,90′ N, 15° 56,00′ O

i)

j) Edoràs Bank

— 56° 26,00′ N, 22° 26,00′ O

— 56° 28,00′ N, 22° 04,00′ O

— 56° 16,00′ N, 21° 42,00′ O

— 56° 05,00′ N, 21° 40,00′ O

— 55° 55,00′ N, 21° 47,00′ O

— 55° 45,00′ N, 22° 00,00′ O

— 55° 43,00′ N, 23° 14,00′ O

— 55° 50,00′ N, 23° 16,00′ O

— 56° 05,00′ N, 23° 06,00′ O

— 56° 18,00′ N, 22° 43,00′ O

— 56° 26,00′ N, 22° 26,00′ O

k) Sud-Ovest di Rockall Bank

Zona 1

— 55° 58,16′ N, 16° 13,18′ O

— 55° 58,24′ N, 16° 02,56′ O

— 55° 54,86′ N, 16° 05,55′ O

— 55° 58,16′ N, 16° 13,18′ O

Zona 2

— 55° 55,86′ N, 15° 40,84′ O

— 55° 51,00′ N, 15° 37,00′ O

— 55° 47,86′ N, 15° 53,81′ O

— 55° 49,29′ N, 15° 56,39′ O

— 55° 55,86′ N, 15° 40,84′ O

l) Bacino di Hatton-Rockall

Zona 1

— 58° 00,15′ N, 15° 27,23′ O

— 58° 00,15′ N, 15° 38,26′ O

— 57° 54,19′ N, 15° 38,26′ O

— 57° 54,19′ N, 15° 27,23′ O

— 58° 00,15′ N, 15° 27,23′ O

Zona 2

— 58° 06,46′ N, 16° 37,15′ O

— 58° 15,93′ N, 16° 28,46′ O

— 58° 06,77′ N, 16° 10,40′ O

— 58° 03,43′ N, 16° 10,43′ O

— 58° 01,49′ N, 16° 25,19′ O

— 58° 02,62′ N, 16° 36,96′ O

— 58° 06,46′ N, 16° 37,15′ O

m) Hatton Bank 2

Zona 1

— 57° 51,76′ N, 18° 05,87′ O

— 57° 55,00′ N, 17° 30,00′ O

— 58° 03,00′ N, 17° 30,00′ O

— 57° 53,10′ N, 16° 56,33′ O

— 57° 35,11′ N, 18° 02,01′ O

— 57° 51,76′ N, 18° 05,87′ O

Zona 2

— 57° 59,96′ N, 19° 05,05′ O

— 57° 45,00′ N, 19° 15,00′ O

— 57° 50,07′ N, 18° 23,82′ O

— 57° 31,13′ N, 18° 21,28′ O

— 57° 14,09′ N, 19° 28,43′ O

— 57° 02,21′ N, 19° 27,53′ O

— 56° 53,12′ N, 19° 28,97′ O

— 56° 50,22′ N, 19° 33,62′ O

— 56° 46,68′ N, 19° 53,72′ O

— 57° 00,04′ N, 20° 04,22′ O

— 57° 10,31′ N, 19° 55,24′ O

— 57° 32,67′ N, 19° 52,64′ O

— 57° 46,68′ N, 19° 37,86′ O

— 57° 59,96′ N, 19° 05,05′ O

n) Logachev Mounds:

— 55° 17′ N, 16° 10′ O

— 55° 34′ N, 15° 07′ O

— 55° 50′ N, 15° 15′ O

— 55° 33′ N, 16° 16′ O

— 55° 17′ N, 16° 10′ O

o) Ovest di Rockall Mound:

— 57° 20′ N, 16° 30′ O

— 57° 05′ N, 15° 58′ O

— 56° 21′ N, 17° 17′ O

— 56° 40′ N, 17° 50′ O

— 57° 20′ N, 16° 30′ O

ALLEGATO V

NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE DEI PESCHERECCI

1. Messaggio di notifica

Dato	Obbligatorio /Facoltativo	Osservazioni
Nome del peschereccio	O	Nome del peschereccio
Indicativo di chiamata	O	Indicativo internazionale di chiamata del peschereccio
Stato di bandiera	O	Stato in cui il peschereccio è immatricolato
Numero IMO del peschereccio	O ([3])	Numero IMO/UVI del peschereccio
Numero di riferimento interno	F ([1])	Numero unico di identificazione del peschereccio della parte contraente (codice alfa-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)
Numero di immatricolazione esterno	O	Numero riportato sulla fiancata del peschereccio
Nome del porto	F	Porto d'immatricolazione
Proprietario del peschereccio	O ([2])	Responsabile dell'utilizzo del peschereccio
Noleggiatore	O ([2])	Responsabile dell'utilizzo del peschereccio
Tipo di peschereccio	F	Codice FAO del tipo di nave
Attrezzo da pesca	F	Classificazione statistica FAO degli attrezzi da pesca
Capacità del peschereccio in GT	O	Capacità del peschereccio conformemente alla convenzione di Londra ICTM-69
Lunghezza fuori tutto del peschereccio	O	Lunghezza fuori tutto in metri
Potenza del peschereccio	O	Potenza motrice in kW
Autorizzazione limitata	F	Dato relativo alla licenza; autorizzazione soggetta a restrizioni specifiche per l'esercizio della pesca nella zona di regolamentazione, «SÌ» o «NO»

([1]) Numero CFR.
([2]) A seconda dei casi.
([3]) Obbligatorio per i pescherecci soggetti alla risoluzione IMO A.1078 (28).

2. Messaggio di revoca

Dato	Obbligatorio /Facoltativo	Osservazioni
Indicativo di chiamata	O	Indicativo internazionale di chiamata del peschereccio
Numero IMO del peschereccio	F	Numero IMO/UVI del peschereccio

Dato	Obbligatorio /Facoltativo	Osservazioni
Numero di riferimento interno	F	Numero unico di identificazione del peschereccio della parte contraente (codice alfa-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)
Numero di immatricolazione esterno	F	Numero riportato sulla fiancata del peschereccio
Nome del peschereccio	F	Nome del peschereccio
Data di inizio	O	Dato relativo alla licenza; data a partire dalla quale la revoca prende effetto

3. Messaggio di limitazione

Dato	Obbligatorio /Facoltativo	Osservazioni
Indicativo di chiamata	O	Indicativo internazionale di chiamata del peschereccio
Numero IMO del peschereccio	F	Numero IMO del peschereccio
Numero di riferimento interno	F	Numero unico di identificazione del peschereccio della parte contraente (codice alfa-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)
Numero di immatricolazione esterno	F	Numero riportato sulla fiancata del peschereccio
Nome del peschereccio	F	Nome del peschereccio
Data di inizio	O	Data in cui prende effetto la limitazione
Data di fine	O	Data in cui termina la limitazione
Nome della specie	F ([1])	Specie cui si applica la limitazione di pesca diretta; se la specie non è indicata la limitazione si applica a tutte le specie
Zona considerata	F ([1])	Codice CIEM della zona considerata cui si applica la limitazione; se la zona non è indicata la limitazione si applica all'intera zona di regolamentazione

([1]) A seconda dei casi.

4. Messaggio di autorizzazione

Dato	Obbligatorio /Facoltativo	Osservazioni
Indicativo di chiamata	O	Indicativo internazionale di chiamata del peschereccio
Numero IMO del peschereccio	F	Numero IMO del peschereccio
Numero di riferimento interno	F	Numero unico di identificazione del peschereccio della parte contraente (codice alfa-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)
Numero di immatricolazione esterno	F	Numero riportato sulla fiancata del peschereccio

Dato	Obbligatorio /Facoltativo	Osservazioni
Nome del peschereccio	F	Nome del peschereccio
Data di rilascio	F	Data in cui è rilasciata l'autorizzazione
Data di inizio	O	Data in cui prende effetto l'autorizzazione
Data di fine	O	Data in cui scade l'autorizzazione
Risorse regolamentate	O	Risorse regolamentate, separate da uno spazio, per le quali si applica l'autorizzazione; XDS per le specie di acque profonde

5. Messaggio di sospensione

Dato	Obbligatorio /Facoltativo	Osservazioni
Indicativo di chiamata	O	Indicativo internazionale di chiamata del peschereccio
Numero IMO del peschereccio	F	Numero IMO del peschereccio
Numero di riferimento interno	F	Numero unico di identificazione del peschereccio della parte contraente (codice alfa-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)
Numero di immatricolazione esterno	F	Numero riportato sulla fiancata del peschereccio
Nome del peschereccio	F	Nome del peschereccio
Data di inizio	O	Data in cui si pone termine all'autorizzazione
Risorse regolamentate	O	Dato relativo alla licenza; risorse regolamentate, separate da uno spazio, per le quali si applica la sospensione dell'autorizzazione; XDS per le specie di acque profonde

L'elenco dei codici dei principali tipi di pescherecci, delle principali attività dei pescherecci, dei principali tipi di attrezzi e delle principali categorie di attrezzi da pesca e relativi accessori è conforme al registro dei dati di riferimento della NEAFC disponibile all'indirizzo https://www.neafc.org/mdr.

ALLEGATO VI

REGISTRO DI PRODUZIONE

Dato	Codice di campo	Obbligatorio/ Facoltativo/ Vincolante, se applicabile	Osservazioni
1. Identità del peschereccio			
Sono necessari l'indicativo di chiamata e il numero IMO, qualora non sia applicabile l'IMO (per i pescherecci soggetti alla risoluzione IMO A.1078 (28)] ed è obbligatorio utilizzare il numero di riferimento interno della parte contraente o il numero di immatricolazione esterno del peschereccio.			
Indicativo di chiamata	RC	O	Dato relativo all'immatricolazione del peschereccio; indicativo internazionale di chiamata
Numero IMO del peschereccio		VSA	Numero IMO del peschereccio Oltre all'indicativo di chiamata, è necessario l'identificativo del peschereccio. Per i pescherecci con numero IMO si deve utilizzare tale numero.
Numero di riferimento interno della parte contraente	IR	O	Dato relativo all'immatricolazione del peschereccio; numero unico del peschereccio della parte contraente Oltre all'indicativo di chiamata, è necessario l'identificativo del peschereccio. Per i pescherecci privi di numero IMO, il numero di riferimento interno della parte contraente può essere utilizzato come secondo identificatore.
Numero di immatricolazione esterno del peschereccio	XR	VSA	Dato relativo all'immatricolazione del peschereccio; numero sulla fiancata del peschereccio o, se assente, numero IMO
Nome del peschereccio	NA	F	Dato relativo all'immatricolazione del peschereccio; nome del peschereccio
2. Informazioni relative alla produzione			
Data	DA	O	Dato relativo all'attività; data di produzione
Quantitativo prodotto	QP		Dato relativo all'attività; quantitativo giornaliero prodotto per specie
Nome della specie		O	Codice FAO della specie
Quantitativo		O	Peso totale del prodotto in chilogrammi
Forma di presentazione del prodotto		O	Codici della forma di presentazione del prodotto
Quantitativo		O	Peso del prodotto in chilogrammi
			Codice della forma di presentazione del prodotto e peso del prodotto: utilizzare il numero di coppie necessario per coprire la totalità dei prodotti

Dato	Codice di campo	Obbligatorio/ Facoltativo/ Vincolante, se applicabile	Osservazioni
Produzione cumulata del periodo	AP		Dato relativo all'attività; quantitativo totale di ogni specie prodotto dall'entrata nella zona di regolamentazione
Nome della specie		O	Codice FAO della specie
Quantitativo		O	Peso totale del prodotto in chilogrammi
Forma di presentazione del prodotto		O	Codici della forma di presentazione del prodotto
Quantitativo		O	Peso del prodotto in chilogrammi
			Codice della forma di presentazione del prodotto e peso del prodotto: utilizzare il numero di coppie necessario per coprire la totalità dei prodotti

3. Informazioni relative all'imballaggio

Nome della specie	SN	F	Dato relativo all'attività; codice FAO alfa-3 della specie
Codice del prodotto	PR	F	Dato relativo all'attività; codice del prodotto
Tipo di imballaggio	TY	F	Dato relativo all'attività; tipo di imballaggio
Peso unitario	NE	F	Dato relativo all'attività; peso netto del prodotto in chilogrammi
Numero di unità	NU	F	Dato relativo all'attività; numero di unità imballate

4. Informazioni sui trasbordi effettuati dal destinatario

Data e ora		O	Data e ora di completamento del trasbordo
Catture trasbordate		O	Dato relativo all'attività; quantitativo effettivo caricato per specie
Specie		O	Codice FAO della specie
Quantitativo		O	Peso vivo in chilogrammi
Ubicazione		O	Posizione in cui si è conclusa l'operazione di trasbordo. Coordinate indicate in gradi decimali, al terzo decimale, in WGS84
Trasbordate da		O	Indicativo di chiamata del peschereccio cedente

Dato	Codice di campo	Obbligatorio/ Facoltativo/ Vincolante, se applicabile	Osservazioni
Quantitativo a bordo		O	Dato relativo all'attività; quantitativo totale per specie presente a bordo dopo il trasbordo
Specie		O	Codice FAO della specie
Quantitativo		O	Peso vivo in chilogrammi
Comandante	MA	O	Nome e indirizzo del comandante

5. Rapporto relativo al porto di sbarco

Tipo		O	ARRIVO
Data e ora previste		O	Data e ora UTC stimate per l'arrivo in porto
Porto		O	Nome del porto in cui avrà luogo il trasbordo/lo sbarco (Codice ISO alfa-2 del paese + codice del porto a tre lettere basato su UN/LOCODE)
Luogo di sbarco		VSA	Nome dell'acquirente o altre specifiche che descrivano esattamente il punto del porto in cui avrà luogo lo sbarco. Obbligatorio se disponibile
Quantitativo a bordo		O	Quantitativo per specie presente a bordo — da indicare separatamente per ciascuna specie
Specie		O	Codice FAO della specie
Quantitativo		O	Peso vivo in chilogrammi
Classe di taglia		F	Codice della distribuzione per taglia
Codice dello stock		VSA	Codice dello stock della specie Obbligatorio se le catture provengono da uno stock elencato nella raccomandazione NEAFC 02:2011 (modificata)
Quantitativo da sbarcare		O	Quantitativo per specie presente a bordo — da indicare separatamente per ciascuna specie
Specie		O	Codice FAO della specie
Quantitativo		O	Peso vivo in chilogrammi

Dato	Codice di campo	Obbligatorio/ Facoltativo/ Vincolante, se applicabile	Osservazioni
Classe di taglia		F	Codice della distribuzione per taglia
Codice dello stock		VSA	Codice dello stock della specie Obbligatorio se le catture provengono da uno stock elencato nella raccomandazione NEAFC 02:2011 (modificata)

Gli elenchi di codici pertinenti sono conformi al registro dei dati di riferimento della NEAFC disponibile all'indirizzo https://www.neafc.org/mdr.

ALLEGATO VII

ELENCO DEI CODICI DELLA FORMA DI PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO, DEL TIPO DI IMBALLAGGIO, DEL TIPO DI CONTENITORE E DEL TIPO DI TRASFORMAZIONE DA UTILIZZARE NEL REGISTRO DI PRODUZIONE

1. Forma o presentazione del taglio o della parte di una risorsa trasformata

Codice	Presentazione	Descrizione
CBF	Filetto doppio di merluzzo bianco (eviscerato)	Decapitato, senza asportazione della pelle, delle lische e della coda
CLA	Chele	Solo chele
DWT	Codice ICCAT	Senza branchie, eviscerato, asportazione parziale della testa, asportazione delle pinne
FIA	Filettato, senza pelle né ventre	FIS senza ventre
FIL	Filettato	HEA+GUT+TLD+asportazione delle lische. Da ciascun pesce si ottengono due filetti
FIS	Filettato e filetti senza pelle	FIL+SKI. Da ciascun pesce si ottengono due filetti non uniti fra loro
FMF	Farina di pesce	Farina di pesce ricavata da pesci interi
FSB	Filettato, con pelle e lische	Filettato, senza asportazione di pelle e lische
FSP	Filettato, senza pelle, con lische sottili	Filettato, con asportazione della pelle, con lische sottili
GHT	Eviscerato, decapitato e senza coda	GUH+TLD
GUG	Eviscerato e senza branchie	Asportazione dei visceri e delle branchie
GUH	Eviscerato e decapitato	Asportazione dei visceri e della testa
GUL	Eviscerato, con il fegato	GUT senza rimozione del fegato
GUS	Eviscerato, decapitato e senza pelle	GUH+SKI
GUT	Eviscerato	Asportazione completa dei visceri
HEA	Decapitato	Senza testa
HED	Teste	Teste unicamente
HET	Decapitato e senza coda	Senza testa e senza coda
JAP	Taglio giapponese	Taglio trasversale con asportazione di tutte le parti dalla testa al ventre

Codice	Presentazione	Descrizione
JAT	Senza coda, taglio giapponese	Taglio giapponese con asportazione della coda
LAP	Lappen	Doppio filetto, HEA, con pelle, coda e pinne
LGS	Sezione di zampe	Zampe di granchio in sezione
LVR	Fegato	Fegato unicamente. In caso di presentazione collettiva* utilizzare il codice LVR-C
OTH	Altro	Ogni altra presentazione
ROE	Uova	Uova unicamente. In caso di presentazione collettiva utilizzare il codice ROE-C
SAD	Salato a secco	Decapitato senza asportazione della pelle, delle lische e della coda e salato a secco
SAL	Leggermente salato in salamoia	CBF+salato
SGH	Salato, eviscerato e decapitato	GUH+salato
SGT	Salato, eviscerato	GUT+salato
SKI	Senza pelle	Asportazione della pelle
SUR	Surimi	Surimi
TAL	Coda	Code unicamente
TLD	Senza coda	Asportazione della coda
TNG	Lingua	Lingua unicamente. In caso di presentazione collettiva* utilizzare il codice TNG-C
TUB	Corpo unicamente	Corpo di totano privo di visceri e testa
WHL	Intero	Non trasformato
WNG	Pinne	Pinne unicamente

2. Tipo di imballaggio o contenitore in cui si trova la risorsa

Codice	Nome	Tipo	Descrizione
BGS	Sacchi	Imballaggio	Catture consegnate in sacchi
BLC	Blocchi	Imballaggio	Catture consegnate in blocchi
BOX	Casse	Imballaggio	Catture consegnate in casse
BUL	Pesce alla rinfusa	Imballaggio	Catture consegnate alla rinfusa
CRT	Scatole	Imballaggio	Catture consegnate in scatole
CNT	Contenitori	Contenitore	Catture consegnate in contenitori
CSW	Serbatoi di acqua di mare refrigerata	Contenitore	Catture consegnate in serbatoi di acqua di mare raffreddata mediante aggiunta di ghiaccio (fissi o portatili)
FOO	Olio di pesce, altro	Contenitore	Olio di pesce consegnato in qualsiasi altro contenitore
FOT	Serbatoio per olio di pesce	Contenitore	Olio di pesce consegnato in appositi serbatoi per olio
RSW	Serbatoi di acqua di mare refrigerata	Contenitore	Catture consegnate in serbatoi di acqua di mare refrigerata meccanicamente (fissi o portatili)
TNK	Serbatoio	Contenitore	Catture consegnate in serbatoi non compresi in altre descrizioni

3. Stato di trasformazione della risorsa

Codice	Descrizione
FRE	Fresco
FRZ	Congelato
OTH	Altra trasformazione

ALLEGATO VIII

REGISTRAZIONE DELLE CATTURE E DELLO SFORZO DI PESCA

1. Giornale di pesca elettronico

1.1. Rapporti di attività di pesca

Dati utilizzati per l'elaborazione o la correzione dei rapporti di attività di pesca da scambiare sulla base del documento di attuazione ERS NEAFC FLUX sulle attività di pesca adottato dalla NEAFC.

a) Rapporti di attività di pesca: dati di intestazione

Dati da includere in tutti i rapporti di attività di pesca

Dato	Stato (O = obbligatorio F = facoltativo VSA = vincolante, se applicabile)	Osservazioni
Dati relativi al rapporto		
Identificativo del rapporto	O	Identificazione unica del rapporto di attività di pesca
Tipo di rapporto	O	La NOTIFICA è un rapporto su un'attività futura; la DICHIARAZIONE è un rapporto su un'attività passata
Finalità	O	Creazione o correzione di un rapporto
Identificativo del rapporto di riferimento	VSA	Identificativo del rapporto soggetto a correzione *In caso di correzione di un rapporto accettato*
CCP di origine	O	Codice paese ISO a tre lettere del CCP dello Stato di bandiera
Accettazione	O	Data e ora di accettazione dell'informazione nel CCP
Contrassegno CCP	VSA	Marcatura CCP *Nel caso in cui il rapporto sia stato ritardato, corretto/annullato o generato manualmente dal CCP*
Creazione	O	Data e ora di accettazione della creazione del rapporto da parte del CCP
Numero progressivo	F	Numero di serie dei messaggi inviati da un peschereccio alla destinazione finale (XNE); è unico per ogni peschereccio, per anno civile; all'inizio dell'anno la numerazione ricomincia da 1 per ogni peschereccio, per poi aumentare all'invio di ciascun messaggio
Informazioni sulla bordata di pesca		Tutte le attività fanno riferimento alla bordata di pesca
Identificativo della bordata nella zona di regolamentazione	F	Identificativo unico della bordata in corso nella zona di regolamentazione NEAFC

Dato	Stato (O = obbligatorio F = facoltativo VSA = vincolante, se applicabile)	Osservazioni
Identificativo interno della bordata della parte contraente	F	Identificativo della bordata di pesca secondo la definizione di una parte contraente
Dati relativi al peschereccio		Sono necessari l'indicativo di chiamata e il numero IMO. Qualora non sia applicabile l'IMO (per i pescherecci soggetti alla risoluzione IMO A.1078 (28)], è necessario utilizzare il numero di riferimento interno della parte contraente o il numero di immatricolazione esterno del peschereccio.
Indicativo di chiamata	O	Indicativo internazionale di chiamata
Numero IMO del peschereccio	VSA	Numero IMO del peschereccio *Se disponibile*
Numero di riferimento interno della parte contraente	O	Numero CFR
Numero di immatricolazione esterno del peschereccio	VSA	Numero sulla fiancata del peschereccio *Qualora non sia applicabile l'IMO (per i pescherecci soggetti alla risoluzione IMO A.1078 (28)], è necessario utilizzare il numero di riferimento interno della parte contraente o il numero di immatricolazione esterno del peschereccio*
Nome del peschereccio	F	Nome del peschereccio
Bandiera del peschereccio	O	Codice paese ISO a tre lettere dello Stato di bandiera
Nome del comandante	O	Nome del comandante del peschereccio
Data e ora della trasmissione del peschereccio	O ([1])	Data e ora di trasmissione dal peschereccio
Posizione di trasmissione del peschereccio	VSA	Posizione del peschereccio al momento della trasmissione *Obbligatorio per la notifica AREA ENTRY (di entrata nella zona)*

([1]) Non applicabile alla versione 1 del documento di attuazione FLUX FA.

1.2. Tipi di rapporti di attività di pesca

a) Notifica preventiva di entrata

Dati utilizzati per la creazione o la correzione di una notifica preventiva di entrata

Nome dell'elemento	Stato (O = obbligatorio F = facoltativo VSA = vincolante, se applicabile)	Osservazioni
Tipo	O	AREA_ENTRY

Nome dell'elemento	Stato (O = obbligatorio F = facoltativo VSA = vincolante, se applicabile)	Osservazioni
Zona di gestione	O	Zona ORGP in cui entra il peschereccio
Quantitativo a bordo	O	Quantitativo a bordo, per specie, al momento della trasmissione
Specie	O	Codice FAO della specie; in caso di zero catture registrare il codice FAO MZZ
Quantitativo	O	Peso vivo in chilogrammi; in caso di zero catture registrare il quantitativo = 0
Classe di taglia	F	Codice della distribuzione per taglia
Codice dello stock	VSA	Codice dello stock della specie *Obbligatorio se le catture provengono da uno stock elencato nella raccomandazione NEAFC 02:2011 (modificata)*
Attività pianificata	O	Motivo dell'entrata
Dato relativo all'attività	VSA	Informazioni relative all'inizio previsto delle attività *Obbligatorio nel caso in cui l'attività pianificata sia la pesca o il trasbordo*
Data e ora previste	F	Ora stimata di inizio dell'attività pianificata
Luogo previsto	F	Posizione stimata di inizio dell'attività pianificata Coordinate indicate in gradi decimali, al terzo decimale, in WGS84
Zona pertinente	F	La zona CIEM in cui il comandante intende iniziare l'attività di pesca
Specie bersaglio	VSA	Codice FAO della specie bersaglio della bordata *Obbligatorio nel caso in cui l'attività pianificata sia la pesca*

b) Dichiarazione relativa all'operazione di pesca

Nome dell'elemento	Stato (O = obbligatorio F = facoltativo VSA = vincolante, se applicabile)	Osservazioni
Tipo	O	FISHING_OPERATION

Nome dell'elemento	Stato (O = obbligatorio F = facoltativo VSA = vincolante, se applicabile)	Osservazioni
Data	VSA	Data in cui sono state effettuate le catture o per la quale sono dichiarate zero catture *Obbligatorio in caso di dichiarazione giornaliera o se non è stata effettuata alcuna operazione di pesca*
Attività del peschereccio	O	Attività principale del peschereccio
Dati relativi alle operazioni di pesca comunicati come informazioni giornaliere	VSA	*Obbligatorio se si è svolta un'operazione di pesca e se i dati sono comunicati giornalmente*
Zona geografica	O	Zona di pesca (rettangolo statistico CIEM) in cui è stata condotta l'operazione di pesca
Zona pertinente	VSA	Zona di gestione in cui è stata effettuata la cattura *Obbligatorio se richiesto da misure di gestione specifiche*
Durata	O	Durata dell'operazione o delle operazioni di pesca in minuti
Numero totale di retate/operazioni di pesca comunicate	O	Per le dichiarazioni giornaliere, il numero delle operazioni di pesca aggregate nel rapporto
Attrezzo da pesca	O	Codice attrezzo FAO; classificazione statistica standardizzata degli attrezzi da pesca
Caratteristiche dell'attrezzo	VSA	
Dimensione di maglia	VSA	Dimensione di maglia in millimetri (mm) *Obbligatorio se applicabile*
Dimensione delle sbarre dell'attrezzo	VSA	Dimensione delle sbarre dell'attrezzo in millimetri (mm) — Utilizzata per la luce nella griglia di selezione *Obbligatorio se l'attrezzo è utilizzato con una griglia di selezione*
Dimensione dell'attrezzo: lunghezza	VSA	Dimensione dell'attrezzo: lunghezza dell'attrezzo — in metri *Obbligatorio per reti a imbrocco*
Numero di attrezzi	VSA	Numero di attrezzi utilizzati *Obbligatorio per reti da traino, sfogliare, draghe, nasse, ami*
Problemi relativi all'attrezzo	VSA	Problema verificatosi durante l'impiego dell'attrezzo *Obbligatorio in caso di problemi relativi all'attrezzo*

Nome dell'elemento	Stato (O = obbligatorio F = facoltativo VSA = vincolante, se applicabile)	Osservazioni
Nave partner	VSA	Peschereccio dal cui attrezzo sono pompate le catture o partner nella pesca in coppia *Obbligatorio in caso di pompaggio dall'attrezzo di un altro peschereccio o durante la pesca in coppia*
Ruolo	O	Ruolo della nave partner; ad esempio nella pesca in coppia o in caso di pompaggio dall'attrezzo di un altro peschereccio
Indicativo di chiamata	O	Indicativo di chiamata della nave partner
Stato di bandiera	O	Stato di bandiera della nave partner o che effettua il pompaggio
Catture tenute a bordo	O	Catture tenute a bordo per operazione di pesca/giorno e per specie
Specie	O	Codice FAO della specie In caso di zero catture registrare il codice FAO MZZ
Quantitativo	O	Peso vivo in chilogrammi In caso di zero catture registrare il quantitativo = 0
Classe di taglia	F	Codice della distribuzione per taglia
Codice dello stock	VSA	Codice della specifica dello stock *Obbligatorio se le catture provengono da uno stock che figura nella raccomandazione NEAFC 02:2011 (modificata)*
Rigetti	VSA	Catture rigettate per operazione di pesca/giorno e per specie *Obbligatorio in caso di rigetti*
Motivo	O	Motivo del rigetto
Specie	O	Codice FAO della specie
Quantitativo	O	Peso vivo in chilogrammi
Classe di taglia	F	Codice della distribuzione per taglia
Codice dello stock	VSA	Codice della specifica dello stock *Obbligatorio se le catture provengono da uno stock che figura nella raccomandazione NEAFC 02:2011 (modificata)*

Nome dell'elemento	Stato (O = obbligatorio F = facoltativo VSA = vincolante, se applicabile)	Osservazioni
Dati relativi alle operazioni di pesca comunicati per retata	VSA	*Obbligatorio se si è svolta un'operazione di pesca e se i dati sono comunicati per retata*
Attrezzo calato	O	
Data e ora di inizio	O	Data e ora di inizio dell'operazione di pesca
Ubicazione dell'inizio dell'operazione di pesca	O	Posizione all'inizio dell'operazione di pesca Coordinate indicate in gradi decimali, al terzo decimale, in WGS84
Profondità di pesca all'inizio	VSA	Profondità dell'attrezzo calato completamente, in metri *Obbligatorio se disponibile*
Profondità del fondale all'inizio	VSA	Profondità tra la superficie e il fondale marino quando l'attrezzo è calato completamente, in metri *Obbligatorio se disponibile*
Zona pertinente	VSA	Zona di gestione in cui è stata effettuata la cattura *Obbligatorio se richiesto da misure di gestione specifiche*
Durata	O	Durata dell'operazione di pesca in minuti
Attrezzo da pesca	O	Codice attrezzo FAO; classificazione statistica standardizzata degli attrezzi da pesca
Caratteristiche dell'attrezzo	O	
Dimensione di maglia	VSA	Dimensione di maglia in millimetri (mm) *Obbligatorio se applicabile*
Dimensione delle sbarre dell'attrezzo	VSA	Dimensione delle sbarre dell'attrezzo in millimetri (mm) — Utilizzata per la luce nella griglia di selezione *Obbligatorio se l'attrezzo è utilizzato con una griglia di selezione*
Dimensione dell'attrezzo: lunghezza	VSA	Dimensione dell'attrezzo: lunghezza dell'attrezzo — in metri *Obbligatorio per reti a imbrocco*
Dimensione dell'attrezzo: numero	VSA	Dimensione dell'attrezzo per numero *Obbligatorio per reti da traino, sfogliare, draghe, nasse, ami*

Nome dell'elemento	Stato (O = obbligatorio F = facoltativo VSA = vincolante, se applicabile)	Osservazioni
Problemi relativi all'attrezzo	VSA	Problema verificatosi durante l'impiego dell'attrezzo *Obbligatorio in caso di problemi relativi all'attrezzo*
Recupero dell'attrezzo	O	
Data/ora di fine	O	Validazione temporale alla fine dell'operazione di pesca
Ubicazione alla fine dell'operazione di pesca	O	Posizione alla fine dell'operazione di pesca Coordinate indicate in gradi decimali, al terzo decimale, in WGS84
Profondità di pesca alla fine	VSA	Profondità dell'attrezzo prima dell'inizio del recupero *Obbligatorio se richiesto da misure di gestione specifiche*
Profondità del fondale alla fine	VSA	Profondità tra la superficie e il fondale marino prima dell'inizio del recupero *Obbligatorio se richiesto da misure di gestione specifiche*
Nave partner	VSA	
Ruolo	O	Ruolo della nave partner; ad esempio nella pesca in coppia o in caso di pompaggio dall'attrezzo di un altro peschereccio
Indicativo di chiamata	O	Indicativo di chiamata della nave partner *Obbligatorio in caso di pompaggio dall'attrezzo di un altro peschereccio o durante la pesca in coppia*
Stato di bandiera	O	Stato di bandiera della nave partner o che effettua il pompaggio
Catture tenute a bordo	O	Catture tenute a bordo per operazione di pesca/giorno e per specie
Specie	O	Codice FAO della specie In caso di zero catture registrare il codice FAO MZZ
Quantitativo	O	Peso vivo in chilogrammi; in caso di zero catture registrare il quantitativo = 0
Classe di taglia	F	Codice della distribuzione per taglia
Codice dello stock	VSA	Codice della specifica dello stock *Obbligatorio se le catture provengono da uno stock che figura nella raccomandazione NEAFC 02:2011 (modificata)*

Nome dell'elemento	Stato (O = obbligatorio F = facoltativo VSA = vincolante, se applicabile)	Osservazioni
Rigetti	VSA	Catture rigettate per operazione di pesca/giorno e per specie *Obbligatorio in caso di rigetti*
Motivo	O	Motivo del rigetto
Specie	O	Codice FAO della specie
Quantitativo	O	Peso vivo in chilogrammi
Classe di taglia	F	Codice della distribuzione per taglia
Codice dello stock	VSA	Codice della specifica dello stock *Obbligatorio se le catture provengono da uno stock che figura nella raccomandazione NEAFC 02:2011 (modificata)*

c) Notifica di trasbordo del peschereccio cedente

Dati utilizzati per la creazione o la correzione di una notifica di trasbordo del peschereccio cedente

Dato	Stato (O = obbligatorio F = facoltativo VSA = vincolante, se applicabile)	Osservazioni
Tipo	O	TRANSHIPMENT
Data e ora previste	F	Data e ora stimate per l'inizio del trasbordo
Luogo previsto	F	Posizione prevista in cui avrà luogo l'operazione di trasbordo Coordinate indicate in gradi decimali, al terzo decimale, in WGS84
Catture a bordo	O	Catture a bordo (prima del trasbordo) — indicare separatamente ciascuna specie
Specie	O	Codice FAO della specie
Quantitativo	O	Peso vivo in chilogrammi
Classe di taglia	F	Codice della distribuzione per taglia

Dato	Stato (O = obbligatorio F = facoltativo VSA = vincolante, se applicabile)	Osservazioni
Codice dello stock	VSA	Codice dello stock della specie *Obbligatorio se le catture provengono da uno stock elencato nella raccomandazione NEAFC 02:2011 (modificata)*
Catture trasbordate	O	Quantitativo da scaricare per specie — indicare separatamente ciascuna specie
Specie	O	Codice FAO della specie
Quantitativo	O	Peso vivo in chilogrammi
Classe di taglia	F	Codice della distribuzione per taglia
Codice dello stock	VSA	Codice dello stock della specie *Obbligatorio se le catture provengono da uno stock elencato nella raccomandazione NEAFC 02:2011 (modificata)*
Trasbordate su	O	Dati relativi al peschereccio ricevente
Indicativo di chiamata	O	Indicativo di chiamata del peschereccio ricevente
Stato di bandiera	O	Stato di bandiera del peschereccio ricevente

d) Dichiarazione di trasbordo del peschereccio ricevente

Dati utilizzati per la creazione o la correzione di una dichiarazione di trasbordo del peschereccio ricevente

Nome dell'elemento	Stato (O = obbligatorio F = facoltativo VSA = vincolante, se applicabile)	Osservazioni
Tipo	O	TRANSHIPMENT
Data e ora	O	Data e ora di completamento del trasbordo
Ubicazione	O	Posizione in cui si è conclusa l'operazione di trasbordo Coordinate indicate in gradi decimali, al terzo decimale, in WGS84
Catture trasbordate	O	Quantitativo effettivo caricato per specie
Specie	O	Codice FAO della specie
Quantitativo	O	Peso vivo in chilogrammi

Nome dell'elemento	Stato (O = obbligatorio F = facoltativo VSA = vincolante, se applicabile)	Osservazioni
Classe di taglia	F	Codice della distribuzione per taglia
Codice dello stock	VSA	*Obbligatorio se le catture provengono da uno stock elencato nella raccomandazione NEAFC 02:2011 (modificata)*
Quantitativo a bordo	O	Quantitativo totale per specie presente a bordo dopo il trasbordo
Specie	O	Codice FAO della specie
Quantitativo	O	Peso vivo in chilogrammi
Classe di taglia	F	Codice della distribuzione per taglia
Codice dello stock	VSA	*Obbligatorio se le catture provengono da uno stock elencato nella raccomandazione NEAFC 02:2011 (modificata)*
Trasbordate da	O	Peschereccio cedente
Indicativo di chiamata	O	Indicativo di chiamata del peschereccio cedente
Stato di bandiera	O	Stato di bandiera del peschereccio cedente

e) Notifica preventiva di uscita

Dati utilizzati per la creazione o la correzione di una notifica preventiva di uscita

Nome dell'elemento	Stato (O = obbligatorio F = facoltativo VSA = vincolante, se applicabile)	Osservazioni
Tipo	O	AREA_EXIT
Data e ora previste	F	Data e ora stimate di uscita
Posizione prevista	F	Posizione prevista al momento dell'uscita dalla zona di regolamentazione Coordinate indicate in gradi decimali, al terzo decimale, in WGS84
Zona di gestione	O	Zona ORGP da cui la nave sta uscendo

Nome dell'elemento	Stato (O = obbligatorio F = facoltativo VSA = vincolante, se applicabile)	Osservazioni
Catture a bordo	O	Quantitativo totale stimato a bordo per specie, vale a dire la somma di ciò che può essere stato dichiarato come quantitativo presente a bordo al momento dell'entrata nella zona di regolamentazione, più le catture effettuate nella zona di regolamentazione, meno le catture che possono essere state scaricate e/o più le catture che possono essere state caricate per i pescherecci che partecipano a operazioni di trasbordo come riceventi
Specie	O	Codice FAO della specie. In caso di zero catture registrare il codice FAO MZZ
Quantitativo	O	Peso vivo in chilogrammi; in caso di zero catture registrare il quantitativo = 0
Classe di taglia	F	Codice della distribuzione per taglia
Codice dello stock	VSA	Codice dello stock della specie *Obbligatorio se le catture provengono da uno stock elencato nella raccomandazione NEAFC 02:2011 (modificata)*

f) Notifica del porto di sbarco

Dati utilizzati per la creazione o la correzione di una notifica del porto di sbarco

Nome dell'elemento	Stato (O = obbligatorio F = facoltativo VSA = vincolante, se applicabile)	Osservazioni
Tipo	O	ARRIVAL qualora il motivo dell'arrivo sia lo sbarco
Data e ora previste	O	Data e ora UTC stimate per l'arrivo in porto
Porto	O	Nome del porto in cui avrà luogo il trasbordo/lo sbarco (Codice ISO alfa-2 del paese + codice del porto a tre lettere basato su UN/LOCODE)
Luogo di sbarco	VSA	Nome dell'acquirente o altre specifiche che descrivano esattamente il punto del porto in cui avrà luogo lo sbarco *Obbligatorio se disponibile*
Quantitativo a bordo	O	Quantitativo per specie presente a bordo — indicare separatamente ciascuna specie

Nome dell'elemento	Stato (O = obbligatorio F = facoltativo VSA = vincolante, se applicabile)	Osservazioni
Specie	O	Codice FAO della specie
Quantitativo	O	Peso vivo in chilogrammi
Classe di taglia	F	Codice della distribuzione per taglia
Codice dello stock	VSA	Codice dello stock della specie *Obbligatorio se le catture provengono da uno stock elencato nella raccomandazione NEAFC 02:2011 (modificata)*
Quantitativo da sbarcare	O	Quantitativo per specie presente a bordo — indicare separatamente ciascuna specie
Specie	O	Codice FAO della specie
Quantitativo	O	Peso vivo in chilogrammi
Classe di taglia	F	Codice della distribuzione per taglia
Codice dello stock	VSA	Codice dello stock della specie *Obbligatorio se le catture provengono da uno stock elencato nella raccomandazione NEAFC 02:2011 (modificata)*

2. Annullamento di rapporti di attività di pesca

Dati utilizzati per l'annullamento di un rapporto di attività di pesca precedentemente accettato

Nome dell'elemento	Stato (O = obbligatorio F = facoltativo VSA = vincolante, se applicabile)	Osservazioni
Dati relativi al rapporto		
Identificativo del rapporto	O	Identificativo unico del rapporto di attività di pesca
Tipo di rapporto	O	Stesso tipo di rapporto di quello soggetto ad annullamento
Finalità	O	CANCELLATION
Creazione	O	Data e ora della creazione del rapporto da parte del CCP
CCP di origine	O	Codice paese ISO a tre lettere del CCP dello Stato di bandiera

Nome dell'elemento	Stato (O = obbligatorio F = facoltativo VSA = vincolante, se applicabile)	Osservazioni
Accettazione	O	Data e ora di accettazione dell'informazione nel CCP
Contrassegno CCP	VSA	Marcatura CCP *Nel caso in cui il rapporto sia stato ritardato, corretto/annullato o generato manualmente dal CCP*
Identificativo del rapporto di riferimento	O	Identificativo del rapporto soggetto ad annullamento
Numero progressivo	F	Numero di serie dei messaggi inviati da un peschereccio alla destinazione finale (XNE). È unico per ogni peschereccio, per anno civile; all'inizio dell'anno la numerazione ricomincia da 1 per ogni peschereccio, per poi aumentare all'invio di ciascun messaggio.

ALLEGATO IX

DELIMITAZIONE DELLA ZONA DI REGOLAMENTAZIONE

Le eventuali modifiche delle coordinate utilizzate per la banca dati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera f), devono essere:

— comunicate al segretariato della NEAFC come modifiche apportate alla delimitazione della zona di regolamentazione, con il numero di punti confermato separatamente e un referente identificato per la verifica della mappatura ottenuta;

— presentate in gradi decimali e in base al sistema WGS84, in una versione elettronica idonea all'importazione diretta nel software del sistema di informazione geografica (SIG), senza necessità di intervento manuale;

— per i numeri positivi è possibile omettere la latitudine positiva nord e la latitudine est e il segno (+).

ALLEGATO X

COMUNICAZIONE DEI RAPPORTI VMS

Rapporto di posizione		
Identità del peschereccio: devono essere utilizzati almeno due identificatori. Se disponibile, utilizzare l'IMO.		
Dato	Stato (O = obbligatorio F = facoltativo VSA = vincolante, se applicabile)	Osservazioni
Indicativo di chiamata	O	Dato relativo all'immatricolazione del peschereccio; indicativo internazionale di chiamata del peschereccio
IR	O	CFR
Numero di immatricolazione esterno	VSA	Dato relativo all'immatricolazione del peschereccio; numero sulla fiancata del peschereccio o, se assente, numero IMO
IMO	VSA	Dato relativo all'immatricolazione del peschereccio; se disponibile, utilizzare l'IMO
Stato di bandiera	O	Dato relativo all'immatricolazione del peschereccio; Stato di bandiera del peschereccio
Nome del peschereccio	F	Dato relativo all'immatricolazione del peschereccio; nome del peschereccio
Coordinate geografiche		Posizione del peschereccio trasmessa dal sistema VMS alla data-ora di ottenimento
Latitudine (decimale)	O	Dato relativo all'attività; posizione alla data-ora di ottenimento
Longitudine (decimale)	O	Dato relativo all'attività; posizione alla data-ora di ottenimento
Velocità	O	Dato relativo all'attività; velocità del peschereccio
Rotta	O	Dato relativo all'attività; direzione del peschereccio
Tipo	O	Il tipo di messaggio è «ENTRY» per il primo messaggio VMS proveniente dalla zona di regolamentazione, captato dal CCP della parte contraente. Il tipo di messaggio è «EXIT» per il primo messaggio VMS proveniente dall'esterno della zona di regolamentazione, captato dal CCP della parte contraente; in questo tipo di messaggio i dati relativi alla latitudine e alla longitudine sono facoltativi. Per i rapporti trasmessi da pescherecci dotati di un impianto di localizzazione satellitare difettoso il tipo di messaggio è «MANUAL».
Data/Ora	O	Data in cui la posizione del peschereccio è stata rilevata dalle apparecchiature di navigazione del peschereccio

ALLEGATO XI

COMUNICAZIONE IN FORMATO NAF

1. Formato di trasmissione dei dati

 Ciascuna trasmissione dei dati è strutturata come segue:

 — caratteri conformi alla norma ISO 8859.1;

 — ciascuna trasmissione dei dati è strutturata come segue:

 — una doppia barra (//) e le lettere SR indicano l'inizio della trasmissione;

 — una doppia barra (//) e un codice di campo indicano l'inizio di un dato;

 — un'unica barra obliqua (/) separa il codice di campo dal dato;

 — le coppie di dati sono separate da uno spazio;

 — le lettere «ER» e una doppia barra («//») indicano la fine della registrazione.

2. Formato per lo scambio elettronico di dati concernenti il monitoraggio, l'ispezione e la sorveglianza della pesca

Formato per lo scambio elettronico di dati concernenti il monitoraggio, l'ispezione e la sorveglianza della pesca

Categoria	Dato	Codice di campo	Tipo	Contenuto	Definizioni
Dati relative al sistema	Inizio della registrazione	SR			Indica l'inizio della registrazione
	Fine della registrazione	ER			Indica la fine della registrazione
	Stato di ricezione	RS	Char*3	Codici	ACK/NAK = ricevuto/non ricevuto
	Codice dell'errore di ricezione	RE	Num*3	001-999	Codici di errore ricevuti dal centro operativo, cfr. allegato XI, punto 3
Dati relativi al messaggio	Indirizzo di destinazione	AD	Char*3	Indirizzo ISO-3166	Indirizzo della parte che riceve il messaggio, XNE per NEAFC
	Da	FR	Char*3	Indirizzo ISO-3166	Indirizzo della parte che trasmette il messaggio (parte contraente)
	Tipo di messaggio	TM	Char*3	Codice	Prime tre lettere del tipo di messaggio
	Numero progressivo	SQ	Num*6	NNNNNN	Numero di serie dei messaggi inviati da un peschereccio alla destinazione finale (XNE); è unico per ogni peschereccio, per anno civile; all'inizio dell'anno la numerazione ricomincia da 1 per ogni peschereccio, per poi aumentare all'invio di ciascun messaggio
	Numero di registrazione	RN	Num*6	NNNNNN	Numero di serie delle registrazioni inviate dal CCP a XNE; è unico per ogni CCP, per anno civile; all'inizio dell'anno la numerazione ricomincia da 1, per poi aumentare all'invio di ciascuna registrazione

Formato per lo scambio elettronico di dati concernenti il monitoraggio, l'ispezione e la sorveglianza della pesca

Categoria	Dato	Codice di campo	Tipo	Contenuto	Definizioni
	Data di registrazione	RD	Num*8	AAAAMMGG	Anno, mese e giorno UTC da parte del CCP
	Ora di registrazione	RT	Num*4	OOMM	Ore e minuti UTC da parte del CCP
	Data	DA	Num*8	AAAAMMGG	Anno, mese e giorno UTC della prima trasmissione; nel caso di messaggi RET la prima trasmissione proviene dal CCP, in tutti gli altri casi la prima trasmissione proviene dal peschereccio
	Ora	TI	Num*4	OOMM	Ore e minuti UTC della prima trasmissione; nel caso di messaggi RET la prima trasmissione proviene dal CCP, in tutti gli altri casi la prima trasmissione proviene dal peschereccio
	Rapporto annullato	CR	Num*6	NNNNNN	Numero di registrazione del rapporto da annullare
	Anno del rapporto annullato	YR	Num*4	NNNN	Anno UTC del rapporto da annullare
Dati relativi all'immatricolazione del peschereccio	Indicativo di chiamata	RC	Char*7	Codice IRCS	Indicativo internazionale di chiamata del peschereccio
	Nome del peschereccio	NA	Char*45		Nome del peschereccio
	Numero IMO	IM	Num*12	NNNNNNNNNNNN	Numero IMO del peschereccio
	Numero di immatricolazione esterno	XR	Char*14		Numero sulla fiancata del peschereccio
	Stato di bandiera	FS	Char*3	ISO-3166	Stato di immatricolazione
	Numero di riferimento interno della parte contraente	IR	Char*3 Char*9	ISO-3166 + max. 9 caratteri	Codice a tre lettere del paese seguito da nove caratteri identificativi unici del peschereccio attribuiti dallo Stato di bandiera a seguito dell'immatricolazione
	Nome del porto	PO	Char*45		Porto di immatricolazione del peschereccio
	Proprietario del peschereccio	VO	Char*250		Nome e indirizzo del proprietario
	Noleggiatore	VC	Char*250		Nome e indirizzo del noleggiatore

Formato per lo scambio elettronico di dati concernenti il monitoraggio, l'ispezione e la sorveglianza della pesca

Categoria	Dato	Codice di campo	Tipo	Contenuto	Definizioni
Dati relativi al peschereccio	Unità di capacità del peschereccio	VT	Char*2 Num*5	Stazza «OC» o «LC»	«OC»: convenzione di OSLO del 1947; «LC»: convenzione di Londra del 1969 (ICTM). Capacità del peschereccio in tonnellate metriche
	Unità di misura della potenza del peschereccio	VP	Char*2 Num*5	0-99999	Indicazione dell'unità di misura utilizzata, «HP» o «KW». Potenza totale del motore principale
	Lunghezza del peschereccio	VL	Char*2 Num*3	Lunghezza «OA» o «PP» espressa in metri	«OA»: lunghezza fuori tutto, «PP»: lunghezza tra le perpendicolari Lunghezza totale del peschereccio in metri, arrotondata al metro intero più vicino
	Tipo di peschereccio	TP	Char*3	Codice	
	Attrezzo da pesca	GE	Char*3	Codice FAO	Classificazione statistica internazionale standardizzata degli attrezzi da pesca
Dati relativi alla licenza	Data di rilascio	IS	Num*8	AAAAMMGG	Data dell'autorizzazione a pescare una o più specie regolamentate
	Risorse regolamentate	RR	Char*3	Codice FAO della specie	Codici FAO delle specie per le risorse regolamentate, separati da uno spazio
	Data di inizio	SD	Num*8	AAAAMMGG	Data in cui inizia la validità dell'autorizzazione/sospensione
	Data di fine	ED	Num*8	AAAAMMGG	Data di scadenza dell'autorizzazione a pescare la risorsa regolamentata
	Autorizzazione limitata	LU	Char*1		«SÌ» o «NO» per indicare se un'autorizzazione limitata è valida o meno
Dati relativi alla sorveglianza/ osservazione	Latitudine	LA	Char*5	NGGMM (WGS-84)	es.: //LA/N6535 = 65° 35′ nord
	Longitudine	LO	Char*6	E/OGGGMM (WGS-84)	es.: //LO/W02134 = 21° 34′ ovest
	Velocità	SP	Num*3	Nodi * 10	es.: //SP/105 = 10,5 nodi
	Mezzo di sorveglianza	MI	Char*3	Codice NEAFC	«VES» per nave di superficie, «AIR» per aeromobile ad ala fissa, «HEL» per elicottero

Formato per lo scambio elettronico di dati concernenti il monitoraggio, l'ispezione e la sorveglianza della pesca

Categoria	Dato	Codice di campo	Tipo	Contenuto	Definizioni
	Ispettore designato (ID PC)	AI	Char*7	Codice NEAFC	Codice ISO-3166 per la parte contraente, seguito da un numero di quattro cifre eventualmente ripetuto
	Numero di serie dell'osservazione	OS	Num*3	0-999	Numero di serie dell'osservazione durante il pattugliamento nella zona di regolamentazione
	Data di avvistamento	DA	Num*8	AAAAMMGG	Data di avvistamento del peschereccio
	Ora di avvistamento	TI	Num*4	OOMM	Ora UTC di avvistamento del peschereccio
	Identificazione dell'oggetto	OI	Char*7	Codice IRCS	Indicativo internazionale di chiamata del peschereccio avvistato
	Fotografia	PH	Char*1		È stata fatta una fotografia? «Y» o «N» («SÌ» o «NO»)
	Testo libero	MS	Char*255		Spazio per il testo libero

3. Messaggi di ricezione

Le specifiche del formato per la trasmissione dei rapporti dal segretariato della NEAFC (XNE) a un CCP sono le seguenti:

Formato del messaggio di avvenuta ricezione

Dato	Codice di campo	Obbligatorio/ Facoltativo	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione
Indirizzo	AD	O	Dato relativo al messaggio; destinazione, parte contraente che invia il rapporto
Da	FR	O	Dato relativo al messaggio; XNE = NEAFC (che invia il messaggio di avvenuta ricezione)
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, RET per avvenuta ricezione
Numero progressivo	SQ	F	Dato relativo alla comunicazione; numero di serie del rapporto del peschereccio per l'anno in questione, copiato dal rapporto ricevuto
Indicativo di chiamata	RC	F	Dato relativo alla comunicazione; indicativo internazionale di chiamata del peschereccio, copiato dal rapporto ricevuto

Formato del messaggio di avvenuta ricezione			
Dato	Codice di campo	Obbligatorio/ Facoltativo	Osservazioni
Stato di ricezione	RS	O	Dato relativo alla comunicazione; codice indicante se la ricezione del messaggio/rapporto è confermata o no (ACK o NAK)
Codice dell'errore di ricezione	RE	F	Dato relativo alla comunicazione; codice indicante il tipo di errore
Numero di registrazione	RN	O	Dato relativo alla comunicazione; numero di registrazione del rapporto/messaggio ricevuto
Data	DA	O	Dato relativo al messaggio; data di trasmissione del messaggio RET dalla NEAFC (XNE) al CCP
Ora	TI	O	Dato relativo al messaggio; ora di trasmissione del messaggio RET dalla NEAFC (XNE) al CCP
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

4. Codici degli errori di ricezione

Respinto (NAK) Azione di follow-up necessaria	Accettato e archiviato (ACK) Azione di follow-up necessaria	Accettato e archiviato (ACK) con avvertimento	Causa dell'errore
101			Messaggio illeggibile
102			Valore o dimensione dati fuori dall'intervallo
104			Dati obbligatori mancanti
105			Il rapporto è un duplicato; tentativo di inviare nuovamente un rapporto precedentemente respinto
106			Fonte di dati non autorizzata
		150	Errore di sequenza
		151	Data/ora future
		155	Il rapporto è un duplicato; tentativo di inviare nuovamente un rapporto precedentemente accettato
		250	Tentativo di nuova notifica di un peschereccio
	251		Peschereccio non notificato

Respinto (NAK) Azione di follow-up necessaria	Accettato e archiviato (ACK) Azione di follow-up necessaria	Accettato e archiviato (ACK) con avvertimento	Causa dell'errore
	252		Specie non AUT, LIM o SUS

5. Tipi di messaggi e rapporti

Codice	Messaggio/rapporto	Osservazioni
RET	Ricezione	Messaggio elettronico automatico a seguito della ricezione delle registrazioni
SEN	Entrata sorveglianza	Rapporto trasmesso dalla parte contraente sull'entrata del mezzo di sorveglianza nella zona di regolamentazione
SEX	Uscita sorveglianza	Rapporto trasmesso dalla parte contraente sull'uscita del mezzo di sorveglianza dalla zona di regolamentazione
OBS	Osservazione	Rapporto trasmesso dalla parte contraente sulle osservazioni di pescherecci nella zona di regolamentazione da parte dei suoi ispettori incaricati ai sensi del presente regolamento

L'elenco dei codici dei tipi di pescherecci e dei tipi di attrezzi deve essere conforme al registro dei dati di riferimento della NEAFC disponibile all'indirizzo https://www.neafc.org/mdr.

ALLEGATO XII

CONTRASSEGNO DEL CCP

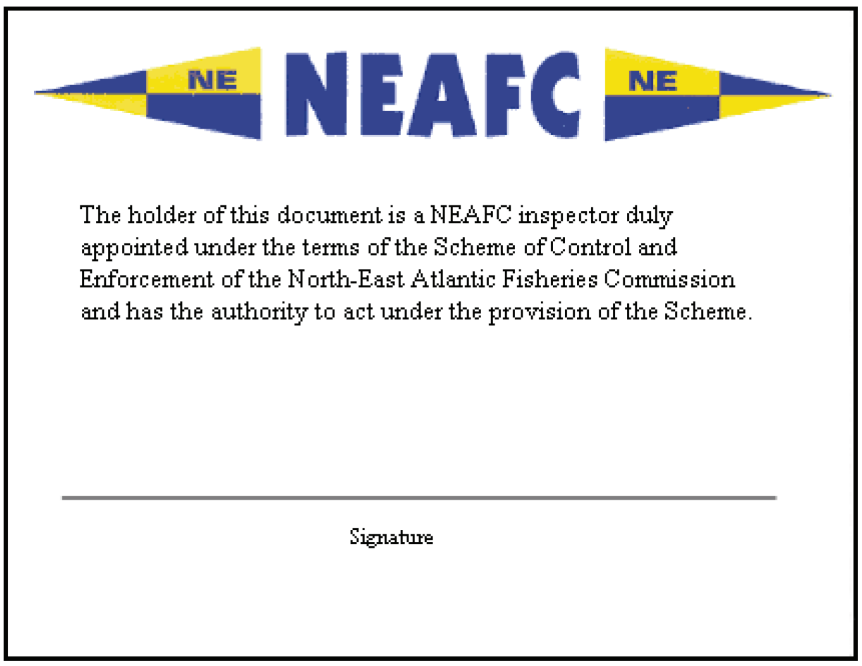
Il CCP utilizza i codici seguenti per contrassegnare i rapporti prima di trasmetterli al segretariato della NEAFC, ove necessario.

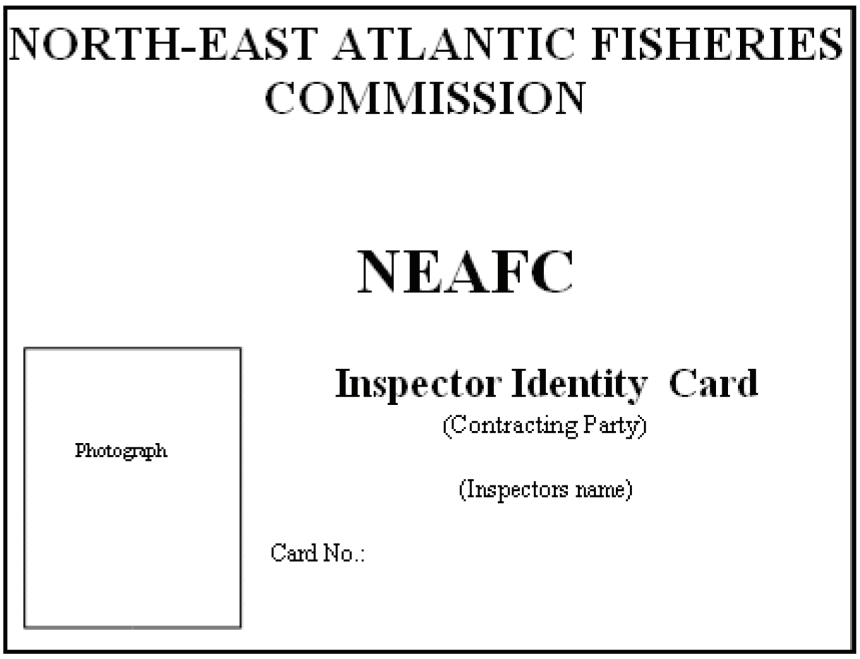
Codice (una lettera)	Descrizione
D	Rapporti inviati dal CCP in ritardo e senza modifiche
C	Rapporti corretti o cancellati dal CCP
M	Rapporti registrati manualmente dal CCP

I rapporti devono soddisfare tutti i requisiti tecnici e di formato.

ALLEGATO XIII

IDENTIFICAZIONE DEGLI ISPETTORI





La carta misura 10 × 7 cm e può essere plastificata. Il numero della carta è formato dal codice alfa-3 del paese seguito dal numero di serie a quattro cifre della parte contraente.

ALLEGATO XIV

NOTIFICA DEGLI ISPETTORI E DELLE PIATTAFORME D'ISPEZIONE

1. Ispettori

Dato	Codice di campo	Stato (O = obbligatorio) (F = facoltativo)	Osservazioni
Nome dell'ispettore	NA	O	Nome dell'ispettore
ID univoco PC	ID	O	Numero unico della parte contraente preceduto dal codice alfa-3 del paese
Indirizzo e-mail	*	O	Indirizzo di posta elettronica dell'ispettore

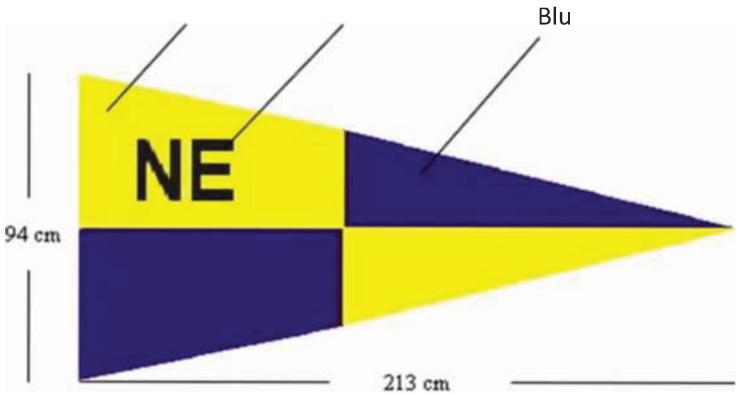
2. Piattaforme d'ispezione

Dato	Codice di campo	Stato (O = obbligatorio) (F = facoltativo)	Osservazioni
Tipo	*	O	Nave, aeromobile o elicottero
Stato di bandiera	FS	O	Stato di bandiera della piattaforma
Numero di immatricolazione	*	F	Immatricolazione dello Stato di bandiera, se disponibile
Nome	NA	F	Nome della piattaforma, se disponibile
Indicativo di chiamata	RC	O	Indicativo internazionale di chiamata (IRCS)
Frequenze radio	*	O	Frequenze radio disponibili (2 182 kHz, canale 16 ecc.)
Telefono	*	F	Numero/i di telefono, se disponibile/i
E-mail:	*	F	Indirizzo/i di posta elettronica, se disponibile/i

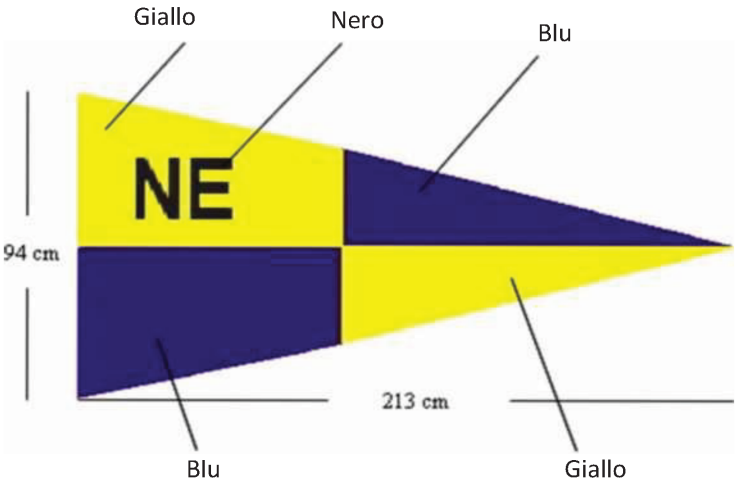
ALLEGATO XV

SEGNALE DI ISPEZIONE DELLA NEAFC

Due bandierine, poste una sopra l'altra, da utilizzare di giorno e in condizioni di visibilità normale.



La distanza tra le bandierine non deve essere superiore a un metro



I canotti di attracco sono muniti di una bandierina d'ispezione come indicato di seguito. Le dimensioni della bandierina possono essere ridotte della metà. La bandierina può essere dipinta sullo scafo o su una delle fiancate verticali del canotto. In tal caso non occorre riprodurre le lettere nere «NE».

ALLEGATO XVI

NOTIFICA DELLE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA

1. Rapporto relativo all'entrata di un mezzo di sorveglianza nella zona di regolamentazione

Messaggio di entrata del mezzo di sorveglianza (SEN)		
Dato	Stato (O = obbligatorio) (F = facoltativo)	Osservazioni
Da	O	Dato relativo al messaggio; indirizzo della parte contraente che trasmette il messaggio
Numero di registrazione	O	Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l'anno in corso
Tipo di messaggio	O	Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, «SEN» per i rapporti relativi all'entrata di un mezzo di sorveglianza nella zona di regolamentazione
Data di registrazione	O	Dato relativo al messaggio; data di trasmissione
Ora di registrazione	O	Dato relativo al messaggio; ora di trasmissione
Mezzo di sorveglianza	O	Dato relativo all'attività di sorveglianza; «VES» per nave di superficie, «AIR» per aeromobile ad ala fissa, «HEL» per elicottero
Indicativo di chiamata	O	Dato relativo all'attività di sorveglianza; indicativo internazionale di chiamata del mezzo di sorveglianza
Identificazione degli ispettori designati	O	Dato relativo all'attività di sorveglianza; numero della carta, ripetuto se necessario
Data	O	Dato relativo all'attività di sorveglianza; data di entrata [1]
Ora	O	Dato relativo all'attività di sorveglianza; ora di entrata [1]
Latitudine	O	Dato relativo all'attività di sorveglianza; posizione al momento dell'entrata [1]
Longitudine	O	Dato relativo all'attività di sorveglianza; posizione al momento dell'entrata [1]
Fine della registrazione	O	Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

[1] Stimata quando il messaggio è trasmesso prima dell'entrata del mezzo di sorveglianza.

2. Rapporto relativo all'uscita di un mezzo di sorveglianza dalla zona di regolamentazione

Messaggio di uscita del mezzo di sorveglianza (SEX)		
Dato	Stato (O = obbligatorio) (F = facoltativo)	Osservazioni
Da	O	Dato relativo al messaggio; indirizzo della parte contraente che trasmette il messaggio
Numero di registrazione	O	Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l'anno in corso
Tipo di messaggio	O	Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, «SEX» per i rapporti relativi all'uscita di un mezzo di sorveglianza dalla zona di regolamentazione
Data di registrazione	O	Dato relativo al messaggio; data di trasmissione
Ora di registrazione	O	Dato relativo al messaggio; ora di trasmissione
Mezzo di sorveglianza	O	Dato relativo all'attività di sorveglianza; «VES» per nave di superficie, «AIR» per aeromobile ad ala fissa, «HEL» per elicottero
Indicativo di chiamata	O	Dato relativo all'attività di sorveglianza; indicativo internazionale di chiamata del mezzo di sorveglianza
Data	O	Dato relativo all'attività di sorveglianza; data di uscita ([1])
Ora	O	Dato relativo all'attività di sorveglianza; ora di uscita ([1])
Latitudine	O	Dato relativo all'attività di sorveglianza; posizione al momento dell'uscita ([1])
Longitudine	O	Dato relativo all'attività di sorveglianza; posizione al momento dell'uscita ([1])
Fine della registrazione	O	Dati relativi al sistema; indica la fine della registrazione

([1]) Corrisponde al dato stimato relativo all'attività di sorveglianza contenuto nel messaggio SEN se il messaggio viene cancellato.

ALLEGATO XVII

RAPPORTO DI AVVISTAMENTO

Rapporto di avvistamento (OBS)			
Dato	Codice	Stato (O = obbligatorio) (F = facoltativo)	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione
Indirizzo	AD	O	Dato relativo al messaggio; destinazione, XNE per NEAFC
Da	FR	O	Dato relativo al messaggio; indirizzo della parte contraente che trasmette il messaggio
Numero di registrazione	RN	O	Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l'anno in corso
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, OBS per rapporto di osservazione
Indicativo di chiamata	RC	O	Dato relativo all'attività di sorveglianza; indicativo internazionale di chiamata del mezzo di sorveglianza
Data di registrazione	RD	O	Dato relativo al messaggio; data di trasmissione
Ora di registrazione	RT	O	Dato relativo al messaggio; ora di trasmissione
Numero di serie dell'osservazione	OS	O	Dato relativo all'attività di sorveglianza; numero di serie dell'osservazione
Data	DA	O	Dato relativo all'attività di sorveglianza; data di avvistamento del peschereccio
Ora	TI	O	Dato relativo all'attività di sorveglianza; ora di avvistamento del peschereccio
Latitudine	LA	O	Dato relativo all'attività di sorveglianza; latitudine al momento dell'avvistamento del peschereccio
Longitudine	LO	O	Dato relativo all'attività di sorveglianza; longitudine al momento dell'avvistamento del peschereccio
Identificazione dell'oggetto	OI	O	Dato relativo all'immatricolazione del peschereccio; indicativo di chiamata del peschereccio avvistato
Numero di immatricolazione esterno	XR	O	Dato relativo all'immatricolazione del peschereccio; numero sulla fiancata del peschereccio avvistato o, se assente, numero IMO
Nome del peschereccio	NA	F	Dato relativo all'immatricolazione del peschereccio; nome del peschereccio avvistato

Rapporto di avvistamento (OBS)			
Dato	Codice	Stato (O = obbligatorio) (F = facoltativo)	Osservazioni
Stato di bandiera	FS	O	Dato relativo all'immatricolazione del peschereccio; Stato di bandiera del peschereccio avvistato
Tipo di peschereccio	TP	F	Caratteristiche del peschereccio; tipo del peschereccio avvistato
Velocità	SP	F	Dato relativo all'attività di sorveglianza; velocità del peschereccio avvistato
Rotta	CO	F	Dato relativo all'attività di sorveglianza; direzione del peschereccio avvistato
Attività	AC	O	Dato relativo all'attività di sorveglianza; attività del peschereccio avvistato
Fotografia	PH	O	Dato relativo all'attività di sorveglianza; è stata fatta una fotografia del peschereccio avvistato? «SÌ» o «NO»
Osservazioni	MS	F	Dato relativo all'attività di sorveglianza; osservazioni libere ad integrazione del rapporto
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema; indica la fine di una singola registrazione

L'accertamento dell'identità di un peschereccio può essere effettuato solo mediante verifica visiva dell'indicativo di chiamata o del numero di immatricolazione esterno che figura sul peschereccio.

Se non è possibile effettuare tale accertamento, occorre indicarne il motivo nello spazio riservato alle osservazioni.

L'elenco delle attività del peschereccio avvistato deve essere conforme al registro dei dati di riferimento della NEAFC disponibile all'indirizzo https://www.neafc.org/mdr.

ALLEGATO XVIII

RAPPORTO D'ISPEZIONE NEAFC

PARTE CONTRAENTE:		
NAVE D'ISPEZIONE DESIGNATA:	NOME	
	NUMERO DI IMMATRICOLAZIONE	
	INDICATIVO DI CHIAMATA	
	RIFERIMENTO NEAFC	
ISPETTORI DESIGNATI:	NOME	
	RIFERIMENTO NEAFC	
	NOME	
	RIFERIMENTO NEAFC	

PARTE A. IDENTIFICAZIONE DEL PESCHERECCIO ISPEZIONATO

A 1.1	Numero IMO	A.6	Stato di bandiera
A 1.2	Indicativo internazionale di chiamata radio	A.7	Nome e indirizzo del comandante
A 1.3	Nome del peschereccio	A.8	Attività del peschereccio
A.2	Numero di immatricolazione esterno		
A.3	Tipo di peschereccio		
A.4	Posizione al momento dell'ispezione determinata dalla nave d'ispezione	A.9	Posizione al momento dell'ispezione determinata dal peschereccio ispezionato
	DATA ORA Latitudine Longitudine		DATA ORA Latitudine Longitudine
A.5	Apparecchiatura utilizzata per determinare la posizione	A.10	Apparecchiatura utilizzata per determinare la posizione

Eventuali osservazioni degli ispettori:
Siglatura:

PARTE B. CONTROLLO

Cerchiare «SÌ» se il risultato del controllo è positivo, «NO» se è negativo; altrimenti, indicare o annotare le informazioni richieste.

B.1.	Documentazione del peschereccio		Controllata:	SÌ/NO
B.1.1.	Autorizzazione a pescare nella zona di regolamentazione NEAFC:			SÌ/NO
B.1.2.	Autorizzazione a pescare le seguenti risorse regolamentate:			
B.1.3.	Se del caso	SÌ/NO	Sono presenti a bordo un disegno o una descrizione certificati della stiva del pesce?	SÌ/NO
B.1.4.	Se del caso	SÌ/NO	Sono presenti a bordo un disegno o una descrizione certificati delle cisterne di acqua marina refrigerata?	SÌ/NO
B.1.5.	Se del caso	SÌ/NO	Sono presenti a bordo tabelle certificate di taratura delle cisterne di acqua marina refrigerata?	SÌ/NO
Eventuali osservazioni degli ispettori:				
Siglatura:				

<table>
<tr><td colspan="3">B.2. Registrazione dei movimenti del peschereccio/VMS</td><td>Controllata:</td><td>SÌ/NO</td></tr>
<tr><td colspan="3">B.2.1. BORDATA DI PESCA</td><td colspan="2">B.2.2. RAPPORTI/VMS</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">Arrivo nella zona di regolamentazione NEAFC</td><td rowspan="2">Ultima posizione comunicata</td><td>Trasponditore VMS installato</td><td>SÌ/NO</td></tr>
<tr><td>Sistema VMS operativo</td><td>SÌ/NO</td></tr>
<tr><td>Data</td><td></td><td></td><td>I rapporti sono stati trasmessi? In caso affermativo, specificare:</td><td>SÌ/NO</td></tr>
<tr><td>Ora</td><td></td><td></td><td>☐
data:.....</td><td>a) Rapporto «catture in entrata»</td></tr>
<tr><td>Longitudine</td><td></td><td></td><td>☐
data:.....</td><td>b) Rapporto «catture giornaliere«[1]</td></tr>
<tr><td>Latitudine</td><td></td><td></td><td>☐
data:.....</td><td>c) Trasbordo</td></tr>
<tr><td colspan="2">Giorni nella zona di regolamentazione NEAFC</td><td></td><td>☐
data:.....</td><td>d) Ultimo rapporto di posizione (elaborato manualmente)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>☐
data:.....</td><td>e) Rapporto «catture in uscita»</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="5">B.3 Registrazione dello sforzo di pesca e delle catture</td></tr>
<tr><td>B.3.1</td><td colspan="2">Giornale di pesca</td><td>Controllato:</td><td>SÌ/NO</td></tr>
<tr><td>B.3.1.1.</td><td colspan="2">Le registrazioni sono conformi alle disposizioni dell’articolo 9?</td><td>SÌ/NO</td><td></td></tr>
<tr><td>B.3.1.1.1</td><td colspan="2">In caso negativo, indicare i dati inesatti o mancanti:</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">
<table>
<tr><td>☐</td><td>a)</td><td>giornale di bordo con pagine non numerate</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>☐</td><td>b)</td><td>attrezzi da pesca utilizzati</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>☐</td><td>c)</td><td>registrazione delle catture suddivise per specie e totali</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>☐</td><td>d)</td><td>zone/luoghi di pesca</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>☐</td><td>e)</td><td>se del caso</td><td>SÌ/ NO</td><td>trasbordi</td></tr>
<tr><td>☐</td><td>f)</td><td>se del caso</td><td>SÌ/ NO</td><td>trasmissione di comunicazioni radio</td></tr>
<tr><td>☐</td><td>g)</td><td>certificazione delle registrazioni da parte del comandante</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>☐</td><td>h)</td><td colspan="3">altro:</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>B.3.2</td><td colspan="2">Registro di produzione e piano di stivaggio</td><td>Controllato:</td><td>SÌ/NO</td></tr>
<tr><td>B.3.2.1</td><td colspan="2">Sono richiesti un registro di produzione e un piano di stivaggio?</td><td>SÌ/NO</td><td></td></tr>
<tr><td>B.3.2.2</td><td colspan="2">Registro di produzione disponibile:</td><td>SÌ/NO</td><td>In caso negativo, passare al punto 3.2.4</td></tr>
<tr><td>B.3.2.3</td><td colspan="2">In caso affermativo, le informazioni sono:</td><td colspan="2">COMPLETE/INCOMPLETE</td></tr>
</table>

B.3.2.3.1	Se incomplete, indicare le informazioni mancanti:				
	☐	a)	quantitativi a bordo, espressi in peso del prodotto, per tipo di presentazione commerciale e per specie		
	☐	b)	coefficienti di conversione per ciascun tipo di presentazione		
	☐	c)	certificazione delle registrazioni da parte del comandante		
	☐	d)	altro:		
B.3.2.4.	Esiste un piano di stivaggio aggiornato?			SÌ/NO	
B.3.2.5.	In caso affermativo, le informazioni sono:			COMPLETE/INCOMPLETE	
B.3.2.5.1.	Se incomplete, indicare le informazioni mancanti:				
	☐	a)	quantitativi non stivati per tipo di presentazione commerciale e per specie, come indicato nel piano		
	☐	b)	quantitativi non identificati nella stiva per tipo di presentazione commerciale e per specie		
	☐	c)	altro:		

B.4.	Catture tenute a bordo				Controllate:	SÌ/NO
B.4.1	Quantitativi registrati dal comandante					
SPECIE	QUANTITATIVI DICHIARATI DELLE SPECIE A BORDO (chilogrammi di peso vivo)				Se disponibili QUANTITATIVI TRASFORMATI (chilogrammi di peso trasformato)	COEFFICIENTE DI CONVERSIONE
	A bordo[1]	Catturati[2]	Trasbordati[3]	Totale a bordo[4]		
TOTALE						

1. Quantitativi a bordo all'entrata del peschereccio nella zona di regolamentazione NEAFC.
2. Quantitativi catturati e tenuti a bordo nella zona di regolamentazione NEAFC.
3. Quantitativi caricati (+) o scaricati (-) nella zona di regolamentazione NEAFC.
4. Totale quantitativi dichiarati a bordo al momento dell'ispezione.

B.4.2	Quantitativi a bordo determinati dagli ispettori				
SPECIE	QUANTITATIVO (chilogrammi di peso trasformato)	VOLUME/ COEFFICIENTE DI DENSITÀ/ COEFFICIENTE DI CONVERSIONE	QUANTITATIVI CALCOLATI (chilogrammi di peso vivo)	Differenza (%)[1]	OSSERVAZIONI
TOTALE					
1. Differenza tra i quantitativi a bordo determinati dagli ispettori e i quantitativi totali a bordo dichiarati dal comandante.					

B.5	Attrezzi da pesca e relativi contrassegni	Controllati:	SÌ/NO
B.5.1	Tipo di attrezzo da pesca utilizzato (https://www.neafc.org/mdr/NEAFC_GEAR_TYPE):		
B.5.2	Tipo di dispositivi fissati alle reti utilizzati (https://www.neafc.org/mdr/NEAFC_GEAR_DEVICES_AND_ATTACHMENT):		
B.5.3	Gli attrezzi fissi utilizzati sono provvisti di contrassegno? SÌ/NO	Osservazione:	
B.5.4	Gli attrezzi non utilizzati sono saldamente fissati e correttamente riposti? SÌ/NO	Osservazione:	
B.5.5	Misura delle maglie degli attrezzi utilizzati	Controllata:	SÌ/NO

B.5.5.1	Sacco della rete (compresi eventuali avansacchi — campione di 20 maglie)

Tipo di attrezzo[1]	CONDIZIONE: BAGNATO/ASCIUTTO:	Larghezza media (in mm)	Dimensione ammessa (in mm)
	DIMENSIONE DI MAGLIA (LARGHEZZA) in millimetri		

[1] https://www.neafc.org/mdr/NEAFC_GEAR_TYPE

B.5.5.2.	Foderone — Campioni di maglie

Tipo[1]	CONDIZIONE: BAGNATO/ASCIUTTO:	Larghezza media (in mm)	Dimensione ammessa (in mm)
	DIMENSIONE DI MAGLIA (LARGHEZZA) in millimetri		

[1] https://www.neafc.org/mdr/NEAFC_GEAR_DEVICES_AND_ATTACHMENTS

B.5.5.3. Parte restante della rete — Campione di 20 maglie

Tipo[1]	CONDIZIONE: BAGNATO/ASCIUTTO:	Larghezza media (in mm)	Dimensione ammessa (in mm)
	DIMENSIONE DI MAGLIA (LARGHEZZA) in millimetri		

[1] https://www.neafc.org/mdr/NEAFC_GEAR_DEVICES_AND_ATTACHMENTS

PARTE C. VALUTAZIONE

C.1.1	Analisi delle catture dell'ultima retata		Controllata:	SÌ/NO
Campione prelevato:	SÌ/NO	Peso: in kg	Stima visiva:	SÌ/NO
Codice alfa FAO della specie	Peso della specie (kg di peso vivo)	% pesci sottotaglia	% rigetti in mare	Osservazioni
TOTALE				

PARTE D. COOPERAZIONE

D.1	Livello di cooperazione giudicato appropriato:	SÌ/NO	
D.1.1	In caso negativo, indicare le carenze:		

☐ a) all'ispettore è stato impedito di svolgere le sue funzioni;

☐ b) sono stati falsificati o occultati i contrassegni, l'identità o l'immatricolazione del peschereccio;

☐ c) sono state occultate, manomesse o eliminate prove relative a un'indagine;

☐ d) non sono stati agevolati un imbarco e uno sbarco rapidi e in condizioni di sicurezza;

☐ e) agli ispettori non è stato consentito di comunicare con le autorità della parte contraente di bandiera e della parte contraente d'ispezione;

☐ f) non è stato consentito l'accesso alle zone d'interesse, ai ponti e ai locali del peschereccio, alle catture (trasformate o meno), alle reti o agli altri attrezzi, alle apparecchiature e a qualunque documento utile

Eventuali osservazioni degli ispettori:

Siglatura:

PARTE E. INFRAZIONI E OSSERVAZIONI

1. Infrazioni constatate	
Articolo	Indicare le disposizioni della NEAFC violate e riassumere le osservazioni e i fatti pertinenti
Numero/i del sigillo	Prove, documenti o fotografie

PARTE E. INFRAZIONI E OSSERVAZIONI			
E.2. Osservazioni degli ispettori			
		Siglatura:	
Dichiarazione del testimone:			
Data		Firma	
Nome		Indirizzo	
PARTE E. INFRAZIONI E OSSERVAZIONI			
E.3. Osservazioni del comandante			
Il sottoscritto …, comandante del peschereccio …,			
conferma di aver ricevuto in data odierna copia del presente rapporto e delle eventuali fotografie. La firma non costituisce in alcun caso accettazione del contenuto del rapporto, fatta eccezione per le eventuali osservazioni del sottoscritto.			
Firma:		Data:	

PARTE F. DICHIARAZIONE DEGLI ISPETTORI NEAFC

Data		e ora di arrivo a bordo		UTC
Data		e ora di partenza		UTC
Se del caso				
Data		e ora di conclusione dell'ispezione		UTC
Firma/e dell'ispettore/degli ispettori				
Nome/i dell'ispettore/degli ispettori				

ALLEGATO XIX

COSTRUZIONE E USO DI SCALETTE D'IMBARCO

1. Le imbarcazioni devono disporre di una scaletta d'imbarco idonea a consentire l'imbarco e lo sbarco degli ispettori in mare in condizioni di sicurezza. La scaletta d'imbarco deve essere tenuta pulita e in buone condizioni.
2. La scaletta deve essere posizionata e fissata:
 a) a debita distanza da eventuali punti di scarico del peschereccio;
 b) a debita distanza dai cavi più sottili e, per quanto possibile, a metà della lunghezza del peschereccio;
 c) in modo che ogni gradino poggi saldamente contro il fianco del peschereccio.
3. I gradini della scaletta d'imbarco devono:
 a) essere di legno duro o di altro materiale avente proprietà equivalenti ed essere costituiti da un pezzo unico privo di nodosità; i quattro gradini inferiori possono essere fatti di gomma dotata di adeguata resistenza e rigidità o di altro materiale adatto avente caratteristiche equivalenti;
 b) avere una superficie antisdrucciolevole adeguata;
 c) avere almeno una lunghezza di 480 mm, una larghezza di 115 mm e uno spessore di 23 mm, esclusi eventuali dispositivi o scanalature antisdrucciolo;
 d) essere disposti ad intervalli regolari, con una distanza non inferiore a 300 mm né superiore a 380 mm;
 e) essere fissati in modo da rimanere orizzontali.
4. La scaletta d'imbarco non deve avere più di due gradini di ricambio che siano stati fissati con un metodo diverso da quello utilizzato nella costruzione originaria della scala; gli eventuali gradini fissati in tal modo devono essere sostituiti, il prima possibile, con gradini fissati con il metodo utilizzato nella costruzione originaria della scala. Se per fissare un gradino di ricambio ai cavi laterali di una scaletta d'imbarco si utilizzano gli incavi di cui esso è dotato lateralmente, questi devono trovarsi sui lati più lunghi del gradino.
5. I cavi laterali della scaletta sono costituiti da due corde di manilla non rivestite o da corde equivalenti aventi una circonferenza non inferiore a 60 mm su ciascun lato; le corde non sono rivestite da altro materiale; esse sono intere e prive di giunzioni fino al gradino superiore; sono predisposti due guardamano di almeno 65 mm di circonferenza, adeguatamente fissati all'imbarcazione, e una fune di sicurezza, pronti per l'uso se necessario.
6. Per impedire che la scaletta d'imbarco si attorcigli sono disposte a intervalli regolari stecche di legno duro o di altro materiale avente proprietà equivalenti, in un unico pezzo, prive di nodosità e di lunghezza compresa tra 1,8 e 2 metri. La stecca inferiore è posta sul quinto gradino dal basso della scaletta e la distanza tra una stecca e quella successiva non supera i nove gradini.
7. Sono predisposti opportuni dispositivi per garantire, durante l'imbarco e lo sbarco degli ispettori, un passaggio agevole e sicuro dalla cima della scaletta d'imbarco (o di qualsiasi altra scala dei barcarizzi o attrezzatura analoga). Se il passaggio si effettua attraverso un'apertura nelle impavesate o nel parapetto, si devono predisporre opportune maniglie di appiglio. Se il passaggio si effettua mediante uno scalandrone, questo è saldamente fissato all'impavesata o alla piattaforma e due candelieri d'appiglio sono disposti nel punto d'imbarco o di sbarco a una distanza non inferiore a 0,70 metri né superiore a 0,80 metri. Ogni candeliere è fissato rigidamente alla struttura del peschereccio, alla sua base o in prossimità della stessa nonché in un punto più alto, ha un diametro di almeno 40 mm e supera di almeno 1,20 metri il bordo dell'impavesata.
8. È predisposto un impianto d'illuminazione che di notte illumini adeguatamente sia la scaletta d'imbarco sul fianco del peschereccio che il punto in cui l'ispettore sale a bordo. Un salvagente munito di luce ad accensione automatica è tenuto a portata di mano, pronto per l'uso. È inoltre tenuta a portata di mano una sagola da getto, pronta per l'uso se necessario.
9. Si predispone quanto necessario per consentire l'uso della scaletta d'imbarco su entrambi i lati dell'imbarcazione. L'ispettore incaricato può indicare su quale lato preferisce che venga posizionata la scaletta d'imbarco.
10. Il montaggio della scala e le operazioni d'imbarco e sbarco dell'ispettore si effettuano sotto la supervisione di un ufficiale responsabile del peschereccio. L'ufficiale responsabile si tiene in contatto radio con il ponte.
11. Se un'imbarcazione presenta caratteristiche di costruzione, ad esempio bottazzi, che non consentono di attuare una delle disposizioni summenzionate, si adottano specifici provvedimenti che garantiscano l'imbarco e lo sbarco degli ispettori in condizioni di sicurezza.

ALLEGATO XX

INFORMAZIONI PER LA DESIGNAZIONE DEI PORTI

Identificazione del porto

Paese	Nome del porto [1]	Codice del porto [1] (UN/LOCODE, se disponibile)	Posto di controllo e ispezione frontaliero (Sì/No)	Tipo di porto		
				Sbarco	Trasbordo	Altri servizi portuali

[1] Il codice e il nome che figurano nell'elenco UNECE.

ALLEGATO XXI

MODULI DI CONTROLLO DELLO STATO DI APPRODO

MODULO NEAFC DI CONTROLLO DELLO STATO DI APPRODO — PSC 1									
PARTE A: Da compilare a cura del comandante del peschereccio. Scrivere con inchiostro nero[6].									
Nome del peschereccio:	Numero IMO:[1]			Indicativo di chiamata:		Stato di bandiera:			
Indirizzo e-mail:	Telefono:			Fax		Numero Inmarsat:			
Nome del comandante del peschereccio	Nazionalità del comandante del peschereccio			Proprietario del peschereccio		Certificato di immatricolazione			
Dimensioni del peschereccio	Lunghezza (m)		Larghezza (m)				Pescaggio (m)		
Stato di approdo				Trasbordo al porto di sbarco o altro uso del porto					
Motivo dell'entrata in porto	Sbarco: (sì/no)		Trasbordo: (sì/no)				Altro: (sì/no)		
Se il «Motivo dell'entrata in porto» è «Trasbordo», il modulo contiene le informazioni relative al peschereccio ricevente:									
Nome:	Numero IMO:[1]		Indicativo di chiamata:			Stato di bandiera:			
Ultimo porto di scalo				Data:					
Ora stimata di arrivo		Data:				Ora UTC:			

Catture totali a bordo — tutte le zone									Catture da sbarcare[2]
Specie[3]	Prodotto[4]	Imballaggio o contenitore[4]	Tipo di trasformazione[5]	Zona di cattura			Coefficiente di conversione	Peso del prodotto (kg)	Peso del prodotto (kg)
				Zona della convenzione NEAFC (sottozone e divisioni CIEM)	Zona di regolamentazione NAFO (sottodivisione)	Altre zone			

<table>
<tr><td colspan="10">PARTE B: riservato all'amministrazione — da compilare a cura dello Stato di bandiera</td></tr>
<tr><td colspan="5" rowspan="2">Lo Stato di bandiera del peschereccio deve rispondere alle seguenti domande contrassegnando la casella «Sì» o «No».</td><td colspan="2">Zona della convenzione NEAFC</td><td colspan="2">Zona di regolamentazione NAFO</td></tr>
<tr><td>Sì</td><td>No</td><td>Sì</td><td>No</td></tr>
<tr><td colspan="5">a) Il peschereccio ha dichiarato di aver effettuato catture disponendo di contingenti sufficienti per le specie dichiarate</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">b) I quantitativi di pesce a bordo sono stati debitamente comunicati e considerati ai fini del calcolo dei limiti di cattura o di sforzo eventualmente applicabili</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">c) Il peschereccio che ha dichiarato le catture disponeva dell'autorizzazione di pesca nella zona oggetto della dichiarazione</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">d) La presenza del peschereccio nella zona di cattura dichiarata è stata verificata utilizzando i dati VMS</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10">Conferma dello Stato di bandiera: Confermo che, a quanto mi consta, le informazioni di cui sopra sono complete, vere e corrette.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nome e qualifica:</td><td colspan="4"></td><td>Data:</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="4">Firma:</td><td colspan="6">Timbro ufficiale:</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="10">PARTE C: Autorizzazione NEAFC dello Stato di approdo</td></tr>
<tr><td colspan="10">Autorizzazione concessa per l'avvio di operazioni di sbarco, trasbordo o altro uso dei servizi portuali per le risorse alieutiche catturate nella zona della convenzione NEAFC</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nome dello Stato di approdo:</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>Autorizzazione:</td><td>Sì:</td><td></td><td>No:</td><td></td><td>Data:</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="4">Firma:</td><td colspan="6">Timbro ufficiale:</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="10">NOTE
1. I pescherecci cui non è stato assegnato un numero IMO devono fornire il numero di immatricolazione esterno.
2. Se necessario, utilizzare altri moduli.
3. Codice FAO della specie.
4. L'elenco dei codici per la presentazione e l'imballaggio del prodotto figura nel registro dei dati di riferimento della NEAFC.
5. L'elenco dei codici per il tipo di trasformazione figura nel registro dei dati di riferimento della NEAFC.
6. Se i moduli sono trasmessi via fax è necessario utilizzare l'inchiostro nero.</td></tr>
</table>

MODULO NEAFC DI CONTROLLO DELLO STATO DI APPRODO — PSC 2						
PARTE A: Da compilare a cura del comandante del peschereccio. **Compilare un modulo distinto per ciascun peschereccio cedente. Scrivere con inchiostro nero**[6]						
Nome del peschereccio:	Numero IMO:[1]		Indicativo di chiamata:			Stato di bandiera:
Indirizzo e-mail:	Telefono:		Fax			Numero Inmarsat:
Nome del comandante del peschereccio	**Nazionalità del comandante del peschereccio**		**Proprietario del peschereccio**			**Certificato di immatricolazione**
Dimensioni del peschereccio	**Lunghezza (m)**		**Larghezza (m)**		**Pescaggio (m)**	
Stato di approdo			**Trasbordo al porto di sbarco o altro uso del porto**			
Ultimo porto di scalo			**Data:**			
Motivo dell'entrata in porto	**Sbarco: (sì/no)**		**Trasbordo: (sì/no)**		**Altro: (sì/no)**	
Se il «Motivo dell'entrata in porto» è «Trasbordo», il modulo contiene le informazioni relative al peschereccio ricevente:						
Nome:	Numero IMO:[1]		Indicativo di chiamata:			Stato di bandiera:
I dati che seguono si riferiscono ai trasbordi in mare						

Data di trasbordo[7]		**Luogo del trasbordo[7]**		**Autorizzazione di trasbordo, se pertinente**	
Ora stimata di arrivo		Data		Ora UTC:	
Ora stimata di arrivo:		Data		Ora UTC:	

Informazioni sulle catture per i pescherecci cedenti: compilare un modulo distinto per ciascun peschereccio cedente.

Nome del peschereccio:	Numero IMO:[1]	Indicativo di chiamata:	Stato di bandiera:

Catture totali a bordo — tutte le zone						**Catture da sbarcare[2]**			
Specie[3]	**Prodotto[4]**	**Imballaggio o contenitore[4]**	**Tipo di trasformazione[5]**	**Zona di cattura**		**Coefficiente di conversione**	**Peso del prodotto (kg)**		**Peso del prodotto (kg)**
				Zona della convenzione NEAFC (sottozone e divisioni CIEM)	Zona di regolamentazione NAFO (sottodivisione)	Altre zone			

PARTE B: riservato all'amministrazione — da compilare a cura dello Stato di bandiera				
Lo Stato di bandiera del peschereccio deve rispondere alle seguenti domande contrassegnando la casella «Sì» o «No».	**Zona della convenzione NEAFC**		**Zona di regolamentazione NAFO**	
	Sì	No	Sì	No
a) Il peschereccio ha dichiarato di aver effettuato catture disponendo di contingenti sufficienti per le specie dichiarate				
b) I quantitativi di pesce a bordo sono stati debitamente comunicati e considerati ai fini del calcolo dei limiti di cattura o di sforzo eventualmente applicabili				
c) Il peschereccio che ha dichiarato le catture disponeva dell'autorizzazione di pesca nella zona oggetto della dichiarazione				
d) La presenza del peschereccio nella zona di cattura dichiarata è stata verificata utilizzando i dati VMS				

Conferma dello Stato di bandiera: *Confermo che, a quanto mi consta, le informazioni di cui sopra sono complete, vere e corrette.*			
Nome e qualifica:		Data:	
Firma:	Timbro ufficiale:		

<table>
<tr><td colspan="7">PARTE C: Autorizzazione NEAFC dello Stato di approdo</td></tr>
<tr><td colspan="7">Autorizzazione concessa per l'avvio di operazioni di sbarco, trasbordo o altro uso dei servizi portuali per le risorse alieutiche catturate nella zona della convenzione NEAFC</td></tr>
<tr><td>Nome dello Stato di approdo:</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>Autorizzazione:</td><td>Sì:</td><td></td><td>No:</td><td></td><td>Data:</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">Firma:</td><td colspan="4">Timbro ufficiale:</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="7">NOTE
1. I pescherecci cui non è stato assegnato un numero IMO devono fornire il numero di immatricolazione esterno.
2. Se necessario, utilizzare altri moduli.
3. Codice FAO della specie.
4. L'elenco dei codici per la presentazione e l'imballaggio del prodotto figura nel registro dei dati di riferimento della NEAFC.
5. L'elenco dei codici per il tipo di trasformazione figura nel registro dei dati di riferimento della NEAFC.
6. Se i moduli sono trasmessi via fax è necessario utilizzare l'inchiostro nero.
7. Se le catture specificate nel presente modulo PSC 2 sono state accettate dal peschereccio cedente in più di un trasbordo, indicare la data e il luogo dell'operazione finale di trasbordo.</td></tr>
</table>

ALLEGATO XXII

ORIENTAMENTI GENERALI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO IN RELAZIONE AL CONTROLLO DA PARTE DELLO STATO DI APPRODO

1. Per gestione del rischio s'intende l'identificazione sistematica dei rischi e l'attuazione di tutte le misure necessarie per limitarne il verificarsi. Nella gestione del rischio rientrano attività quali la raccolta di dati e informazioni, l'analisi e la valutazione dei rischi, la preparazione e l'adozione di misure e il regolare monitoraggio ed esame del processo e dei suoi risultati.
2. Sulla base di una valutazione del rischio, gli Stati membri definiscono, in coordinamento con l'EFCA, una strategia di gestione del rischio per agevolare il rispetto del presente regolamento. Tale strategia dovrebbe comprendere l'identificazione, la descrizione e l'assegnazione di strumenti di controllo e mezzi d'ispezione adeguati ed efficaci sotto il profilo dei costi, in relazione alla natura e al livello stimato di ciascun rischio, nonché il raggiungimento di parametri di riferimento.
3. Sono previsti criteri di valutazione e di gestione del rischio per le attività di controllo, ispezione e verifica al fine di realizzare in tempo utile analisi del rischio e valutazioni generali delle informazioni in materia di controllo e di ispezione pertinenti.
4. In funzione del livello di rischio attribuito vengono sottoposti a controlli e ispezioni singoli pescherecci, gruppi di pescherecci, operatori e/o attività di pesca in relazione a specie diverse e a diverse parti della zona della convenzione, utilizzando tra l'altro i seguenti criteri ipotetici generali per l'individuazione dei livelli di rischio con riguardo al controllo, da parte dello Stato di approdo, degli sbarchi e dei trasbordi in porto:
 a) catture effettuate da un peschereccio di una parte non contraente;
 b) catture congelate;
 c) catture di grande volume;
 d) catture precedentemente trasbordate in mare;
 e) catture effettuate al di fuori delle acque soggette alla giurisdizione delle parti contraenti, vale a dire nella zona di regolamentazione;
 f) catture effettuate sia all'interno che all'esterno della zona della convenzione;
 g) catture di specie di elevato valore;
 h) catture di risorse alieutiche per le quali le possibilità di pesca sono particolarmente limitate; e
 i) numero di ispezioni condotte in precedenza e numero di infrazioni rilevate per peschereccio e/o operatore.

ALLEGATO XXIII

MODULO DI ISPEZIONE IN PORTO

Si noti che questa versione del modulo PSC 3 è stata formattata specificamente per essere inserita nella versione cartacea del regime NEAFC e, in quanto tale, è raccomandata solo a titolo indicativo. **Modulo PSC 3**						
Numero del rapporto d'ispezione:						
Numero di riferimento EPSC:						
A. RIFERIMENTO DELL'ISPEZIONE						
Sbarco	Sì	No	Trasbordo	Sì	No	Altro motivo dell'entrata in porto
Stato di approdo			Porto di sbarco o di trasbordo			

Nome del peschereccio	Stato di bandiera	Numero IMO[1]	Indicativo internazionale di chiamata radio
Inizio dello sbarco/trasbordo	Data	Ora	
Fine dello sbarco/trasbordo	Data	Ora	
Tipo di peschereccio	Certificato di immatricolazione	Porto di immatricolazione	VMS
Nome del comandante del peschereccio	Nazionalità del comandante del peschereccio	Nome del capopesca	Nazionalità del capopesca
Proprietario/operatore del peschereccio	Proprietario effettivo del peschereccio[8]		Agente del peschereccio
Ultimo porto di scalo		Data	

B. INFORMAZIONI SULL'ISPEZIONE			
Nome del peschereccio cedente[2]	Numero IMO[1]	Indicativo di chiamata	Stato di bandiera
B1. CATTURE REGISTRATE NEL GIORNALE DI BORDO			
Specie[3]	Zona di cattura	Peso vivo dichiarato in kg	Coefficiente di conversione utilizzato

B2. PESCE SBARCATO O TRASBORDATO** Se il peschereccio ha partecipato a operazioni di trasbordo, utilizzare un modulo distinto per ciascun peschereccio cedente.											
Specie[4]	Prodotto[5]	Imballaggio o contenitore[5]	Tipo di trasformazione[9]	Zona di cattura	Peso del prodotto sbarcato (kg)	Coefficiente di conversione	Equivalente peso vivo	Differenza (kg) tra peso vivo dichiarato nel giornale di bordo e peso vivo sbarcato	Differenza (%) tra peso vivo dichiarato nel giornale di bordo e peso vivo sbarcato	Differenza (kg) tra peso del prodotto sbarcato e dati PSC 1/2	Differenza (%) tra peso del prodotto sbarcato e dati PSC 1/2

Autorizzazione di trasbordo pertinente:	
B3. INFORMAZIONI SUGLI SBARCHI AUTORIZZATI SENZA CONFERMA DELLO STATO DI BANDIERA rif. articolo 23.3 NEAFC/articolo 43.7 NAFO	
Nome del deposito:	
Nome delle autorità competenti:	
Termine per il ricevimento della conferma:	

B4. PESCE TENUTO A BORDO									
Specie[6]	Prodotto[7]	Tipo di imballaggio o contenitore [7]	Tipo di trasformazione[10]	Zona di cattura	Peso del prodotto (kg)	Coefficiente di conversione	Peso vivo (kg)	Differenza (kg) tra peso del prodotto a bordo e dati PSC 1/2	Differenza (%) tra peso del prodotto a bordo e dati PSC 1/2

C. RISULTATI DELL'ISPEZIONE				
C1. GENERALE				
Inizio dell'ispezione	Data:		Ora:	
Fine dell'ispezione	Data:		Ora:	

Situazione in altre zone ORGP in cui sono state intraprese attività di pesca o correlate alla pesca, compresa l'eventuale inclusione in un elenco di pescherecci INN				
ORGP	Identificativo del peschereccio	Status dello Stato di bandiera	Peschereccio figurante nell'elenco dei pescherecci autorizzati	Peschereccio figurante nell'elenco dei pescherecci INN

Osservazioni

C2. ISPEZIONE DEGLI ATTREZZI IN PORTO (in conformità dell'articolo 31, paragrafo 5, lettera i)]								
A. Dati generali								
Numero di attrezzi controllati		Data dell'ispezione degli attrezzi						
Il peschereccio è stato oggetto di una segnalazione?	Sì:		No:		In caso affermativo, compilare per intero il modulo riguardante l'ispezione in porto. In caso negativo, compilare il modulo esclusi i dati del sigillo			
B. Dati relativi alle reti da traino a divergenti								
Numero del sigillo		Il sigillo è intatto?	Sì:		No:			
Tipo di attrezzo:								
Accessori:								
Distanza tra le sbarre della griglia (mm):								
Tipo di maglia								
Dimensioni medie delle maglie (mm)								
Parte di rete								
Bracci								
Corpo								
Avansacco								
Sacco								
D. OSSERVAZIONI DEL COMANDANTE/RAPPRESENTANTE DEL COMANDANTE								
Il sottoscritto ..., comandante del peschereccio/rappresentante del peschereccio conferma di aver ricevuto in data odierna copia del presente rapporto. La firma non costituisce in alcun caso accettazione del contenuto del rapporto, fatta eccezione per le eventuali osservazioni del sottoscritto. Firma:_____Data:_____								

E. INFRAZIONI E CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI			
E1. NAFO			
E.1.A Ispezione in mare			
Infrazioni risultanti dalle ispezioni nella zona di regolamentazione NAFO			
Squadra ispettiva	Data dell'ispezione	Divisione	Riferimento giuridico dell'infrazione alle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO
E.1.B Risultanze dell'ispezione in porto			
a) Conferma di infrazioni constatate durante l'ispezione in mare			
Riferimento giuridico dell'infrazione alle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO			Riferimento giuridico dell'infrazione alle norme nazionali
b) Infrazioni constatate durante l'ispezione in mare che non è stato possibile confermare con l'ispezione in porto			
Osservazioni:			
c) Ulteriori infrazioni constatate durante l'ispezione in porto			
Riferimento giuridico dell'infrazione alle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO			Riferimento giuridico dell'infrazione alle norme nazionali

E2. INFRAZIONE NEAFC CONSTATATA		
Articolo:	Disposizioni NEAFC non rispettate e sintesi dei fatti pertinenti	
Osservazioni dell'ispettore:		
Azione adottata:		
Autorità/organismo d'ispezione:		
Nome dell'ispettore	**Firma dell'ispettore**	**Data e luogo**
F. DISTRIBUZIONE		
Copia allo Stato di bandiera	Copia al segretariato della NEAFC	Copia al segretariato esecutivo della NAFO

1. Numero di immatricolazione esterno per i pescherecci privi di numero IMO.
2. Qualora il peschereccio abbia partecipato a operazioni di trasbordo. Compilare un modulo distinto per ciascun peschereccio cedente.
3, 4 Codice FAO della specie.
5, 7 L'elenco dei codici per la presentazione e l'imballaggio del prodotto figura nel registro dei dati di riferimento della NEAFC.
8. Se noto e diverso dal proprietario del peschereccio.
9, 10 L'elenco dei codici per il tipo di trasformazione figura nel registro dei dati di riferimento della NEAFC.